

I790 - VENDITA DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018

Provvedimento n. 25966

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera adottata in data 13 maggio 2015, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 11 dicembre 2015;

VISTE le memorie presentate da Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 2 marzo 2016 e dalle società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A., in data 4 marzo 2016;

SENTITI in audizione finale, in data 9 marzo 2016, i rappresentanti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A., che ne avevano fatto richiesta;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 15 aprile 2016;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

A) Premessa

1. La Lega Calcio (di seguito anche "Lega", "Lega Calcio" o "Lega Professionisti") ha offerto i diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-2018, adottando una modalità di vendita mista "per piattaforma" e "per prodotto", predisponendo i seguenti Pacchetti:

- Pacchetto A, riguardante i diritti per le piattaforme satellitare (DTH), Internet, IPTV e Telefonia mobile relativi a otto società sportive di maggior interesse per un totale di 248 eventi (65% del numero degli eventi);
- Pacchetto B, riguardante i diritti per le piattaforme digitale terrestre (DTT), Internet, IPTV e Telefonia mobile per i medesimi eventi del pacchetto A;
- Pacchetto C, relativo ai diritti accessori (quali, ad esempio, interviste, immagini dagli spogliatoi) al pacchetto A o B;
- Pacchetto D, riguardante i diritti di trasmissione in esclusiva per prodotto in tutte le piattaforme per i rimanenti eventi disputati dalle squadre con minor seguito e da una squadra di maggior seguito (132 *match* corrispondenti al 35% degli eventi);
- Pacchetto E, relativo a 3 *match* a scelta tra quelli disputati la domenica alle 15.00 da trasmettere tramite piattaforma *internet*.

2. Ad esito delle procedure competitive per l'assegnazione dei diritti relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-18, la Lega Calcio ha assegnato il Pacchetto A alla società Sky Italia S.r.l. (di seguito anche Sky), e i Pacchetti B e D alla società RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito anche RTI). I diritti audiovisivi di cui al Pacchetto D sono stati poi concessi in sub-licenza da RTI a Sky.

3. Il pacchetto C non è stato assegnato nella medesima occasione poiché le offerte pervenute erano inferiori al prezzo minimo indicato nell'Invito ad Offrire (ovvero il bando di assegnazione)¹. Infine, nessuna offerta è pervenuta per il pacchetto E.

4. Sulla base di alcune notizie di stampa apparse nel mese di febbraio 2015, l'esito finale della vendita dei predetti diritti televisivi, espletata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel giugno 2014, sarebbe stato alterato da un accordo restrittivo della concorrenza posto in essere fra i principali operatori attivi a livello nazionale nel mercato delle Pay-TV, Sky e Mediaset, favorito dalla stessa Lega Nazionale Professionisti Serie A e dal suo *advisor*.

¹ [La Lega Calcio ha pubblicato un secondo invito a presentare offerte diritti audiovisivi campionato di serie A stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 per i pacchetti esclusivi C (diritti accessori) ed E (diritti per modalità OTT) relativi a dirette a pagamento per il territorio italiano.]

5. In particolare, la vendita dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio per il triennio 2015/2018 sarebbe avvenuta sulla base di accordi ripartitori fra gli operatori coinvolti e non attraverso il corretto svolgimento del confronto competitivo che deve essere organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'assegnazione dei diritti in questione.

B) Il Provvedimento di avvio

6. Sulla base dei predetti elementi, in data 13 maggio 2015, l'Autorità ha proceduto ad avviare un'istruttoria nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Infront Italy S.r.l. (di seguito anche "Infront"), Sky, RTI e la società da essa controllata Mediaset Premium S.p.A. (di seguito Mediaset Premium), attiva nell'ambito del gruppo RTI nella commercializzazione di contenuti *premium*, per accertare una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

7. Nella delibera di avvio del 13 maggio 2015 (in seguito anche "delibera di avvio"), è stato rilevato che l'assetto finale delle assegnazioni dei diritti audiovisivi per le dirette degli incontri del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015/2018, così come determinato dalla delibera dell'assemblea di Lega del 23/26 giugno 2014 e dall'accordo di sub-licenza del pacchetto D fra RTI e Sky, avrebbe potuto essere il frutto di un accordo che avrebbe determinato un esito delle assegnazioni diverso da quello risultante dalle offerte economiche presentate nel corso della procedura di gara. Sky, infatti, aveva presentato le offerte (non condizionate) più alte per i pacchetti A e B. RTI aveva invece presentato l'unica offerta superiore alla soglia minima indicata dalla Lega per il pacchetto D, condizionata all'ottenimento di uno dei pacchetti A o B.

8. Ad esito di tale accordo, Sky avrebbe mantenuto la disponibilità dei diritti audiovisivi per la trasmissione di tutte le partite sulla piattaforma satellitare, mentre RTI-Mediaset avrebbe detenuto i diritti audiovisivi sulla piattaforma del digitale terrestre relativi ad un insieme di partite di particolare attrattività commerciale.

9. Tale accordo, secondo quanto espresso nella delibera di avvio, avrebbe potuto essere idoneo ad alterare il normale dispiegarsi delle procedure competitive che devono presiedere all'assegnazione dei diritti audiovisivi in questione, determinando di fatto una ripartizione di questi ultimi sulla base di un principio storico, cristallizzando le assegnazioni operate nelle stagioni calcistiche precedenti, posto che Sky e RTI/Mediaset Premium erano state assegnatarie anche dei diritti per il periodo 2012-2015², con il possibile effetto di escludere possibili nuovi concorrenti nel mercato. In ordine a tale ultimo profilo, rileva anche la circostanza che Eurosport S.A.S. (di seguito Eurosport) aveva presentato un'offerta, manifestando in tal modo il proprio interesse all'assegnazione di una parte dei diritti audiovisivi in esame.

10. Nel provvedimento di avvio del 13 maggio 2015, è stata dunque ipotizzata un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da Sky, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE volta a condizionare ed alterare gli esiti della procedura di assegnazione con gara dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-18, con effetti sui mercati televisivi collegati della *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria.

C) L'iter del procedimento

11. In data 18 maggio 2015, sono stati condotti accertamenti ispettivi presso le sedi delle Parti del procedimento e di Mediaset S.p.A. (di seguito anche "Mediaset"), quest'ultima in qualità di soggetto terzo.

12. In data 9 e 10 giugno 2015, è proseguita presso gli Uffici dell'Autorità l'attività ispettiva svolta nelle sedi di RTI, Mediaset Premium e Mediaset alla presenza dei rappresentanti legali delle predette società.

13. Con nota del 21 maggio 2015³, le società RTI, Mediaset Premium e Mediaset hanno presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 19 maggio 2015 presso le sedi delle predette società. Gli Uffici hanno dato riscontro in data 19 giugno 2015⁴, procedendo alla restituzione di alcuni documenti con verbale del 23 giugno 2015⁵.

14. Con nota del 29 maggio 2015⁶, Sky ha presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 19 maggio 2015 presso la sede della predetta società. Gli Uffici hanno dato riscontro in data 19 giugno 2015⁷, procedendo alla restituzione dei documenti oggetto della richiesta con verbale del 23 giugno 2015⁸.

15. Con nota del 29 maggio 2015⁹, Infront ha presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva svolta in data 19 maggio 2015 presso la sede della predetta società. Gli Uffici hanno dato

² [A Sky sarebbe stato assegnato tutto il campionato mentre a Mediaset solo la parte più rilevante, come avvenuto nelle assegnazioni per i diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2012-2015.]

³ [Doc. Istr. 3.]

⁴ [Doc. Istr. 18.]

⁵ [Doc. Istr. 32.]

⁶ [Doc. Istr. 10.]

⁷ [Doc. Istr. 22.]

⁸ [Doc. Istr. 34.]

⁹ [Doc. Istr. 8.]

riscontro in data 19 giugno 2015¹⁰, procedendo alla restituzione di alcuni documenti con verbale del 23 giugno 2015¹¹.

16. Con nota del 18 giugno 2015¹², le società RTI, Mediaset Premium e Mediaset hanno presentato istanza di restituzione di alcuni documenti acquisiti nel corso della prosecuzione dell'attività ispettiva svolta nelle date del 9 e 10 giugno 2015 presso gli uffici dell'Autorità. Gli Uffici hanno dato riscontro alla predetta istanza in data 1° luglio 2015¹³.

17. Nel corso del procedimento, oltre ad essere stato dato alle Parti del procedimento ripetutamente accesso agli atti, queste, su loro istanza, sono state sentite in audizione innanzi agli Uffici. In particolare, sono state sentite le società RTI e Mediaset Premium, in data 17 settembre 2015¹⁴; la società Infront, in data 1° ottobre 2015¹⁵; la Lega Professionisti, in data 5 ottobre 2015¹⁶; la società Sky, in data 22 ottobre 2015¹⁷.

18. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, oltre alla società Eurosport, in data 7 settembre 2015¹⁸, sono state sentite in audizione alcune società di calcio di Serie A, in qualità di soggetti terzi rispetto al procedimento. In particolare, in data 14 settembre 2015, è stata sentita la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche F.C. Inter)¹⁹; in data 15 settembre 2015, la società F.C. Juventus S.p.A. (di seguito anche F.C. Juventus)²⁰; in data 17 settembre 2015, l'ACF Fiorentina S.p.A. (di seguito anche ACF Fiorentina)²¹; in data 2 ottobre 2015, la S.S. Lazio S.p.A. (di seguito anche S.S. Lazio)²²; in data 5 novembre la S.S.C. Napoli S.p.A. (di seguito anche S.S.C. Napoli)²³.

19. In data 6 luglio 2015²⁴, è stata presentata da RTI e Mediaset Premium una "*Richiesta di anticipazione della chiusura del procedimento istruttorio*". Alla predetta richiesta è stato dato riscontro con comunicazione del 10 settembre 2015²⁵.

20. In data 15 settembre 2015²⁶, è pervenuta l'istanza di partecipazione da parte della società A.S. Roma S.p.A. (di seguito A.S. Roma). La predetta istanza è stata accolta con comunicazione del 22 settembre 2015²⁷. La A.S. Roma è stata sentita in audizione in data 22 settembre 2015²⁸.

21. In data 23 settembre 2015²⁹, è stata formulata una richiesta di informazioni alla Lega Professionisti al fine di acquisire copia dei verbali relativi alle sedute della Commissione Tecnica Diritti Audiovisivi tenutesi nel periodo ricompreso tra il gennaio 2014 e l'agosto 2015. La Lega ha fornito riscontro depositando la documentazione richiesta con nota del 1° ottobre 2015³⁰.

22. In data 9 ottobre 2015³¹, è pervenuta l'istanza di partecipazione da parte della società U.C. Sampdoria S.p.A. (di seguito anche U.C. Sampdoria). La predetta istanza è stata accolta con comunicazione del 12 ottobre 2015³².

23. Contestualmente alla redazione del verbale dell'audizione di Infront del 22 ottobre 2015³³, è stata formulata una richiesta di informazioni volta ad acquisire il contratto intercorrente fra quest'ultima e la Lega. Con nota del 21 ottobre 2015, Infront ha fornito riscontro alla predetta richiesta³⁴.

¹⁰ [Doc. Istr. 21.]

¹¹ [Doc. Istr. 30.]

¹² [Doc. Istr. 17.]

¹³ [Doc. Istr. 39.]

¹⁴ [Doc. Istr. 7.]

¹⁵ [Doc. Istr. 102.]

¹⁶ [Doc. Istr. 105.]

¹⁷ [Doc. Istr. 135.]

¹⁸ [Doc. Istr. 62.]

¹⁹ [Doc. Istr. 72.]

²⁰ [Doc. Istr. 73.]

²¹ [Doc. Istr. 78.]

²² [Doc. Istr. 104.]

²³ [Doc. Istr. 147.]

²⁴ [Doc. Istr. 43.]

²⁵ [Doc. Istr. 67.]

²⁶ [Doc. Istr. 75.]

²⁷ [Doc. Istr. 82.]

²⁸ [Doc. Istr. 90.]

²⁹ [Doc. Istr. 91.]

³⁰ [Doc. Istr. 101.]

³¹ [Doc. Istr. 109.]

³² [Doc. Istr. 111.]

³³ [Doc. Istr. 102 cit.]

24. In data 11 dicembre 2015, veniva inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche CRI) nonché comunicato il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, fissato alla data del 19 gennaio 2016.

Nella CRI si è attribuita alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alle società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A. una violazione dell'articolo 101 del TFUE consistente nella spartizione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018 finalizzata ad alterare l'esito del confronto concorrenziale tenuto nell'ambito della gara, così vanificando il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e pregiudicando l'ingresso di potenziali nuovi operatori.

25. In data 16 dicembre 2016, gli Uffici hanno trasmesso alla Lega Professionisti³⁵ e alle società Infront³⁶, Sky³⁷, RTI e Mediaset Premium³⁸ una richiesta di informazioni volta ad acquisire i bilanci e i fatturati relativi alla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018. La Lega ha fornito riscontro in data 5 gennaio 2016³⁹; RTI e Mediaset Premium in data 12 gennaio 2016⁴⁰; Infront in data 27 gennaio 2016⁴¹; Sky in data 5 febbraio 2016⁴².

26. Con nota pervenuta in data 31 dicembre 2015⁴³, Infront ha presentato richiesta di rendere integralmente accessibili alcuni documenti del fascicolo parzialmente riservati in ragione delle esigenze rappresentate dalle Parti interessate nel corso del procedimento. In particolare, i documenti interessati dalla richiesta sono rappresentati: *a)* da alcuni documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive svolte in data 19 maggio 2015 presso le sedi di Sky, RTI e Mediaset Premium e, per quanto concerne queste ultime due società, nel corso della prosecuzione degli accertamenti ispettivi effettuati presso gli Uffici dell'Autorità in data 9 e 10 giugno 2015; *b)* dal verbale dell'audizione di Eurosport del 7 settembre 2015 (doc. Istr. 62).

27. Analoghe richieste sono state successivamente presentate da Sky, in data 13 gennaio 2016⁴⁴, e da RTI/Mediaset Premium, in data 19 gennaio 2016⁴⁵.

28. A seguito di una comunicazione di rigetto degli Uffici del 25 gennaio 2016⁴⁶, RTI/Mediaset Premium ha reiterato la medesima richiesta in data 27 gennaio 2016⁴⁷.

29. In data 7 gennaio 2016⁴⁸, sono state inviate comunicazioni ad Eurosport, Sky e RTI/Mediaset Premium, in merito all'istanza di accesso integrale di Infront. Successivamente, a seguito dell'istanza di Sky, in data 13 gennaio 2016, analoghe comunicazioni sono state trasmesse alla Lega⁴⁹, ad Infront⁵⁰ e a RTI, Mediaset Premium e Mediaset⁵¹. Infine, con riferimento all'istanza di RTI/Mediaset Premium del 19 gennaio 2016⁵², relativa ai residui documenti non interessati dalle precedenti istanze, in data 20 gennaio 2016, sono state trasmesse comunicazioni a Sky⁵³ e Infront⁵⁴.

30. A fronte delle predette richieste, la Lega e tutte le società sopra menzionate hanno fornito riscontro.

31. Eurosport ha consentito una maggiore ostensibilità al verbale dell'audizione del 7 settembre 2015 con una nota pervenuta in data 12 gennaio 2016⁵⁵.

³⁴ [Doc. Istr. 131.]

³⁵ [Doc. Istr. 193.]

³⁶ [Doc. Istr. 194.]

³⁷ [Doc. Istr. 195.]

³⁸ [Doc. Istr. 191.]

³⁹ [Doc. Istr. 211.]

⁴⁰ [Doc. Istr. 219.]

⁴¹ [Doc. Istr. 261.]

⁴² [Doc. Istr. 280.]

⁴³ [Doc. Istr. 210.]

⁴⁴ [Doc. Istr. 221.]

⁴⁵ [Doc. Istr. 239.]

⁴⁶ [Doc. Istr. 251.]

⁴⁷ [Doc. Istr. 260.]

⁴⁸ [Doc. Istr. 214.]

⁴⁹ [Doc. Istr. 225.]

⁵⁰ [Doc. Istr. 223.]

⁵¹ [Doc. Istr. 224.]

⁵² [Doc. Istr. 239 cit.]

⁵³ [Doc. Istr. 245.]

⁵⁴ [Doc. Istr. 243.]

⁵⁵ [Doc. Istr. 220.]

- 32.** Per quanto concerne le Parti del procedimento, Sky, con note del 13 e 22 gennaio 2016⁵⁶, RTI/Mediaset Premium, con note del 12 e del 18 gennaio 2016⁵⁷, Infront, con nota del 21 gennaio 2016⁵⁸, e la Lega, con nota del 18 gennaio 2016⁵⁹, hanno parimenti fornito riscontro. Sulle nuove istanze di riservatezza presentate da Sky, Eurosport, Infront, Lega e RTI/Mediaset Premium gli Uffici hanno dato riscontro scritto⁶⁰.
- 33.** Dopo aver valutato nuovamente la fondatezza delle ragioni di riservatezza prospettate, in data 14⁶¹, 25⁶² e 26 gennaio 2016⁶³, gli Uffici hanno dato accesso a tutte le Parti del Procedimento ai documenti agli atti del fascicolo nella nuova versione che ha tenuto conto del confronto avvenuto a valle delle istanze di accesso integrale.
- 34.** Per quanto concerne l'istanza di RTI/Mediaset Premium del 19 gennaio 2016⁶⁴, con comunicazione del 25 gennaio 2016⁶⁵, è stato dato riscontro alla richiesta.
- 35.** Con successiva nota pervenuta in data 27 gennaio 2016⁶⁶, RTI/Mediaset Premium ha reiterato l'istanza di accesso alla versione integrale del verbale dell'audizione di Eurosport e ad alcuni documenti ispettivi reperiti nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la sede di Sky⁶⁷.
- 36.** Con specifico riferimento alla reiterazione dell'istanza di accesso di RTI/Mediaset Premium, in data 29 gennaio 2016⁶⁸, gli Uffici hanno provveduto a comunicare il rigetto della stessa.
- 37.** In data 8 gennaio 2016, Sky ha fatto pervenire una nota relativa all'accordo di sub-licenza per il pacchetto D, con allegata un comunicazione intercorsa con RTI/Mediaset Premium⁶⁹, seguita da un'analogha comunicazione di Mediaset Premium del 26 gennaio 2016⁷⁰.
- 38.** In data 28 gennaio 2016⁷¹, in risposta alle istanze di RTI/Mediaset Premium del 19 gennaio 2016⁷² e di Sky del 25 gennaio 2016⁷³, è stato trasmesso il verbale dell'adunanza dell'Autorità del 4 settembre 2014, nel corso della quale il Collegio ha esaminato il contenuto di una denuncia del CODACONS agli atti del fascicolo SR21 - *LEGA Calcio serie A - Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*, deliberandone l'archiviazione.
- 39.** In data 26 febbraio 2016⁷⁴, è pervenuta l'istanza della società Sky avente ad oggetto l'acquisizione nel fascicolo istruttorio della documentazione reperita nel corso di indagini penali svolte dalla Procura di Milano.
- 40.** In data 1° marzo 2016⁷⁵, gli Uffici hanno trasmesso l'istanza di Sky alla Procura competente che ha fornito riscontro in data 4 marzo 2016⁷⁶.
- 41.** In data 2 marzo 2016, è pervenuta la memoria conclusiva della Lega Professionisti. In data 4 marzo 2016, sono pervenute le memorie delle società Infront⁷⁷, Sky⁷⁸, RTI e Mediaset Premium⁷⁹.
- 42.** A seguito di istanza delle Parti ad eccezione della Lega, pervenute in data 16 e 17 dicembre 2015⁸⁰, il termine infra-procedimentale di conclusione della fase di acquisizione degli elementi probatori è stato prorogato al 16 febbraio 2016 e, successivamente, su ulteriore istanza di RTI/Mediaset Premium del 27 gennaio 2016⁸¹, al 9 marzo 2016.

⁵⁶ [Docc. Istr. 231 e 247.]

⁵⁷ [Docc. Istr. 218 e 237.]

⁵⁸ [Doc. Istr. 246.]

⁵⁹ [Doc. Istr. 236.]

⁶⁰ [Docc. Istr. 227 (Eurosport); 240 (Infront); 241 (Lega); 242 (RTI, Mediaset Premium e Mediaset); 248 (Infront); 226 e 249 (Sky).]

⁶¹ [Docc. Istr. 228-229-230.]

⁶² [Docc. Istr. 252-253-254-255-256-257.]

⁶³ [Doc. Istr. 258]

⁶⁴ [Doc. Istr. 239.]

⁶⁵ [Doc. Istr. 251.]

⁶⁶ [Doc. Istr. 260.]

⁶⁷ [Si tratta in particolare dei docc. Isp. 7, 83, 94, 124, 179, 180, 189, 190, 340, 343 e 366.]

⁶⁸ [Doc. Istr. 264.]

⁶⁹ [Cfr. doc. istr. 217.]

⁷⁰ [Cfr. doc. istr. 259.]

⁷¹ [Docc. Istr. 262-263.]

⁷² [Doc. Istr. 239 cit.]

⁷³ [Doc. Istr. 250.]

⁷⁴ [Doc. Istr. 281.]

⁷⁵ [Doc. Istr. 282.]

⁷⁶ [Doc. Istr. 287.]

⁷⁷ [Doc. Istr. 290.]

⁷⁸ [Doc. istr. 291.]

⁷⁹ [Doc. Istr. 288.]

43. In data 9 marzo 2016⁸², sono stati sentiti in audizione finale innanzi al Collegio i rappresentanti della Lega Professionisti e delle società Infront, Sky, RTI e Mediaset Premium.

II. LE PARTI

a) Parti dell'intesa

44. La Lega Calcio è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A. La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A, del torneo di Coppa Italia, di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega, nonché di un c.d. evento "di coppa" (gara di Supercoppa di Lega). La Lega Calcio, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera k) dell'articolo 1, comma 3, del suo Statuto-Regolamento, la Lega Calcio è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza⁸³. Il fatturato realizzato dalla Lega nel 2015 è stato pari a euro 366.300.632.

45. Infront è una società con sede in Italia che risulta controllata indirettamente da Infront Sports & Media AG, società con sede in Svizzera acquisita da Dalian Wanda Group Co. Ltd.

Il Gruppo Infront Sports & Media è attivo a livello mondiale nell'ambito del *marketing* sportivo, offrendo gestione dei diritti media e pubblicitari, *sponsorship*, produzione, aggregazione e distribuzione di contenuti, *hostbroadcast*, organizzazione di eventi, consulenze di *marketing* sportivo, *online entertainment* e *hospitality*.

Infront Italy svolge il ruolo di *advisor* della Lega Calcio per la commercializzazione dei diritti tv e media dei campionati di calcio di serie A e B, Coppa Italia e Supercoppa di Lega, nonché la gestione *marketing* e *sponsoring* di diverse squadre di calcio della Serie A.

Nel 2014, Infront ha realizzato un fatturato in Italia pari a circa 241 milioni di euro.

46. RTI è la società del Gruppo Mediaset che detiene, tramite la società Elettronica Industriale S.p.A., cinque multiplex nazionali in tecnica DVB-T e fornisce i contenuti televisivi gratuiti a livello nazionale. Inoltre, RTI è fornitore del servizio di *pay-tv* "Mediaset Premium", attraverso la società da essa controllata Mediaset Premium S.p.A. e del servizio a pagamento via Internet "Infinity". RTI è la società che gestisce il patrimonio dei diritti televisivi per l'Italia del Gruppo Mediaset, svolgendo le attività di acquisizione, sviluppo e produzione dei diritti per lo sfruttamento televisivo nazionale sia in modalità *free* che in modalità *pay*.

RTI è controllata da Mediaset S.p.A. (che ne detiene l'intero capitale sociale), nel 2014 ha realizzato in Italia un fatturato di 2.008,8 milioni di euro e nel 2015 ha realizzato un fatturato pari a 1.566,9 milioni di euro⁸⁴.

47. Mediaset Premium è la società controllata da RTI, costituita il 31 luglio 2014 e operativa dal 1° dicembre 2014, cui è stato conferito il ramo d'azienda relativo all'omonima televisione a pagamento del gruppo Mediaset.

⁸⁰ [Docc. Istr. 196-197-200.]

⁸¹ [Doc. Istr. 260 cit.]

⁸² [Doc. Istr. 309.]

⁸³ [L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato "Natura e attribuzioni", prevede che la Lega: "a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo".]

⁸⁴ [Cfr. Bilancio consolidato 2015 di Mediaset S.p.A.]

Mediaset Premium è parte del presente procedimento in qualità di soggetto che ha acquisito il ramo d'azienda della *pay-tv* di RTI e gestisce i diritti relativi della televisione a pagamento acquistati da RTI. Pertanto, nel seguito tali soggetti saranno indicati anche congiuntamente come RTI/Mediaset Premium.

Mediaset Premium ha realizzato un fatturato pari a 55,64 milioni di euro nel 2014 e 640,9 milioni di euro nel 2015⁸⁵.

48. Sky è un operatore televisivo attivo nell'offerta di servizi di *pay-tv* nonché, negli ultimi anni, nell'offerta di servizi televisivi gratuiti. Sky è controllata dalla società britannica Sky Plc., appartenente al gruppo 21st Century Fox. Sky è il principale operatore televisivo a pagamento che offre i propri servizi attraverso la piattaforma satellitare (DTH) e la piattaforma *internet*. Sky è presente, altresì, nel mercato della televisione gratuita e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo attraverso la piattaforma digitale terrestre (DTT).

Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2015, Sky ha realizzato in Italia un fatturato di circa 2.776,4 milioni di euro.

b) Parti intervenienti

49. A.S. Roma è una società italiana attiva nell'ambito dello sport professionistico, in particolare gestendo l'omonima squadra di calcio con le connesse attività di compravendita di calciatori e di offerta di diritti di trasmissione audiovisiva delle manifestazioni calcistiche.

50. U.S. Sampdoria è una società italiana attiva nell'ambito dello sport professionistico, in particolare gestendo l'omonima squadra di calcio con le connesse attività di compravendita di calciatori e di offerta di diritti di trasmissione audiovisiva delle manifestazioni calcistiche.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

A) Il contesto normativo di riferimento: il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9

51. Il Decreto Legislativo n. 9/2008⁸⁶ (di seguito, anche "Decreto Melandri"), emanato in attuazione della Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106, ha introdotto la vendita collettiva dei diritti televisivi, disponendo che "*L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima*" e che "*l'esercizio dei diritti relativi ai singoli eventi spetta all'organizzatore della competizione medesima*" (articoli 3 e 4). Conseguentemente, la commercializzazione dei diritti è effettuata in forma centralizzata da parte dell'organizzatore della competizione (nel caso di specie, come anticipato, la Lega Calcio), il quale "*è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale [...]*" (articolo 7, comma 1).

52. Ai partecipanti a tali procedure competitive devono essere garantite condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. A tal fine, l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare apposite linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti medesimi, nonché di formazione dei relativi pacchetti in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive previste per l'assegnazione dei diritti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione (articolo 6, comma 1).

53. La verifica della conformità delle suddette linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri è demandata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per i profili di rispettiva competenza (articolo 6, comma 6). Inoltre, il decreto individua in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un generale potere di vigilanza sulla corretta applicazione del medesimo, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi (articolo 20).

54. L'articolo 11, comma 6, del predetto Decreto Melandri afferma che "*L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può sub-concedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.*"

55. In merito ai requisiti per il rilascio di deroghe al divieto di sub-licenza, l'articolo 19, comma 1, del Decreto Melandri, stabilisce, che, ferme restando le competenze generali e quelle previste dal Decreto Melandri, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

56. Nell'ambito del descritto quadro normativo, l'Autorità ha proceduto a valutare le Linee Guida deliberate dalla Lega con riferimento alla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018 nonché l'istanza di deroga al divieto di sub-licenza presentata dalla Lega in data 30 giugno 2014.

57. In particolare, con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni nazionali di calcio organizzate dalla Lega Calcio per le stagioni 2015/16, 2016/17, 2017/18, fra cui il Campionato di

⁸⁵ [Cfr. *Bilancio consolidato 2015 di Mediaset S.p.A.*]

⁸⁶ [G.U. 1° febbraio 2008 n. 27.]

Serie A, in data 11 febbraio 2014 la Lega Calcio ha presentato all'Autorità le Linee Guida predisposte ai sensi del Decreto Melandri (di seguito, anche "Linee Guida")⁸⁷.

58. Con specifico riferimento alle modalità di assegnazione, le Linee Guida prevedevano, *inter alia*, le seguenti regole:
i) per i pacchetti offerti in esclusiva, l'esperimento di una prima fase, consistente nella pubblicazione dell'invito ad offrire, nella presentazione di offerte in busta chiusa da parte dei soggetti interessati e nella formazione di una graduatoria sulla base del prezzo offerto. I competenti organi della Lega procedono per ogni pacchetto all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia offerto il prezzo più alto, purché superiore al prezzo minimo;

ii) nel caso in cui la prima procedura competitiva abbia esito negativo, la Lega può avviare una nuova procedura competitiva per l'intero sistema di diritti esclusivi⁸⁸ modificando i pacchetti e/o il prezzo minimo ("Nuova Procedura Competitiva"). In particolare, l'Invito ad Offrire prevedeva che la Lega Calcio potesse "*non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi A Pagamento posto in vendita*" secondo quanto previsto nei successivi paragrafi 2.4 e 4.5.5. dell'Invito ad Offrire⁸⁹;

iii) alternativamente, per ciascun singolo pacchetto per il quale non fosse raggiunto il prezzo minimo, la Lega Calcio avrebbe potuto avviare una seconda fase di gara (mediante la predisposizione di un nuovo invito ad offrire o l'avvio delle trattative private) per lo specifico pacchetto interessati ("Seconda Fase di Gara").

59. Con delibera del 9 aprile 2014⁹⁰, a seguito di un procedimento istruttorio che ha visto il coinvolgimento degli operatori presenti sul mercato attraverso una consultazione pubblica e delle successive integrazioni al testo presentate dalla Lega in data 20 e 25 marzo 2014, l'Autorità ha deliberato di approvare le predette Linee Guida, evidenziando che, alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti erano presentati nelle Linee Guida, non era possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei pacchetti alle previsioni del Decreto Melandri e ai principi concorrenziali. In particolare, l'Autorità ha rilevato che i criteri di formazione dei pacchetti sarebbero stati valutati una volta definiti nel dettaglio e trasmessi all'Autorità ad esito del processo di definizione. Pertanto, l'Autorità ha disposto che la Lega Calcio comunicasse i criteri di formazione dei pacchetti di diritti posti in commercializzazione non appena definiti e comunque, al fine di consentire la valutazione della effettiva conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto Melandri e ai principi concorrenziali, almeno trenta giorni prima della data di pubblicazione degli inviti ad offrire secondo le modalità di pubblicità stabilite dalle Linee Guida (punto *b*) del Provvedimento dell'Autorità del 9 aprile 2014 n. 24879).

60. In data 8 maggio 2014⁹¹, la Lega Calcio ha presentato un'istanza in cui richiedeva che l'Autorità revocasse o annullasse in autotutela il suddetto punto *b*) del Provvedimento dell'Autorità del 9 aprile 2014 n. 24879 e, al contempo, ha trasmesso i criteri di formazione dei pacchetti esclusivi relativi alle dirette a pagamento.

61. Con comunicazione del 14 maggio 2014⁹², l'Autorità evidenziava che l'indicazione contenuta nella lettera *b*) si era resa necessaria in quanto "*alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti*" erano stati "*presentati nelle Linee Guida*", non era stato "*possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali*", non potendo quindi essa assolvere ai compiti individuati dal Decreto Melandri, anche tenuto conto del mutamento delle dinamiche concorrenziali del settore – espressamente riconosciuto dalla Lega Calcio e richiamato nelle Linee Guida. In considerazione di ciò, l'Autorità ha deliberato il rigetto dell'istanza suddetta. Inoltre, permanendo "*non sufficientemente determinato il contenuto dei criteri per la formazione dei pacchetti*" , l'Autorità si "*riserva[va] di vigilare e di valutare le procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi...*".

62. Successivamente all'espletamento della gara, con comunicazione del 30 giugno 2014⁹³, integrata in data 8 luglio 2014⁹⁴ a seguito di una richiesta di informazioni degli Uffici del 1° luglio 2014⁹⁵, la Lega Calcio ha presentato un'istanza volta ad ottenere una deroga al divieto di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto Melandri, consentendo

⁸⁷

[http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/495/files/allegati/505/linee_guida_2015-2018.pdf]

⁸⁸ [Secondo quanto previsto nelle sezioni 2.1 e 2.2 dell'Invito ad Offrire i pacchetti A, B, C, D, E costituiscono l'insieme dei diritti esclusivi.]

⁸⁹ [Il punto 4.5.5 dell'Invito ad Offrire prevedeva che "ai sensi dell'art. 35 delle Linee Guida, la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei Pacchetti previsti dal presente Invito laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi esclusivi A Pagamento posto in vendita. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti Pacchetti non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà: a) di avviare una nuova procedura competitiva per i Pacchetti, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo; b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti Pacchetti, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo: b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i Pacchetti, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo, b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i Pacchetti, qualora non ne modifichi la composizione.";]

⁹⁰ [Cfr. Provvedimento dell'Autorità del 9 aprile 2014 n. 24879, caso SR21 - Lega calcio Serie a-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, in Boll. 19/2014.]

⁹¹ [Cfr. Doc. Istr. 158, All.1.]

⁹² [Cfr. Doc. Istr. 158, All. 2.]

⁹³ [Cfr. Doc. Istr. 152, All. 2.]

⁹⁴ [Cfr. Doc. Istr. 152, All. 4.]

⁹⁵ [Cfr. Doc. Istr. 152, All. 3.]

all'assegnatario RTI di concedere in sub-licenza a Sky i diritti audiovisivi relativi al pacchetto D che comprendeva 132 eventi sportivi disputati da 12 squadre del Campionato di Serie A, individuati secondo i criteri indicati nell'Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 19 maggio 2014.

63. Con provvedimento del 17 luglio 2014⁹⁶, l'Autorità ha deliberato di concedere la deroga al divieto di sub-licenza di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/08, nei termini e secondo le condizioni indicate nella richiesta della Lega Calcio del 30 giugno 2014 e successiva integrazione dell'8 luglio 2014, con riguardo al pacchetto D dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per le stagioni calcistiche 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

64. Nel predetto provvedimento, espressamente adottato senza pregiudicare un successivo intervento ai sensi della legge n. 287/90, nonché degli articoli 101 e 102 del TFUE, l'Autorità ha rilevato che, in base alle informazioni fornite dalla Lega Calcio in data 8 luglio 2014 e tenuto conto dell'esito della gara comunicato dalla stessa, la sub-licenza tra RTI e Sky, rispettivamente assegnatario e sub-licenziatario dei diritti audiovisivi oggetto dell'istanza, riguardava 132 eventi, di cui 110 concessi in esclusiva, mentre 22 sarebbero stati trasmessi anche sulle piattaforme di RTI non essendo concessi su base esclusiva. L'Autorità ha accolto l'istanza presentata dalla Lega, considerato che la sub-licenza avrebbe comportato la condivisione di una parte di eventi ricompresi nel pacchetto D i quali, pertanto, sarebbero stati visibili mediante due piattaforme concorrenti, con l'effetto di ampliare il bacino potenziale di utenti.

B) Il mercato rilevante ed i mercati collegati

65. Preliminarmente, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, non appare decisiva come nei casi di valutazione di comportamenti abusivi. Tale definizione risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale, essendo in particolare "funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività"⁹⁷.

B.1) Il mercato dei diritti televisivi sportivi

66. La condotta oggetto del presente procedimento riguarda una forma di coordinamento del comportamento di impresa, *sub specie* di intesa restrittiva della concorrenza, tenuta nell'ambito della procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018.

67. La trasmissione di eventi sportivi costituisce una delle principali componenti della programmazione televisiva in chiaro e a pagamento. In particolare, le specificità dei diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, quali gli eventi delle serie A e B e gli eventi di coppa, come la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega, nonché la UEFA Champions League e la Coppa UEFA, inducono a ritenere che questi costituiscano un mercato distinto, così come rilevato più volte nella prassi nazionale e comunitaria⁹⁸.

68. Tra i contenuti di natura sportiva, infatti, è possibile distinguere i diritti relativi ad eventi calcistici da quelli aventi ad oggetto altri sport, in considerazione della rilevanza e preminenza del calcio, contenuto altamente "motivante" per gli utenti. Dato il preponderante interesse suscitato dal gioco del calcio in Europa, gli eventi sportivi calcistici sono infatti in grado di ottenere un numero elevato di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per gli inserzionisti pubblicitari e per gli operatori di *pay-tv*, non altrimenti raggiungibile con altri programmi. Nella televisione a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione in chiaro il calcio attrae una particolare fascia demografica di pubblico, e quindi anche una maggiore pubblicità.

69. Inoltre, con specifico riferimento ai diritti audiovisivi relativi a contenuti calcistici, secondo la prassi comunitaria⁹⁹, i diritti di trasmissione degli eventi calcistici disputati regolarmente da squadre nazionali ogni anno per tutto l'anno, quali gli eventi dei Campionati di Serie A e B e di Coppa Italia, nonché della UEFA *Champions League* e della UEFA *Europa League*, costituiscono un mercato distinto. Tali diritti si differenziano dai diritti di trasmissione degli eventi calcistici che non si svolgono regolarmente (come i Mondiali di Calcio), in considerazione della diversa periodicità e durata che caratterizza le due tipologie di competizioni calcistiche, tale da limitare la sostituibilità tra le stesse nella composizione delle offerte televisive.

70. L'ambito geografico del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici che si svolgono regolarmente ogni anno e a cui partecipano squadre nazionali risulta essere nazionale, corrispondente al territorio italiano, in ragione di fattori culturali e di preferenze dei diversi pubblici nazionali. L'interesse suscitato dagli eventi calcistici appare infatti legato alla partecipazione delle squadre del proprio Paese ed alla trasmissione nella propria lingua madre. Inoltre, i diritti mediatici sugli eventi calcistici sono in genere venduti su base nazionale.

⁹⁶ [Cfr. Doc. Istr. 152, All. 5.]

⁹⁷ [Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2837, 1722 - *Logistica Internazionale*.]

⁹⁸ [Cfr. decisioni COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*, del 19 gennaio 2005 cit. e COMP/C.2-37398 *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, del 23 luglio 2003 cit. e provv. 7340 nonché provv. AGCM n. 24206 del 6 febbraio 2013, A418C - *Procedure selettive Lega Calcio 2010/2011 e 2011/2012*, in *Boll.* 7/2013 cit..]

⁹⁹ [*Ibidem*.]

71. I diritti in questione sono acquisiti principalmente dagli operatori di *pay-tv*. Più specificamente, le dirette degli incontri dei campionati nazionali (Serie A e Serie B) sono trasmesse esclusivamente in modalità a pagamento, gli incontri dei campionati internazionali sono trasmessi principalmente in modalità a pagamento con alcuni incontri trasmessi (anche) in chiaro, la Coppa Italia è normalmente trasmessa in chiaro.

72. Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene pertanto che il mercato rilevante ai fini del presente procedimento sia costituito dai diritti di trasmissione televisiva in Italia degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, rappresentati eminentemente dagli incontri delle serie A e B e di coppa (Coppa Italia e Supercoppa di Lega) nonché della UEFA *Champions League* e della UEFA *Europa League*.

73. Nella maggior parte dei Paesi europei si assiste all'utilizzazione di modelli di negoziazione e vendita centralizzata dei diritti audiovisivi degli eventi calcistici e le decisioni della Commissione Europea sulla UEFA *Champions League* (2003), sulla *Bundesliga* (2004) e sulla *Premier League* (2006) hanno riconosciuto la legittimità degli stessi¹⁰⁰. In ambito europeo, sono stati apportati alcuni correttivi al sistema di vendita centralizzata al fine di garantire la concorrenza tra operatori della comunicazione e consentire l'accesso al mercato anche a nuove imprese. Tali correttivi si riferiscono in particolare alla suddivisione in pacchetti che costituiscono insiemi dei diversi diritti oggetto di vendita, alla previsione per la vendita di procedure di gara trasparenti e non discriminatorie, al divieto per un unico operatore di acquistare tutti i pacchetti, alla fissazione di limiti temporali dei contratti di vendita.

74. Per quanto concerne il campionato di calcio di Serie A, nel triennio 2012-2015, antecedente alla vendita oggetto del presente procedimento, i diritti audiovisivi sono stati assegnati a Sky e RTI/Mediaset Premium ad ognuno in esclusiva per la piattaforma di riferimento ossia rispettivamente per il satellitare e per il digitale terrestre.

B.2) I mercati collegati al mercato rilevante: il mercato delle pay-tv e il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo

75. I diritti oggetto del mercato rilevante rivestono un ruolo centrale nella predisposizione dei palinsesti sia delle emittenti televisive in chiaro¹⁰¹ sia di quelle a pagamento (*pay-TV*)¹⁰². L'acquisizione di tali diritti è pertanto in grado di determinare effetti anche nei mercati della *pay tv* e della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.

76. Nella prassi della Commissione Europea e dell'Autorità, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, benché tra questi intercorrano collegamenti derivanti da relazioni orizzontali¹⁰³. Ciò principalmente in quanto i programmi e i contenuti a valore aggiunto, posto che sono legati alla trasmissione di eventi specifici, sportivi o mediatici, di particolare appetibilità per la clientela televisiva (c.d. diritti *premium*) tipicamente distribuiti attraverso la *pay tv*, non sono di norma sostituibili con i programmi e i contenuti trasmessi dai canali in chiaro¹⁰⁴. Sul punto, è necessario notare come i diritti sportivi della Serie A siano ricompresi, secondo i precedenti già citati, nell'ambito dei diritti *premium*.

77. Sotto il profilo geografico, sia il mercato della *pay-tv* che il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo hanno dimensione nazionale in considerazione del regime normativo e regolatorio, delle barriere linguistiche, di fattori culturali nonché in ragione del fatto che i diritti audiovisivi per i contenuti trasmessi attraverso il mezzo televisivo sono generalmente limitati al solo territorio nazionale.

78. Per quanto concerne il mercato italiano della *pay-tv*, secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l'anno 2013, Sky Italia detiene una quota di mercato in valore pari al 77,80%, mentre Mediaset Premium detiene una quota di mercato pari al 19,10%. La rimanente quota di mercato, pari al 3,20% del fatturato totale realizzato, è detenuto da diversi operatori di minore dimensione.

¹⁰⁰ [Cfr. *Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37.398 Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League) notificata con il numero C (2003) 2627 - (2003/778/CE)*; *decisione della Commissione del 19 gennaio 2005 in un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (ora articolo 101 TFUE) e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (COMP/C-2/37.214 Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco - Bundesliga) notificata con il numero C (2005) 78 - (2005/396/CE)*; *decisione della Commissione del 22 marzo 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, ora articolo 101 TFUE (Caso COMP/38.173 Vendita congiunta dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League), notificata con il numero C(2006) 868 - (2008/C 7/10).*]

¹⁰¹ [Emittenti che diffondono il segnale via etere a tutta l'utenza raggiungibile senza distinzione.]

¹⁰² [La fruizione della televisione a pagamento è subordinata all'utilizzo di specifici dispositivi (decoder o tessere) e al pagamento di un corrispettivo versato per la sottoscrizione di un abbonamento o per l'acquisto di un singolo evento.]

¹⁰³ [Cfr. *prov. dell'Autorità n. 15632 del 28 giugno 2006, A362 - Diritti calcistici*, in *Boll. n. 26/06, Provvedimento n. 24206 del 6 febbraio 2013, A418C - Procedure selettive Lega calcio 2010/11 e 2011/12*, e le decisioni della Commissione Europea relative ai casi *COMP/M.5121, Newscorp/Premiere*; *COMP/M.4504, SFR/Télé2 France*; *COMP/M.4204, Cinven/UPC France*; *COMP/M.3411, UGC/Noos*; e *COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù*.]

¹⁰⁴ [Ad esempio, nel caso dei diritti audiovisivi calcistici dei Campionati, le emittenti *pay* trasmettono solitamente le gare in diretta, mentre le televisioni in chiaro diffondono soltanto gli highlights in differita.]

79. In ordine al mercato italiano della raccolta pubblicitaria televisiva, si rileva che RTI detiene una quota di mercato pari al 53%. Sky rappresenta il terzo operatore con una quota del 6% ed è preceduta da RAI con una quota di mercato del 19%¹⁰⁵.

C) Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento

80. La documentazione acquisita agli atti fornisce elementi probatori che confermano l'ipotesi istruttoria circa la sussistenza di un accordo spartitorio sull'assegnazione dei pacchetti A, B e D, intercorrente fra la Lega Calcio, Infront, RTI/Mediaset Premium e Sky, che ha portato ad un'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2015-2018 diversa da quella che sarebbe dovuta discendere dal corretto svolgimento delle procedure competitive per l'assegnazione dei diritti in questione.

81. Di seguito, per facilitare la trattazione delle tematiche rilevanti, le principali evidenze acquisite verranno descritte raggruppandole con riferimento: a) allo svolgimento della gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018; b) al connesso accordo di sub-licenza fra Sky e RTI/Mediaset Premium e il successivo accordo di manleva stipulato fra i predetti operatori e la Lega.

82. Nell'illustrazione dei documenti, sarà data rilevanza all'indicazione cronologica dei fatti riportati negli stessi al fine di poter inquadrare il contesto collusivo in cui si è venuta a realizzare la spartizione dell'assegnazione dei diritti audiovisivi 2015-2018 e la posizione ricoperta dalle diverse parti del procedimento.

Lo svolgimento della procedura per l'assegnazione dei diritti audiovisivi

83. Il 16 maggio 2014, l'assemblea di Lega procede alla discussione e successiva approvazione dell'invito a presentare offerte per i diritti audiovisivi 2015-2018. Dalla lettura del verbale della predetta assemblea¹⁰⁶, emerge l'interpretazione della Lega secondo cui l'Autorità avrebbe integralmente avallato le Linee Guida sui Diritti audiovisivi 2015-2018, nonostante il contenuto del provvedimento del 9 aprile 2014¹⁰⁷, nonché la successiva comunicazione trasmessa dall'Autorità alla Lega in data 14 maggio 2014 in cui si ribadiva la genericità delle informazioni in merito alla composizione dei pacchetti¹⁰⁸.

84. In data 19 maggio 2014, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea di Lega, si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale di quest'ultima dell'invito a presentare offerte, con scadenza alle ore 12:00 del 5 giugno 2014. Il contenuto dei "Pacchetti Esclusivi"¹⁰⁹ oggetto dell'invito a presentare offerte è stato elaborato dalla Lega Professionisti nei seguenti termini:

- Pacchetto A: diritti per le piattaforme satellitare (DTH), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV relativi a 8 società sportive di maggior interesse per un totale di 248 eventi (65% del numero degli eventi)¹¹⁰;
- Pacchetto B: diritti per le piattaforme digitale terrestre (DTT), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV per i medesimi eventi del pacchetto A¹¹¹;
- Pacchetto C: diritti accessori (come, ad esempio, interviste e immagini dagli spogliatoi) al pacchetto A o B¹¹²;
- Pacchetto D: esclusiva per prodotto in tutte le piattaforme per i rimanenti eventi disputati dalle squadre con minor seguito e da una squadra di maggior seguito (132 match corrispondenti al 35% degli eventi)¹¹³;
- Pacchetto E: 3 match a scelta tra quelli disputati la Domenica alle 15.00 da trasmettere tramite piattaforma Internet¹¹⁴.

¹⁰⁵ [Fonte: elaborazioni degli Uffici su dati pubblicati nella Relazione Annuale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anno 2014.]

¹⁰⁶ [Cfr. Doc. ISP.18 -Verbale assemblea Lega - 16 maggio 2014, pag. 2.]

¹⁰⁷ [Cfr. Provvedimento dell'Autorità del 9 aprile 2014 n. 24879, caso SR21 - Lega calcio Serie a-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, in Boll. 19/2014 cit.]

¹⁰⁸ [Come illustrato in premessa, in tale comunicazione, (cfr. Doc. Istr. 158, All. 2) l'Autorità evidenziava che l'indicazione contenuta nella lettera b) si era resa necessaria in quanto "alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida", non era "possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali", non potendo quindi essa assolvere ai compiti individuati dal d.lgs. 9/2008, anche tenuto conto del mutamento delle dinamiche concorrenziali del settore - espressamente riconosciuto anche dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e richiamato nelle Linee Guida. In considerazione di ciò, l'Autorità ha deliberato il rigetto dell'istanza suddetta.]

¹⁰⁹ [Cfr. Sezione 2.1 dell'Invito a presentare offerte pubblicato sul sito istituzionale della Lega e disponibile sul link http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/496/files/allegati/506/iao_2015-2018.pdf. (vedi anche Doc. Istr. 310).]

¹¹⁰ [Prezzo minimo di offerta di: euro 273.000.0000 per il 2015/2016; euro 274.000.000 per il 2016/2017; euro 275.000.000 per il 2017/2018.]

¹¹¹ [Prezzo minimo di offerta di: 273.000.0000 per il 2015/2016; euro 274.000.000 per il 2016/2017; euro 275.000.000 per il 2017/2018]

¹¹² [Prezzo minimo di offerta di: euro 66.000.0000 per il 2015/2016; euro 67.000.000 per il 2016/2017; euro 68.000.000 per il 2017/2018]

¹¹³ [Prezzo minimo di offerta di: euro 234.000.0000 per il 2015/2016; euro 235.000.000 per il 2016/2017; euro 236.000.000 per il 2017/2018]

¹¹⁴ [Prezzo minimo di offerta di: euro 108.000.0000 per il 2015/2016; euro 109.000.000 per il 2016/2017; euro 110.000.000 per il 2017/2018]

85. Alla data di scadenza del bando (5 giugno 2014), sono presentate offerte per i diversi pacchetti da parte di Sky, e della società Fox appartenente al medesimo gruppo, di RTI/Mediaset Premium e di Eurosport. La Lega alle ore 12.45 del 5 giugno 2014 procede all'apertura delle buste¹¹⁵. Come si avrà modo di illustrare in seguito, la Lega procederà all'assegnazione dei Pacchetti in data 26 giugno 2014, in sede di chiusura dell'assemblea aperta in data 23 giugno 2014.

86. Di seguito si riportano le offerte presentate.

- Le offerte di Sky sono relative ai pacchetti A, B, C e D¹¹⁶;
 - Le offerte di Fox sono relative ai pacchetti A, B, C e D¹¹⁷;
 - Le offerte di RTI/Mediaset Premium sono relative rispettivamente al pacchetto A, B e al pacchetto D¹¹⁸.
- Per il pacchetto B, RTI/Mediaset Premium ha presentato due offerte, l'offerta incondizionata B1 e l'offerta condizionata B2.

Le offerte condizionate formulate da RTI/Mediaset Premium sono state subordinate alle seguenti condizioni:

1. l'offerta per il pacchetto A è condizionata al fatto che RTI/Mediaset Premium non sia aggiudicataria del pacchetto B¹¹⁹;
 2. l'offerta B2 è condizionata alla mancata aggiudicazione del pacchetto A¹²⁰;
 3. l'offerta per il pacchetto D è condizionata all'aggiudicazione del pacchetto A o del pacchetto B¹²¹.
- L'offerta di Eurosport è formulata soltanto per il pacchetto D¹²².

87. Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le offerte presentate dai soggetti che hanno dato seguito all'invito ad offrire per i pacchetti A, B e D, con il relativo importo economico. I pacchetti C e E non sono stati assegnati perché non risultavano pervenute offerte.

Tabella 1.1

Pacchetto A - Satellitare e altre piattaforme (248 eventi)		
1	Sky	Euro 355.000.000 (2015/16) Euro 357.000.000 (2016/17) Euro 359.000.000 (2017/18)
2	RTI/Mediaset Premium (offerta condizionata) ¹²³	Euro 350.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018
3	FOX	Euro 274.000.000 (2015/16) Euro 275.000.000 (2016/17) Euro 276.000.000 (2017/18)

Tabella 1.2

Pacchetto B - Digitale terrestre e altre piattaforme (248 eventi)		
1	RTI/Mediaset Premium (offerta B2 condizionata) ¹²⁴	Euro 540.000.000 (2015/16) Euro 544.000.000 (2016/17) Euro 548.000.000 (2017/18)
2	Sky	Euro 420.000.000 (2015/16) Euro 422.000.000 (2016/17)

¹¹⁵ [Cfr. Doc. ISP.5, pag. 51.]

¹¹⁶ [Doc. ISP.9.]

¹¹⁷ [Doc. ISP.10.]

¹¹⁸ [Cfr. Doc. ISP.7.]

¹¹⁹ [Nell'offerta presentata, si legge quanto segue: "L'efficacia della presente offerta è espressamente condizionata al fatto che la scrivente società non sia aggiudicataria ed assegnataria del Pacchetto B, per il quale è stata presentata separata offerta. Pertanto in caso di aggiudicazione ed assegnazione alla scrivente società del pacchetto B, la presente offerta sarà priva di efficacia".]

¹²⁰ [Nell'offerta relativa al pacchetto B presentata da RTI/Mediaset Premium, si legge quanto segue: "L'efficacia della presente offerta è espressamente condizionata al fatto che nessun soggetto si aggiudichi il pacchetto A. Pertanto, in caso di aggiudicazione ed assegnazione di tale pacchetto A, la presente offerta sarà priva di efficacia".]

¹²¹ [In particolare, per quanto concerne il pacchetto D, "l'efficacia della presente offerta è espressamente condizionata al fatto che la scrivente società sia anche aggiudicataria ed assegnataria del Pacchetto B o del Pacchetto A, per ciascuno dei quali è stata presentata separata offerta. Pertanto, in caso di mancata aggiudicazione ed assegnazione alla scrivente società del pacchetto B o del pacchetto A, la presente offerta sarà priva di efficacia".]

¹²² [Cfr. Doc. ISP.8.]

¹²³ [Offerta condizionata alla mancata aggiudicazione del pacchetto B.]

¹²⁴ [Offerta condizionata alla mancata aggiudicazione del pacchetto A.]

	Euro 424.000.000 (2017/18)
3 FOX	Euro 400.000.000 (2015/16) Euro 401.000.000 (2016/17) Euro 402.000.000 (2017/18)
4 RTI/Mediaset Premium (offerta B1 non condizionata)	Euro 275.000.000 (2015/16) Euro 280.000.000 (2016/17) Euro 285.000.000 (2017/18)

Tabella 1.3

Pacchetto D - Esclusiva per prodotto (tutte le piattaforme, 132 eventi)

1 RTI (offerta condizionata) ¹²⁵	Euro 301.000.000 (2015/16) Euro 306.000.000 (2016/17) Euro 311.000.000 (2017/18)
2 Fox	Euro 180.000.000 (2015/16) (Inferiore al minimo) Euro 181.000.000 (2016/17) (Inferiore al minimo) Euro 182.000.000 (2017/18) (Inferiore al minimo)
3 Sky	Euro 150.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018 (Inferiore al minimo)
4 Eurosport	Euro 140.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018 (Inferiore al minimo)

88. La Lega e l'advisor Infront ritenevano che, pur risultando superiori alla base d'asta, le offerte presentate in data 5 giugno 2014 sollevavano alcune problematiche interpretative e applicative, in relazione: a) alla presentazione delle offerte più elevate per entrambi i pacchetti A e B da parte di un solo operatore (Sky); b) al carattere condizionato delle offerte presentate in data dall'operatore concorrente (RTI/Mediaset Premium).

89. Ciò emerge dalla scelta della Lega di non procedere all'assegnazione dei pacchetti sulla base delle offerte ricevute, ma di richiedere un parere ad un consulente privato, il Prof. [omissis], sulla soluzione operativa da seguire in merito alle due predette questioni.

90. In particolare, sulla base di quanto indicato nel verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, il 19 giugno, la Lega richiede al Prof. [omissis]^(*) un parere circa la possibilità di assegnare legittimamente i pacchetti A e B allo stesso operatore e circa la legittimità delle condizioni apposte da RTI/Mediaset Premium alle proprie offerte¹²⁶. Dalla lettura del verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, emerge che il testo del parere è stato distribuito ai presenti all'assemblea e che il Professor [omissis], presente in assemblea ne illustra il contenuto¹²⁷. In base al parere reso, l'assegnazione dei pacchetti A e B allo stesso operatore non sarebbe legittima, mentre sarebbe legittima l'apposizione di condizioni a tre delle quattro offerte presentate da RTI¹²⁸.

91. Infront supporta la soluzione di non procedere all'assegnazione dei pacchetti A e B a Sky come emerge dai contatti con le squadre di calcio, ove si sottolinea che "questa è l'indicazione dell'advisor"¹²⁹.

92. In data 23 giugno 2014¹³⁰, Sky notifica una diffida alla Lega ove essa rappresenta di aver "appreso dalla stampa che la Lega sarebbe intenzionata a valutare le offerte ricevute sulla base dei seguenti criteri: (i) divieto di

¹²⁵ [Offerta condizionata all'ottenimento di A o B.]

(*) [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]

¹²⁶ [Cfr. Doc. ISP. 5 contenente il verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014.]

¹²⁷ ["Il Prof. [omissis], su invito del Presidente dell'assemblea, illustra ai presenti il parere già distribuito in cartella ai presenti". Cfr. Doc. ISP. 5 contenente il verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, pag. 8 cit.]

¹²⁸ [Il testo integrale del parere è allegato al Doc. Istr 105 - Verbale Audizione LNP.]

¹²⁹ [Cfr. Doc. ISP.40 - Email con oggetto "per [omissis/Cagliari]" avente ad oggetto una mail del 25 giugno 2014 ore 15.25 di [omissis/Infront] con cui viene inoltrata ai colleghi interni e ai legali esterni una risposta fornita a [omissis] (Cagliari) sulle criticità dell'assegnazione dei pacchetti A e B a Sky. ("Come segnalato dalle stesse autorità, l'acquisizione di entrambi i pacchetti A e B produrrebbe inevitabilmente il formarsi di una posizione dominante nel mercato, che, contrariamente a quello che dici tu, è quello della Pay TV a pagamento, in Sky ha da sempre, come riconosciuto dall'AGCM e dall'AGCom, una posizione dominante. In ogni caso questa è l'indicazione dell'advisor fermo restando che decide solo ed esclusivamente l'assemblea che è sovrana cui potrai rivolgere le tue osservazioni").]

¹³⁰ [Si riporta il testo integrale dell'"Atto di intimazione e diffida" di Sky (Cfr. doc. ISP. 124) "...premesso che:

a. in data 19.5.2014, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ("Lega") ha emesso un Invito a presentare offerte per l'assegnazione dei diritti audiovisivi sulle stagioni 2015-2018 del campionato di calcio Serie A ("Invito").

b. L'Invito richiama le Linee guida per la vendita centralizzata dei medesimi diritti, pubblicate dalla Lega in data 19.5.2014 ("Linee Guida").

assegnazione dei pacchetti A e B allo stesso soggetto; (ii) ammissibilità di offerte condizionate e non autonome per ciascun pacchetto; (iii) divieto di accettazione di offerte inferiori al prezzo minimo fissato nell'Invito per ciascun pacchetto". Sulla base di tali premesse viene intimato alla Lega tra l'altro "di rispettare le regole di aggiudicazione previste dalle Linee Guida e dall'Invito". Dalla lettura del verbale dell'assemblea del 23-26 giugno 2014, emerge che i presenti all'assemblea sono a conoscenza del contenuto della diffida in quanto è Infront ad illustrare il contenuto della stessa¹³¹.

93. L'assemblea nel corso della quale è stata deliberata l'assegnazione ha avuto inizio in data 23 giugno 2014 - a due settimane dall'apertura delle buste contenenti le offerte - e si caratterizza per ripetute sospensioni, prolungandosi per tre giorni sino alla notte del 26 giugno.

94. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti elementi che indicano l'esistenza di opinioni di singole società difformi dalla soluzione che discende dalla lettura del parere e da quanto proposto da Lega e Infront come evincibile anche da alcuni documenti ispettivi. In particolare, in un appunto relativo all'assemblea di Lega del 23-26 giugno 2014, il rappresentante della Roma esprime "perplexità" sulle offerte condizionate e sull'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky, prospettando anche la soluzione di una nuova procedura competitiva sui pacchetti rimasti invenduti (C, D e E)¹³². Il rappresentante legale della Juventus rileva che "abbiamo una terza strada: rifacciamolo"¹³³.

95. Nel corso delle audizioni istruttorie svolte dagli Uffici con le società sportive che hanno partecipato all'assemblea¹³⁴ che doveva procedere all'assegnazione prima del 26 giugno 2014, data di scadenza della validità delle offerte presentate¹³⁵, è stata confermata l'esistenza di opinioni dissenzianti circa la soluzione proposta da Infront e dalla Lega Professionisti Serie A contraria ad un'assegnazione congiunta dei pacchetti A e B a Sky così come sarebbe discesa dal contenuto delle offerte formulate.

96. Roma e Juventus hanno rappresentato che l'ipotesi di assegnazione proposta in sede di assemblea da parte di Lega e Infront non seguiva immediatamente l'esito dell'apertura delle buste e il criterio di un'assegnazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa¹³⁶.

97. La Juventus in particolare ha rappresentato che era giuridicamente perseguibile l'opzione di assegnare entrambi i pacchetti A e B ad un solo soggetto. Inoltre, la Juventus riteneva che le offerte condizionate non erano ammissibili. Su quest'ultimo punto, benché il bando non le escludesse esplicitamente, le offerte erano una manifestazione di un'accettazione condizionata rispetto al contenuto dell'invito ad offrire e quindi, in quanto difformi da quest'ultimo, tali offerte non erano accettabili¹³⁷.

c. Sky Italia S.r.l. ("Sky") ha appreso dalla stampa che la Lega sarebbe intenzionata a valutare le offerte ricevute sulla base dei seguenti criteri:

(i) divieto di assegnazione dei pacchetti A e B allo stesso soggetto;

(ii) ammissibilità di offerte condizionate e non autonome per ciascun pacchetto;

(iii) divieto di accettazione di offerte inferiori al prezzo minimo fissato nell'Invito per ciascun pacchetto.

d. Si tratta di criteri arbitrari e contrari alle regole di gara fissate nell'Invito, nelle Linee Guida e nel D. Lgs. 9.1.2008, n. 9, come peraltro confermato dalla Lega stessa nei chiarimenti forniti su richiesta dei partecipanti.

e. La Lega non detiene alcuna competenza sull'applicazione delle regole di concorrenza o della normativa del settore radiotelevisivo.

f. La Lega è un'intesa secondo l'art. 101 TFUE e detiene una posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, che le impone la speciale responsabilità di non abusare del proprio potere di mercato e di non compromettere, con il suo comportamento, lo svolgimento di una concorrenza corretta nei mercati a valle.

g. Pertanto la Lega non può estromettere offerte dalla gara, se non in casi previamente definiti in maniera trasparente da regole di gara elaborate in conformità alle indicazioni dell'AGCM e contenute nelle Linee Guida e nell'Invito.

h. Se applicasse anche uno solo degli indicati criteri illeciti nell'aggiudicazione dei diritti audiovisivi oggetto dell'Invito, la Lega violerebbe gli artt. 101-102 TFUE, le norme e gli obblighi di "assoluta equità, trasparenza e non discriminazione" ex D. Lgs. 9.1.2008, n. 9 e varie altre disposizioni normative, causando un danno molto grave a Sky.

i. Inoltre, secondo quanto risulta dalla stampa, la Lega e i suoi consulenti avrebbero indebitamente diffuso la notizia che i suddetti criteri sarebbero previsti dalle Linee guida o dall'Invito, sulla base di considerazioni non rese pubbliche.

j. La diffusione di informazioni false e contrastanti con le regole applicabili è idonea a influenzare indebitamente il processo di valutazione delle offerte.

Tutto ciò premesso, Sky Italia S.r.l., come sopra rappresentata,

1. intima alla Lega di cessare le condotte sopra descritte e di rispettare le regole di aggiudicazione previste dalle Linee Guida e dall'Invito;

2. intima alla Lega e ai suoi consulenti di astenersi dal diffondere qualsiasi informazione falsa o inesatta in merito al regolamento di gara;

3. si riserva di esercitare ogni azione idonea a tutelare i suoi diritti in qualsiasi sede competente e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna, inclusa la sospensione di qualsiasi pagamento conseguente ad aggiudicazioni da considerarsi nulle a tutti gli effetti".]

¹³¹ [Cfr. Doc. ISP. 5 contenente il verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, pag. 8 cit. "[omissis/Infront], su invito del Presidente dell'Assemblea, illustra ai presenti la situazione della procedura competitiva a partire dall'Invito ad offrire fino alla diffida notificata stamattina da Sky alla Lega [sottolineatura aggiunta]."]

¹³² [Cfr. doc. ISP.15 - Appunto Assemblea di Lega, pag. 4.]

¹³³ [Cfr. doc. ISP.15 - Appunto Assemblea di Lega, pag. 8.]

¹³⁴ [Cfr. doc. istr. 78 - Verbale audizione Fiorentina.]

¹³⁵ [Cfr. doc. istr. 147 - Verbale audizione Napoli.]

¹³⁶ [Cfr. docc. istr. 73 - Verbale audizione Juventus e 90 - Verbale audizione Roma.]

¹³⁷ [Cfr. docc. istr. 73 - Verbale audizione Juventus cit., pag. 2.]

98. Rispetto alla possibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky e di procedere ad una "seconda fase di gara" soltanto per il pacchetto D, come previsto dalle Linee Guida, in considerazione di offerte al di sotto della soglia minima e di un'unica offerta presentata da RTI/Mediaset Premium al di sopra della soglia, ma condizionata, il Napoli ha rappresentato che tale possibilità non era stata presa in considerazione anche se astrattamente percorribile¹³⁸ in quanto alcuni club avrebbero rischiato di perdere risorse economiche necessarie per la propria attività¹³⁹.

99. All'assemblea, iniziata il 23 giugno 2014, risulta partecipare anche Infront che, nel raggiungimento di un accordo tra Lega, Sky e RTI/Mediaset, risulta aver svolto un ruolo di mediazione nella persona di [omissis/Infront]. In sede di assemblea, è quest'ultimo a riferire che "le riunioni di ieri non sono state sufficienti a dirimere tutti i dubbi sull'assegnabilità o meno dei diritti che sono stati oggetto delle offerte pervenute e chiede di utilizzare tutto il tempo ancora sussistente fino al termine decadenziale delle offerte di domani 25 giugno 2014".

A seguito delle difficoltà emerse per raggiungere una posizione chiara e condivisa sull'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per le stagioni 2015-2018 "L'Assemblea all'unanimità dei (21) presenti, riservatasi ogni decisione sulle contro-diffide, delibera di sospendere i lavori e di aggiornarsi [...] al fine di consentire alle società di consultarsi ancora tra loro e con i propri legali e consulenti sui temi oggi dibattuti"¹⁴⁰.

100. Il giorno 26 giugno alle ore 14.00 riprendono i lavori dell'assemblea. Oltre alle società, continua ad essere presente Infront con i propri legali. Nel verbale "Si da atto che dalle ore 14:00 alle ore 22:00 i rappresentanti delle società si riuniscono informalmente per proseguire le consultazioni con Infront e con i propri consulenti".

101. Alla riapertura dell'Assemblea, alle ore 22.00, si procede quindi alla votazione e all'assegnazione dei diritti audiovisivi con la maggioranza delle squadre partecipanti all'assemblea e l'astensione della Fiorentina ("Si apre il dibattito tra i presenti, al termine del quale, sentito il parere favorevole di Infront ed essendo le ore 22 e 15, l'Assemblea, presenti o validamente rappresentate 23 società chiamate per appello nominale, con voti 22 voti favorevoli e l'astensione della società Fiorentina, preso atto che sono pervenute le seguenti offerte [...], delibera: [...]

- di assegnare il Pacchetto A Sky Italia che ha presentato l'offerta valida più alta pari ad Euro 355.000.000 oltre IVA per la stagione sportiva 2015-2016, Euro 357.000.000 oltre IVA per la stagione sportiva 2016-17 ed Euro 359.000.000 oltre IVA per la stagione sportiva 2017-18;

- di assegnare il Pacchetto B a RTI che ha presentato l'unica offerta valida di Euro 275.000.000.000 per la stagione sportiva 2015-16, Euro 280.000.000 oltre IVA per la stagione sportiva 2016-17 ed Euro 285.000.000 milioni oltre IVA per la stagione sportiva 2017-18¹⁴¹;

- di assegnare il pacchetto D a RTI con l'offerta valida più alta di Euro 301.000.000 per la stagione sportiva 2015-16, Euro 306.000.000 oltre IVA per la stagione sportiva 2016-17 ed Euro 311.000.000 per la stagione 2017-18, prestando fin d'ora, al fine di tutelare il consumatore finale facilitandolo nell'impiego della tecnologia da utilizzarsi per la visione delle gare, il proprio assenso alla concessione da parte del licenziatario della sub-licenza a Sky Italia sui diritti acquisiti che diverrà comunque efficace ad ottenimento, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della deroga prevista dall'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 9/08, formulando la relativa istanza entro quattordici giorni dal ricevimento della eventuale richiesta da parte del licenziatario, ponendo in essere i propri migliori sforzi per ottenerne l'accoglimento")¹⁴².

102. L'advisor Infront – che detiene un interesse economico diretto circa l'esito dell'assegnazione dei diritti¹⁴³ – svolge un ruolo decisivo in relazione alla promozione della soluzione negoziale tra le Parti che, di fatto, è poi sancita dalla delibera della Lega.

In particolare, Infront, nell'interlocuzione con i presidenti delle squadre di calcio precedente all'assemblea del 23-26 giugno 2014, in diverse occasioni sostiene la tesi dell'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky. Oltre che dai descritti passaggi del verbale di assemblea del 23-26 giugno, ciò emerge da una comunicazione via mail intercorsa tra Infront ed il Presidente del Cagliari ("Come segnalato dalle stesse autorità, l'acquisizione di entrambi i pacchetti A e B

¹³⁸ [Nello specifico, come illustrato in precedenza (vedi supra paragrafo 58), la Lega Calcio aveva la facoltà di avviare una "seconda fase di gara" per i singoli pacchetti per il quale non fosse stato raggiunto il prezzo minimo.]

¹³⁹ [Cfr. doc. istr. 147 - Verbale audizione Napoli.]

¹⁴⁰ [Cfr. Doc. Esp. 5.]

¹⁴¹ [Si tratta dell'offerta non condizionata per il pacchetto B che RTI/Mediaset Premium aveva proposto.]

¹⁴² [Cfr. Doc. Esp. 5 cit.]

¹⁴³ [Cfr. doc. istr. 131, contenente il contratto fra Lega e Infront del 29 aprile 2014 In particolare, nei paragrafi da 62 a 69, è disciplinata un'"Obbligazione di risultato" in base alla quale (paragrafo 62) "Infront [...] si obbliga a che il Ricavato totale sia pari all'importo di [omissis] oltre iva il Primo Triennio e, in caso di rinnovo automatico ai sensi di quanto previsto al paragrafo 95, il Ricavato Totale sia pari all'importo [omissis] oltre Iva per il secondo triennio". (Paragrafo 63). "In caso contrario, e cioè in caso di mancato raggiungimento dell'obbligazione di risultato, Infront dovrà integrare il Ricavato totale corrispondendo alla LNPA [la Lega] la differenza tra l'obbligazione di risultato prevista a carico di Infront e il totale dei corrispettivi indicati nei contratti di licenza e negli altri atti dispositivi di Diritti Audiovisivi e di quant'altro indicato nel successivo paragrafo 64, primo comma". Nei paragrafi dedicati al "Corrispettivo" (paragrafo 96), alla "Quantificazione del corrispettivo" (paragrafi da 97 a 100) e al "Pagamento del corrispettivo" (paragrafi da 101 a 105), il corrispettivo versato dalla Lega, il riconoscimento di determinati bonus, di cui uno legato alla permanenza di [omissis] nella carica di amministratore delegato di Infront (paragrafo 99) e l'effettivo incasso dello stesso da parte di Infront è strettamente connesso a quanto riconosciuto alla Lega dai licenziatari e da quanto dalla stessa effettivamente incassato dagli stessi.]

produrrebbe inevitabilmente il formarsi di una posizione dominante nel mercato, che, contrariamente a quello che dici tu, è quello della Pay TV a pagamento, in cui Sky ha da sempre, come riconosciuto dall'AGCM e dall'AGCom, una posizione dominante. In ogni caso questa è l'indicazione dell'advisor fermo restando che decide solo ed esclusivamente l'assemblea che è sovrana cui potrai rivolgere le tue osservazioni")¹⁴⁴.

103. Inoltre, nella mattina del 26 giugno 2014, quando si riunisce l'assemblea, il rappresentante di Infront ([omissis]) "chiama telefonicamente l'Amministratore Delegato di Sky [omissis] per comunicare come avrebbe proceduto nelle assegnazioni la Lega: A a Sky, B a RTI/Mediaset Premium e D a RTI/Mediaset Premium. In tale telefonata viene indicata la disponibilità di RTI/Mediaset Premium di sub-licenziare tale ultimo pacchetto a Sky, indicando anche la disponibilità della Lega a procedere a richiedere le necessarie autorizzazioni ai sensi del Decreto Melandri"¹⁴⁵.

RTI/Mediaset Premium

104. Ancor prima della presentazione delle offerte per i singoli pacchetti dei diritti audiovisivi 2015-2018 della Serie A effettuata in data 5 giugno 2014, in seno a RTI/Mediaset Premium, emerge la posizione secondo cui i pacchetti A e B non possono essere assegnati ad un solo operatore – e, in particolare, a Sky – in considerazione della posizione dominante che essa detiene nell'ambito del mercato della Pay-TV¹⁴⁶.

105. Accanto ad iniziative legali di risposta alla diffida di Sky notificata alla Lega, che si sono concretizzate nella contro-diffida del 23 giugno 2014 e di cui si dirà *infra*, all'interno di RTI/Mediaset Premium, successivamente alla data del 5 giugno 2014, data di presentazione delle offerte alla Lega, si prospettano diverse strade, fra cui procedere ad un accordo con cui rendere disponibile a Sky il pacchetto D.

106. In particolare, in alcune presentazioni precedenti all'assegnazione dei diritti e successive all'apertura delle buste avvenuta in data 5 giugno 2014, elaborate in data 10 giugno 2014, secondo quanto rappresentato dalla stessa RTI/Mediaset Premium, vengono presi in considerazione due possibili scenari che non escono "automaticamente dalle offerte presentate e andrebbe[ro] negoziata[e] con Sky/Mediaset"¹⁴⁷.

107. In alcune comunicazioni interne del 6 e 7 giugno 2014, viene prospettata la possibilità che RTI/Mediaset Premium, con l'avallo della Lega, risulti assegnataria dei pacchetti A o B insieme a D, al fine di negoziare nei confronti di Sky con maggior forza¹⁴⁸. Tale soluzione sarebbe stata condivisa da Infront che avrebbe promosso la trattativa nei confronti di Sky, prospettando mediazioni per il pacchetto D ("Oggi sentita la proposta di [omissis] [Infront] (B+D a noi a 586, con mediazioni da trovare sul pacchetto D con Sky) l'aggiungerei, ma la vedo più difficile da accettare da

¹⁴⁴ [Cfr. Doc. ISP.40 - Email con oggetto "per [omissis/Cagliari]" avente ad oggetto una mail del 25 giugno 2014 ore 15.25 di [omissis/Infront] con cui viene inoltrata ai colleghi interni e ai legali esterni una risposta fornita a [omissis] (Cagliari) sull'eventuale assegnazione dei pacchetti A e B a Sky.]

¹⁴⁵ [Cfr. doc. Istr. 135 - Verbale di audizione di Sky.]

¹⁴⁶ [Cfr. docc. ISP.420 - bando 15-18 appunti.docx che riporta la data del 21 maggio 2014; ISP.421 - domande bando.docx che riporta la data del 29 maggio 2014; ISP.489 - I risposte domande calcio.msg contenente una mail del 27 maggio 2014.

Cfr. anche doc. ISP.389 - Draft di nota su acquisto diritti calcio da parte di Sky. Il documento rappresenta un appunto su "Acquisto di diritti Calcio premium in DTT da parte di Sky: violazioni di norme imperative". Nella nota si rappresenta che "con l'accaparramento dei diritti calcio (core premium) sul DTT, in aggiunta a quelli sul DTH, Sky rafforza ulteriormente la sua posizione dominante sul mercato distinto della pay TV, con probabile esclusione dal mercato dell'unico concorrente effettivo. Il rafforzamento di posizione dominante, con mezzi idonei ad escludere un effettivo concorrente, è comportamento vietato da norme di ordine pubblico:

(i) L'art. 102 TFUE (norma antitrust che vieta l'abuso di posizione dominante); (ii) L'art. 43 TUSMAR e libera AGCOM 646/06/CONS (norme di tutela del pluralismo, che vietano la costituzione e rafforzamento di posizioni dominanti nei "singoli mercati rilevanti"); (iii) L'articolo 9 della Legge Melandri (che stabilisce per i diritti la no single buyer rule, da interpretarsi alla luce del divieto di costituzione e di rafforzamento di posizioni dominanti"

Fra le azioni ipotizzate, si fa riferimento ad un esposto ad AGCM per violazione dell'articolo 102 TFUE, accompagnato dalla richiesta di provvedimenti di urgenza e all'invio di una diffida alla Lega Calcio finalizzata ad eccepire una sua responsabilità pre-contrattuale in caso di assegnazione a Sky dei pacchetti calcio".]

¹⁴⁷ [Cfr. docc. ISP.406 - Scenari interni in corso di gara 10 maggio 2014 h 9:41 e ISP.407 - Scenari interni in corso di gara 10 maggio 2014 h 15:36. Rispetto a tali documenti, con nota del 1 dicembre 2015 (doc. istr. 175), RTI/Mediaset Premium ha precisato che tali documenti riportavano una data erronea e che sono stati elaborati in data 10 giugno 2014, successivamente alla data di presentazione delle offerte. Cfr. ancora doc. ISP.410 - Scenari interni in corso di gara 17 giugno 2014 avente ad oggetto una presentazione sulle possibili scelte che la Lega potrebbe effettuare in sede di assegnazione dei diritti audiovisivi 2015-2018.

La tematica del divieto di sub-licenza, da sottoporre alla valutazione dell'AGCM, è oggetto di un riferimento anche in un documento rinvenuto presso Sky precedente all'approvazione delle Linee Guida da parte della Lega (cfr. docc. ISP.354 - Memo 1.msg.).]

¹⁴⁸ [Doc. ISP.486 - FW simulazione.msg. "Parto dal punto di vista di PS, che vorrebbe vedere assegnato lo scenario A+D, tale scenario è perfetto per andare da Sky a negoziare, ma temo, adesso faremo tutte le simulazioni, più complesso e più costoso da realizzare e non più vantaggioso di B+D, che avevamo valutato, anzi dai primi ragionamenti di Rosini butta male. Non solo ci sono 80 milioni in più all'anno ma è veramente complesso da realizzare con Sky che non ha più l'obbligo di veicolare sulla sua piattaforma". [...] "E' ovvio tutto questo sarà possibile se la Lega e Infront fanno capire a Sky che è più probabile la nostra vittoria A+D, anche se potrebbe essere a mio giudizio una vittoria di Pirro con conseguenze non ancora valutabili sul risultato finale ma negative. A me piace anche la tua proposta a cps lo sai e ovvio anche il B+D alla nostra offerta 586".

Cfr. anche doc. ISP.490 - I simulazione.msg. Si tratta di una mail interna relativa ad una simulazione sugli scenari delle assegnazioni dei Diritti TV Serie A del 7 giugno 2014 ore 13.07 ("Condivido quello che scrivi è ovvio meglio vincere A+D vs. Sky che vince A+B, ma A+D va usata per negoziare con SKY e non da usare. Il dubbio ora è meglio vincere A+D, gestire le cause e poi con un punto di forza andare da SKY o far negoziare subito Infront? Credo sia conveniente che negozi Infront così si evitano le cause, ma Pier come sembra non è dell'idea, perché sente la vittoria in mano A+D. Questo è il punto! Comunque noi ci metteremo a lavorare agli scenari. Per l'ultima tua domanda 370 credo di sì aspetto conferma da Enrico").]

Sky, ma se Infront se la sente per noi va bene. Se vuoi ci mettiamo a trovare qualche soluzione per D oggi pomeriggio"¹⁴⁹).

108. RTI/Mediaset Premium diffonde, inoltre, comunicati stampa per sostenere la tesi della validità della sua offerta e dell'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky, esercitando al contempo pressione sulla Lega e Infront¹⁵⁰. Inoltre, RTI/Mediaset Premium pochi giorni prima dell'assemblea di Lega del 23 giugno avvicina alcuni presidenti delle squadre di calcio per convincerli a seguire la tesi dell'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky¹⁵¹.

109. A tali iniziative di *lobbying*, si accompagnano anche attività di carattere legale in risposta alla diffida con la quale Sky invita la Lega a cessare da condotte tese a non rispettare l'assegnazione che discende dalle offerte formulate e a rispettare le regole di aggiudicazione previste dalle Linee Guida e dall'Invito a partecipare alla gara (cfr. *infra*). In particolare, in data 23 giugno 2014, RTI/Mediaset Premium notifica a Sky e Lega una contro-diffida¹⁵² nella quale, nel prospettare l'ammissibilità di offerte condizionate, si ipotizza un abuso di posizione dominante da parte di Sky che avrebbe inviato lettere ai presidenti delle squadre di calcio con l'obiettivo di condizionare le assegnazioni, minacciando la sospensione dei pagamenti nonché si rileva che, se Sky fosse aggiudicataria dei pacchetti A e B, la gara e i contratti stipulati con tali operatori sarebbero nulli per violazione dell'articolo 102 TFUE.

110. In concomitanza dell'assemblea della Lega del 23 giugno 2014, si hanno evidenze di contatti tesi ad addivenire ad un accordo sull'assegnazione dei diritti audiovisivi per gli anni 2015-2018. In particolare, in alcune mail interne¹⁵³, si fa espresso riferimento a tale possibilità ("Possiamo rispondere ribadendo che proprio perchè contrario a norme antitrust, A più B e' vietato dal bando. Che usano il bastone (ieri con diffida) e la carota (oggi con offerta accordi) per condizionare indebitamente la decisione della Lega. Che oltre a fare i concorrenti, a pretendere di sostituirsi all'arbitro lega che decide la gara, adesso si sostituiscono pure alle autorità regolamentari etc etc"). Nell'ambito dell'assemblea di Lega sta prendendo quota la possibilità di rifare la gara, come evincibile da alcune mail interne di RTI/Mediaset Premium¹⁵⁴.

111. In tale contesto, alcuni rappresentanti di RTI/Mediaset Premium riferiscono della possibilità di coinvolgere nell'accordo anche i diritti per la Champions League di cui RTI/Mediaset Premium è assegnataria per il triennio 2015-2018, come richiesto da Sky ("Ma il principio generale è che cosa c'entra la Ch in una trattativa per la serie A e inoltre se hai un diritto in esclusiva è differenziante se noi la perdiamo vale [omissis] se loro la perdono vale almeno [omissis] se non di più...")¹⁵⁵. La proposta viene respinta da RTI/Mediaset Premium, nonostante sia stata posta da Sky come

¹⁴⁹ [Cfr. doc. ISP.484 - FW R simulazione.msg (vedi anche doc. ISP.506 - FW R simulazione.msg) rappresentato da una Mail interna relativa ad una simulazione circolata nell'ambito degli uffici di RTI sulle ipotesi di aggiudicazione dei bandi (si tratta di simulazioni antecedenti all'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2015 di assegnazione dei pacchetti).]

¹⁵⁰ [Cfr. Doc. ISP.411 - Scambio di e-mail da [omissis/RTI] a [omissis] e altri e ISP.498 - Re R Ci sono bestialità .msg ("Sintesi for dummies a uso dei giornalisti amici: psilvio vuole un pezzo domani che dica: "Ha vinto mediaset". Lo devo dare anche a Brachino che fa lobbying pure lui. Ditemi se devo cambiare o aggiungere qualcosa"[...]) "Questa logica (pacchetto digitale a Sky - 420 milioni - e a Mediaset il pacchetto satellite - 350 milioni seconda offerta che farebbe diventare valida anche la miglior offerta per le 12 partite (306 milioni. In questo modo 420+350+306=1076 milioni) dovrebbe prevalere sia tra i presidenti delle squadre di calcio che badano ai soldi sia tra i consulenti legali che badano ad evitare le lunghe azioni legali presso la magistratura ordinaria (già minacciate d tutti i contendenti) che un'assegnazione non sicura potrebbe sviluppare mettendo in discussione persino la diretta tv del campionato 2015-2016". Vedi anche doc. ISP.495 - R Testo BRACHINO.msg.]

¹⁵¹ [Cfr. doc. ISP.462 - I come d'accordo.msg relativo ad una mail da [omissis/RTI] a [omissis] (Juventus) con cui si inoltra un'ulteriore mail da [omissis/RTI] indirizzata ad [omissis] (Juventus) con allegata documentazione che sconsiglierebbe l'assegnazione dei pacchetti A e B al medesimo operatore.]

¹⁵² [Cfr. Doc. ISP.13 - Controdiffida RTI indirizzata a Sky Italia S.r.l. (vedi anche Doc. ISP.435 - DIFFIDARTIaSKYeLEGA..pdf reperito presso RTI Milano e doc. ISP.468 - Prima bozza controdiffida RTI PSore 16 00 doc.msg, con la trasmissione della prima bozza ove si afferma che il consulente della Lega è favorevole alla posizione di RTI). L'intenzione di RTI/Mediaset Premium di aprire un contenzioso emerge anche dal doc. ISP.466 - Ns azioni in caso di debacle.msg, rappresentato da una mail interna ("In caso di esclusione delle nostre offerte perché ritenute inammissibili e di aggiudicazione a SKY-FOX, le Nostre iniziative esperibili sarebbero le seguenti:

-1) ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., da presentare al Tribunale di Milano (più veloce di quello di Roma) contro Lega/Infront/SKY/FOX per ottenere l'inibitoria all'esecuzione del contratto e/o dell'aggiudicazione (non si potrebbe, invece, obbligare ad aggiudicare a noi: v. ordinanza Marangoni su Conto TV);

-2) azione risarcitoria ordinaria, contro Lega/Infront (da vedere la posizione di SKY/FOX: anche alla luce della diffida che minacciano) per chiedere i danni provocati dall'esclusione: azione fondata sul fatto che non esiste un obbligo di presentare offerte incondizionate (v. parere [omissis]) e sui danni che RTI subirebbe per effetto di un'esclusione illegittima (e dell'aggiudicazione a soggetto che invece ha presentato offerte contra ius sul piano dell'antitrust);

-3) impugnativa al TAR, con richiesta se del caso di sospensiva: per il caso in cui le linee guida approvate da AGCM e AGCOM venissero lette nel senso di precludere offerte condizionate e di consentire offerte come quelle di SKY/FOX (tesi subordinata: si deve sostenere in via principale che quelle linee guida invece consentono le offerte condizionate e non permettono l'offerta di SKY/FOX);

4) esposto AGCM ed esposto AGCOM (ciascuna per i profili di sua competenza), facendo valere quanto evidenziato nei pareri di [omissis] (iniziative da coordinare col ricorso al TAR, per non cadere ovviamente in contraddizione);

-5) ricorso cautelare in Corte d'Appello e causa ordinaria, sempre innanzi alla Corte, per far valere quanto sopra sub 1 (ipotesi subordinata alla non competenza del Tribunale).]

¹⁵³ [Cfr. doc. ISP.476 - R .msg e ISP.480 - Senza nome.msg.]

¹⁵⁴ [Cfr. doc. ISP.473 - R hai news .msg ("Hanno parlato in quattro: - [omissis/Sampdoria]: rifare bando;- [omissis/Juventus]: rifare bando; - [omissis/Lazio]: valutare bene e prendiamoci tutto il tempo;- [omissis/Napoli]: rifare bando, anzi no, diamo a sky; Prende quota il rifacimento del bando. Non c'è schieramento pro sky").]

¹⁵⁵ [Cfr. doc. ISP.500 - Re Urgente.msg. Tale circostanza è stata poi confermata da Sky (cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale audizione Sky. pag. 4.]

"pregiudiziale" per la trattativa¹⁵⁶. RTI/Mediaset Premium considera preferibile l'opzione che la Lega annulli la gara e vada ad una seconda fase della trattativa, mantenendo integri i diritti Champions League acquisiti per il triennio 2015/2018 ("In termini generali, lo scenario peggiore e' quello in cui replichiamo lo status quo in termini d'offerta e al contempo ci carichiamo di costi aggiuntivi per varie decine di milioni. Per questo mantenere l'esclusiva della Champions League [omissis] e' assolutamente fondamentale.")¹⁵⁷.

112. A seguito di tali trattative, nella giornata del 26 giugno 2014, interviene l'accordo fra Sky e RTI Mediaset Premium per la sub-licenza del pacchetto D a favore della prima, preceduto dalla rinuncia di RTI/Mediaset Premium a perseguire la propria contro-diffida anche nei confronti della Lega ("si specifica altresì di rinunciare a qualsiasi pretesa e a qualsiasi contenzioso nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A inerente l'assegnazione dei Pacchetti di cui all'Invito a Presentare Offerte pubblicato il 19.05.2014 intervenuta con delibera dell'Assemblea della predetta Lega del 26.06.2014"¹⁵⁸). La prima bozza dell'accordo elaborata dagli Uffici di RTI/Mediaset Premium viene trasmessa internamente alle ore 16.25 del 26 giugno 2014 e alle ore 17:42 a Sky¹⁵⁹, prima della chiusura dell'assemblea di Lega avvenuta alle ore 22.15.

113. Segue, in data 27 giugno 2014, alle ore 00.10, uno scambio di mail – reperito presso gli Uffici di RTI/Mediaset Premium – fra i vertici degli Uffici Legali di RTI/Mediaset Premium e di Sky in merito alla positiva conclusione del confronto fra i due operatori¹⁶⁰: "... questa e' stata più dura del solito ma ce l'abbiamo fatta. Ci sentiamo domani un caro saluto a te e Luca. [omissis/RTI] [...] Caro Pasquale, Anche stavolta ci siamo arrivati! Domani i rispettivi uff comunicazione dovrebbero sentirsi per coordinare comunicato su accordo di sublicenza pur soggetto ad autorizzazione. Poi ci attendiamo che farete formale richiesta di autorizzazione alla sublicenza alla Lega....".

Sky

114. Successivamente alla data del 5 giugno 2014, in cui la Lega ha ricevuto le offerte per i pacchetti oggetto dell'Invito ad offrire, Sky ritiene che quest'ultima avrebbe dovuto procedere senza indugio all'assegnazione dei pacchetti sulla base del valore delle offerte economiche ricevute, sostenendo che le offerte condizionate formulate da RTI/Mediaset Premium fossero invalide. Ad avviso di Sky, dunque, ad essa sarebbero dovuti essere assegnati i pacchetti A e B, senza prendere in considerazione strade alternative quali l'annullamento del bando o una nuova procedura di gara, in considerazione degli elevati introiti che la Lega avrebbe ricavato.

115. Circa la presunta posizione di dominanza che secondo RTI/Mediaset Premium avrebbe dovuto impedire alla Lega di assegnare a Sky i pacchetti A e B, quest'ultima sosteneva che tale ricostruzione non era condivisibile in quanto: a) la posizione di Sky avrebbe dovuto essere valutata alla luce della circostanza che essa non era assegnataria dei diritti per la Champions League; b) gli altri pacchetti (C ed E) erano rimasti invenduti; il pacchetto D poteva essere assegnato anche ad offerte sotto soglia; c) in ogni caso, la Lega avrebbe potuto rifare la gara limitatamente a tale pacchetto, procedendo ad una "seconda fase di gara" come previsto dalle Line Guida¹⁶¹.

116. Tale ultima tesi è nel dettaglio illustrata in una mail interna di Sky del 5 giugno 2014 delle ore 16.21¹⁶², denominata "Outcome del bando allo stato attuale", ove viene riportato quanto segue: "1 Lega ha ricevuto offerte valide per 970m, molto al di sopra degli attuali 850m che era considerato fino a ieri il loro obiettivo

2 Questo successo si fonda principalmente sulle offerte ricevute su A e B, entrambe ampiamente sopra il minimo d'asta

3 C e D hanno ricevuto 2 e 4 offerte; su D 3 offerte importanti (2 new entrant) ma sotto il minimo, 1 sopra ma non valida (Mediaset)

4 L'offerta Mediaset per D, significativamente superiore al minimo, è risultata non valida perché condizionata all'acquisizione di A e/o B perché vincolata a condizioni non previste dal bando (quindi errore grave Mediaset)

[Art. 4.3.2. del bando: "Ogni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il Pacchetto che si intende acquisire."]

¹⁵⁶ [Cfr. Doc. ISP.470 - R comitato opossom domani 26 6.msg relativo ad una mail interna da [omissis] (RTI/Mediaset Premium) del 25 giugno 2015, in cui sono riportate le seguenti affermazioni: "Fumata nera. Nessuna proposta da parte loro. Pregiudiziale loro è avere Champions al 50 per cento".]

¹⁵⁷ [Cfr. doc. ISP.503 - Senza nome.msg.]

¹⁵⁸ [Cfr. doc. ISP.474 - R I Testo rinuncia diffida RTI.msg contenente una mail dal titolo "Testo rinuncia diffida Sky" del 26 giugno 2014 ore 17.54.]

¹⁵⁹ [Cfr. doc. ISP.471 - R Comunicato.msg.]

¹⁶⁰ [Cfr. doc. ISP.471 - R Comunicato.msg cit.]

¹⁶¹ [Vedi supra paragrafo 59.]

¹⁶² [Cfr. Doc. ISP.104 - Italiano Msg. Si tratta di una mail del 6 giugno 2014 ove è riportata una discussione interna sui possibili scenari di assegnazione dei Diritti TV.

Vedi anche docc. ISP. 152 - R Re Repubblica domani.msg ; Doc. Isp. 241 Re Urgent (1).msg; Doc. Isp. 242 Re Urgent.msg . Infine, in uno scambio di mail interne del 12 giugno 2014 con allegato un memo, vengono riproposte analoghe considerazioni. Doc. ISP.114 - Nuovo memo.msg (i documenti Doc. ISP.279 - Nota.doc e Doc. ISP.280 Nuovo memo (12-06-14).doc contengono i files predisposti da [omissis] di Sky); Docc. ISP.137 - R Nuovo memo (1).msg; ISP.138 - Nuovo memo (12-06-14).msg; ISP.139 - R Nuovo memo (2).msg.; ISP.144 - R R Nuovo memo.msg ; ISP.206 - Re R Nuovo memo.msg; ISP.364 - R Nuovo memo (12-06-14).msg.; Doc. ISP.365 - R Nuovo memo.msg.]

Considerazioni

1 E' evidente che nel contesto macro italiano la Lega ha tutto l'interesse ad accettare almeno le offerte su A e B, valide e vincolanti

2 Diversamente sarebbe una follia, senza precedenti a livello internazionale e si configurerebbe un abuso di posizione monopolistica

3 Detto questo, se la Lega volesse ricavi ancora superiori, potrebbe tecnicamente riaprire l'asta per il D (nessuna offerta valida e sopra minimo, ma elevato interesse con 4 offerte, di cui 2 nuovi entranti)

4 Una nuova asta su D permetterebbe a Mediaset di presentare un'offerta valida, e - se vincente - di offrire 132 partite + UCL in esclusiva...".

117. Sky imposta una campagna di comunicazione mediatica volta a sostenere la legittimità dell'acquisizione di entrambi i pacchetti A e B già a partire dal 6 giugno 2014, ossia dal giorno successivo all'apertura delle buste¹⁶³. Inoltre, Sky intende predisporre una comunicazione da indirizzare alla Lega, ad Infront e agli avvocati delle singole squadre di calcio¹⁶⁴, anche sulla base di una risposta della Lega¹⁶⁵ ad una richiesta di chiarimenti del 23 maggio 2014 di Sky¹⁶⁶.

¹⁶³ [Cfr. Docc. ISP.142 - R Proposta messaggi chiave SerieA.msg e ISP.347 I Proposta messaggi chiave SerieA.msg entrambi del 6 giugno 2014 ove si legge che "Alla luce degli articoli di stamattina e della nostra conversazione, ti propongo dei messaggi chiave, punti cardinali della nostra comunicazione da sl [p]ingere nei prossimi giorni:

1. La Lega ha la possibilità di prendere più soldi di quanto si aspettasse e di assegnare tutti i pacchetti - anche se alcuni sotto il prezzo di riserva di cui il livello si può discutere... Non farlo in questo contesto economico sarebbe tra osceno e abuso di posizione monopolistica

2. La Lega e i club non rischiano in assegnare i pacchetti ai vincitori:

- Sulla single buyer rule : non c'entra, nessuno sarebbe vincitore di "tutti gli pacchetti in diretta", pacchetto E non assegnato.

- Sulla posizione SKY+FOX: non spetta alla Lega di pronunciarsi e ricordiamo che i) Mediaset ha biddato per il pacchetto D più soldi di chiunque ma con un twist formale di "offerta condizionata", massima espressione di un atteggiamento di abuso di posizione

ii) FOX e una società separata che ha già espresso la sua disponibilità di andare su tutte la piattaforme, in modo esclusivo o non esclusivo

iii) se vogliamo parlare antitrust pur ricordando che non spetta alla Lega di esprimersi sul concetto, dobbiamo ricordare a tutti che Mediaset ha l'esclusiva totale e assoluta della Champions dal 2015/16

3. Non parliamo neanche di nuovo bando o di trattativa privata o di soluzione all'italiana perché il bando non è andato deserto con 13 offerte e i soldi sono più del previsto

Secondo me, sono questi i 3 punti fondamentali per mettere la pressione sui club e sulla Lega di accettare le nostre offerte. Evidentemente vanno dettagliati, spiegati, argomentati ma sono questi i temi da spingere". Vedi anche docc. ISP.199 - Re Piano new (1).msg ; ISP.200 - Re Piano new.msg ; ISP.201 - Re piano xlsx.msg .

Analoghe iniziative di comunicazione su stampa vengono elaborate dagli Uffici interni di Sky il 10 giugno 2014 (Cfr. docc. ISP.86 - Eagle--Next step media .msg; ISP.107 - Media strategia.msg; ISP.136 - R Nota diritti .msg; ISP.147 - R R Update eagle (1).msg ; ISP.148 - R R Update eagle (2).msg; ISP.149 - R R Update eagle.msg; ISP.151 - R Re R R Update eagle.msg ; ISP.159 - R Update eagle (1).msg ; ISP.160 - R Update eagle.msg; ISP.181 - Re Eagle--Next step media .msg; ISP.208 - Re R R Juve (2).msg; ISP.209 - Re R R Update eagle (1).msg; ISP.210 - Re R R Update eagle (2).msg , ISP.211 - Re R R Update eagle (3).msg; ISP.212 - Re R R Update eagle.msg; ISP.214 - Re R Re R R Update eagle (1).msg ; ISP.215 - Re R Re R R Update eagle (2).msg; ISP.216 - Re R Re R R Update eagle.msg; ISP.219 - Re R Update eagle (1).msg; ISP.220 - Re R Update eagle (2).msg; ISP.221 - Re R Update eagle (3).msg; ISP.222 - Re R Update eagle.msg; ISP.237 - Re Update eagle (1).msg ; ISP.238 - Re Update eagle (2).msg; ISP.239 - Re Update eagle (3).msg; ISP.240 - Re Update eagle (4).msg; ISP.371 - R Update eagle 1.msg; ISP.374 - Re Update eagle 1.msg; ISP.375 - Re Update eagle.msg), il 12 giugno 2014 (Docc. ISP.107 - Media strategia.msg e ISP.225 - Re Recap Leghe europee.msg) e il 15 giugno 2014 (Cfr. Doc. ISP.78 - EAGLE messaggi chiavi per i decision makers dei prossimi giorni.msg ove è contenuto il testo di un articolo sui ricavi che otterrebbe la Lega ove decidesse di assegnare i diritti per le stagioni 2015-18 secondo quanto indicato nelle offerte presentate.)

¹⁶⁴ [Cfr. Docc. ISP.93 - Fwd testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A.msg; ISP.157 - R testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A.msg ; ISP.232 - Re testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A (1).msg ; ISP.233 - Re testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A (2).msg ; ISP.234 - Re testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A (3).msg ; ISP.235 Re testo base da usare con consulenti legali delle squadre di serie A.msg; ISP.276 - CFR.docx; ISP.277 - Memo (08-06-14) CLEAN.docx; ISP.278 - MEMO2.doc (questi ultimi tre documenti contengono le bozze di lavoro predisposte dall'Ufficio Legale di Sky).

In particolare, nel Doc. ISP. 232 viene riportato quanto segue: "Carissimi, Vi giro la paginetta in cui abbiamo condensato con Antonio e Daniele i punti principali da sottolineare con gli avvocati delle squadre, in modo da smontare sia il fantomatico divieto di assegnazione congiunta di A+B che l'ipotesi di assegnazione perversa evocata da [omissis/Infront]".

Facciamo il punto domani per il calendario degli incontri da organizzare.

1. Nessuna previsione impedisce l'assegnazione dei pacchetti A e B allo stesso soggetto.

- nel bando non vi e' alcun divieto specifico;

- il divieto non c'e' nonostante nello stesso bando vi sia una sezione specifica (4.2.4), dedicata ai divieti di assegnazione ad unico operatore di più pacchetti, sezione che addirittura, proprio per non lasciare nulla di "implicito", ribadisce il vincolo della no single buyer rule pur essendo esso noto in quanto già previsto dalla legge Melandri;

- inoltre, a fronte della precisa domanda posta da Sky dopo la pubblicazione dei bandi con cui si chiedeva conferma di quali fossero i casi in cui la Lega fosse "autorizzata a non assegnare un pacchetto per il quale sia stata ricevuta un'offerta dotata di tutti i requisiti e con prezzo offerto più alto di altre offerte ricevute per lo stesso pacchetto", la Lega (nella propria risposta PUBBLICATA ufficialmente sul proprio sito lo scorso 27 maggio) enuncia TUTTI i possibili casi di non assegnazione senza fare minimamente accenno all'ipotesi di vittoria da parte dello stesso soggetto sia sul pacchetto A che sul pacchetto B;

- la Lega ha dunque avuto un'ulteriore occasione di riferirsi a questo fantomatico divieto nel momento in cui, a precisa domanda, ha fornito a tutti gli offerenti i necessari chiarimenti e non l'ha fatto. E avrebbe dovuto farlo anche per spiegare, tenuto conto della sua speciale responsabilità e degli obblighi di assoluta trasparenza cui e' tenuta, come avrebbe dovuto risolversi quell'eventualità e a chi sarebbe spettata la scelta di quale pacchetto non assegnare alla migliore offerta. Se tale scelta venisse oggi effettuata dalla Lega in assenza di indicazioni chiare pre-bando, ad esempio, tale comportamento sarebbe senz'altro da considerarsi come un abuso da parte della Lega stessa;

- in conclusione e' chiaro che questo fantomatico limite non sussiste, ne' e' da ritenersi avrebbe potuto legittimamente porsi, dato che avrebbe impedito il gioco della libera concorrenza nella fase di acquisizione dei pacchetti A e B che, per come sono stati disegnati, NON

Tuttavia, dalla lettura di alcuni documenti ispettivi relativi ad incontri avvenuti fra Sky e Infront, emerge che la soluzione di assegnare i pacchetti A e B a Sky e di rimettere a gara il pacchetto D non è condivisa dalla Lega e soprattutto dall'advisor¹⁶⁷.

118. Nell'approssimarsi della data dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014 relativa all'assegnazione dei diritti audiovisivi 2015-2018, si ha evidenza del fatto che Sky pone in essere alcune iniziative tese a convincere anche i presidenti delle squadre di calcio della possibilità di assegnare a Sky (direttamente e tramite Fox) i pacchetti A e B. In particolare, il 18 giugno 2014 si ha evidenza di un incontro con l'Inter che viene definito "molto positivo" e di un successivo incontro con il Cagliari¹⁶⁸. Vi sono, inoltre, documenti ispettivi che indicano l'esistenza di contatti con la Juventus¹⁶⁹, il Sassuolo¹⁷⁰, l'Atalanta, il Palermo, la Roma e la Sampdoria¹⁷¹.

119. In tale quadro, si colloca la trasmissione in data 22 giugno 2014 a Lega e RTI/Mediaset Premium di un "Atto di Intimazione e diffida". Con tale atto Sky invita la Lega a cessare condotte tese a non rispettare l'assegnazione che discende dalle offerte formulate e a rispettare le regole di aggiudicazione previste dalle Linee Guida e dall'Invito a partecipare alla gara, astenendosi dal diffondere qualsiasi informazione falsa o inesatta in merito al regolamento di gara e riservandosi di esercitare ogni azione idonea a tutelare i suoi diritti in qualsiasi sede competente e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna, "inclusa la sospensione di qualsiasi pagamento conseguente ad aggiudicazioni da considerarsi nulle a tutti gli effetti"¹⁷². L'intimazione è inviata anche ai Presidenti delle squadre di calcio con una comunicazione di accompagnamento con l'obiettivo di influire sulla decisione da adottare nell'assemblea di Lega del giorno successivo¹⁷³.

sono pacchetti per piattaforma, bensì veri e propri pacchetti per prodotto con l'unica particolarità di avere ciascuno una specifica piattaforma in meno;

- un ricorso oggi all'utilizzo di regole non scritte nel bando e non comunicate ex ante ai partecipanti non solo non può essere validamente opposto ora a chi ha partecipato in base alle regole espresse, ma espone la Lega alla fondata contestazione di non aver garantito quelle condizioni di "assoluta trasparenza" e di "assoluta equità e non discriminazione" di cui all'art. 6.1 del decreto Melandri, non potendovi essere alcuna certezza che questo fantomatico divieto, proprio perché non scritto, sarebbe stato fatto valere nello stesso modo se il vincitore dei pacchetti A e B fosse risultato un altro;

- infine, sollevando oggi queste inusitate obiezioni, la Lega crea artatamente una situazione tale da conferirle "un eccessivo potere negoziale e determinare un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure" (prov. AGCM su linee guida SR21), proprio quella situazione che l'Autorità antitrust ha più volte stigmatizzato come da evitare pena l'esercizio da parte della Lega di un abuso di sfruttamento.

2. La Lega non può accettare offerte condizionate

- sia nelle linee guida (para.32) sia nel bando (4.3.2) e' chiaramente indicato che ogni busta deve contenere una singola e AUTONOMA offerta per il pacchetto che si intende acquisire;

- se la Lega accettasse offerte che non hanno rispettato questo requisito realizzerebbe un comportamento discriminatorio verso tutti quei partecipanti che hanno formulato offerte effettivamente autonome (e quindi confrontabili autonomamente) effettuando valutazioni e impegnandosi a pagare incondizionatamente quel singolo pacchetto sulla base del suo solo valore e non sulla base di ulteriori abbinamenti che nulla hanno a che fare col valore autonomo di quel pacchetto;

- accettare offerte contrarie alle regole date nel bando costituisce una chiara violazione degli obblighi di trasparenza, equità e non discriminazione da parte della Lega nei confronti di quei partecipanti alle procedure che si sono attenuti alle regole date dalla Lega stessa e di quegli altri potenziali offerenti che non hanno partecipato avendo letto che potevano presentarsi solo offerte autonome per singolo pacchetto;

- inoltre, anche in tal caso, la Lega disattende il già ricordato monito dell'autorità antitrust di non creare situazioni che le attribuiscono "eccessivo potere negoziale" e determinino un "elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure";

- quanto alle altre offerte discriminate sul pacchetto D, va sottolineato che NON e' vero che alla Lega non sia consentito accettare offerte inferiori al prezzo minimo dato che la stessa Lega, nella già citata risposta ufficiale pubblicata il 27 maggio, ha chiarito per iscritto a tutti prima della presentazione delle offerte che "SI RISERVA di non assegnare nel caso di mancato raggiungimento del prezzo minimo per il Pacchetto", con ciò confermando di ritenere di NON avere l'obbligo di non assegnare (essendosi riservata sia l'opzione di assegnare che di non assegnare)".]

¹⁶⁵ [Cfr. Doc. ISP. 350.]

¹⁶⁶ [Cfr. Doc. ISP.256 - IAO domande a lega 235 clean.docx; ISP.257 - IAO domande a lega 235 II CLEAN.docx (che corrisponde alla versione finale); ISP.258 - IAO domande a lega 235 II.docx; ISP.346 - I IAO domande a Lega.msg . Vedi anche Doc. ISP.46 - Email richieste chiarimenti di Sky reperito presso Infront.]

¹⁶⁷ [Giro di mail interne relative ad un incontro di [omissis] (Sky) con [omissis] (Infront) Doc. ISP.83 - Eagle update (1).msg ; ISP.179 - Re Eagle update (1).msg; ISP.180 - Re Eagle update.msg ; ISP.183 - Re I ANSA - Calcio diritti Mediaset illegittimo 8 big a unico operatore (2).msg .]

¹⁶⁸ [Cfr. Doc. ISP.84 - Eagle update.msg .]

¹⁶⁹ [Cfr. Mail da Mammì a Calvo (Juventus) in merito alla risposta che la Lega ha fornito ai quesiti proposti da Sky sul bando del 20 giugno 2014 ore 10.39 (Doc. ISP.228 - Re Risposte della Lega ai quesiti di Sky (1).msg)]

¹⁷⁰ [Cfr. mail da Mammì a Carnevali (Sassuolo) in merito alla risposta che la Lega ha fornito ai quesiti proposti da Sky sul bando del 20 giugno 2014 ore 8.16 (Doc. ISP.229 - Re Risposte della Lega ai quesiti di Sky.msg).]

¹⁷¹ [Cfr. doc. ISP.195 - Re Palermo e Atalanta (1).msg , ISP.196 - Re Palermo e Atalanta (2).msg e ISP.197 - Re Palermo e Atalanta.msg .]

¹⁷² [Cfr. Doc. ISP.77 - Diffida.msg (vedi anche Doc. ISP.124 - R. Diffida.msg).]

¹⁷³ [Cfr. doc. ISP.91 - Fwd introduzione diffida che manderemo domani.msg; ISP.103 - introduzione diffida .msg ISP.187 - Re introduzione diffida che manderemo domani (1).msg ; ISP.188 - Re introduzione diffida che manderemo domani.msg, ove si afferma quanto segue: "Allo stesso tempo siamo stati al vs fianco assicurandovi risorse economiche per pianificare e gestire la vostra squadra. Vogliamo continuare ad investire nel paese e nel calcio italiano contribuendo a far crescere lo sport più amato dagli italiani. Ma anche noi dobbiamo salvaguardare gli investimenti del nostro Azionista e non possiamo accettare l'idea che l'assegnazione dei diritti della Serie A avvengano secondo principi ed ipotesi non regolari e non previste dal bando , le cui linee guida sono state preventivamente approvate dalle Autorità indipendenti.

120. In ordine a quest'ultima iniziativa, da alcune mail del 23 giugno 2014 e del 25 giugno 2014, sembrerebbe che, almeno in una prima fase, alcune squadre di calcio di prima fascia del campionato di Serie A (Napoli) fossero intenzionate a seguire l'impostazione proposta a Sky ovvero di assegnare i pacchetti A e B a tale operatore¹⁷⁴; in alternativa (Juventus e Roma) a proporre di "annullare il bando e di rimandarlo di tre mesi"¹⁷⁵.

121. L'Inter, tuttavia, prospetta a Sky la possibilità che nell'assemblea si cominci a delineare una soluzione compromissoria¹⁷⁶: "L'Inter mi ha appena detto che a loro risulta che si sta negoziando in queste ore un accordo. Gli ho detto che noi [non] ne vediamo le condizioni, ma che non mi sorprende che Mediaset e Infront ci provino fino all'ultimo perché sono debolissimi sul fronte legale. Sono molto divisi al loro interno, l'unica certezza che hanno è che l'annullamento sarebbe un disastro.

Miei take away:

- [omissis/Infront] ha già vinto, perché come dicevamo puntava in realtà fin dall'inizio all'annullamento
- Nonostante questo stanno prova[ndo] fino all'ultimo a minacciarci per farci fare un accordo perché l'annullamento comunque lo mette enormemente in imbarazzo[...]. Fondamentale ricordare a tutti che Eurosport ha manifestato sua intenzione di esserci ad un secondo round sul D: Boga sta dicendo che se assegna A e B a sky il D vale zero. Ho chiesto a Roma e Juve ti tirare fuori la lettera di Eurosport. Con secondo giro sul D si arriva facilmente a 980M".

122. Più in generale, Sky teme l'ipotesi di "entrare in una trattativa costretti da Lega e Advisor che hanno disatteso le regole del bando"¹⁷⁷.

Ad avviso di Sky, anche la scelta di far votare le tre società retrocesse (Bologna, Catania e Livorno) sarebbe dettata dall'obiettivo di far passare in assemblea la linea di Infront¹⁷⁸.

Infine, nell'ambito di contatti fra rappresentanti di Sky e della Roma, la prima inoltra la notizia riportata da un'agenzia di stampa di un pre-vertice della Lega fra Beretta, Galliani e Lotito che si sarebbe tenuto il 25 giugno 2014 e commenta allarmato tale circostanza ("Questa?? Galliani Lotito e Infront")¹⁷⁹.

123. Tali elementi sono interpretati da Sky come espressione della volontà dell'assemblea di Lega di non procedere all'assegnazione a suo favore dei pacchetti A e B. Sky apre quindi ad una possibile soluzione negoziale.

124. Dagli elementi raccolti nell'ambito dell'attività ispettiva svolta presso Sky, emerge che Sky, nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2014, tratta con Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium per trovare un accordo sull'assegnazione dei diritti audiovisivi per la Serie A 2015-2018. In particolare, in un documento reperito presso la sede legale di Sky, si riporta quanto segue: "questa notte non abbiamo trovato un accordo che potesse andare bene a Sky. Domani la Lega probabilmente assegnerà nel modo in cui sappiamo. Vediamoci alle 9.30 per sviluppare il piano di comunicazione e rivedere gli steps legali. Nel frattempo date ai club il messaggio che siano coerenti e vadano per 1070 anche perché se invece puntassero ad un 950 allora sono ancora più idioti perché con A e B a noi arriverebbero a 970/980 facilmente..."¹⁸⁰.

Per questo abbiamo notificato questa mattina alla Lega Calcio nelle persone del suo presidente Beretta e del suo dg Brunelli la diffida che trovate in allegato. E un passo a cui siamo stati costretti perché riteniamo fondamentale che vi sia sempre il rispetto delle regole e in questa gara noi abbiamo fatto le offerte più alte nel pieno rispetto delle regole. Siamo a vs disposizione per eventuali chiarimenti Cordialmente".]

¹⁷⁴ [Cfr. doc. ISP.111 - Messaggi per i media .msg "Parlato con Jacques e Matteo —osterrei la seguente linea:

1) Auspichiamo che l'Assemblea della Lega segua l'unica strada possibile - e ribadiamo è quella del rispetto delle regole e della trasparenza . Chi offre di più vince . Punto

Bene ha detto De Laurentiis, - "Non esiste preferenza, esiste solo legalità": E Ghirardi, ha fatto eco "L'asta di solito è facile, chi se la aggiudica vince":

2) L'asta ha ricevuto offerte economiche alte perché c'è un interessante livello di esclusiva (come in tutta Europa) . Questo livello di esclusiva può portare nelle casse dei club un incremento medio del 30% nei ricavi vs anno corrente. Facciamo chiaro che se vengono a cadere le esclusive vengono a cadere le offerte economiche .

3) C'è un dibattito molto vivace all'interno della Lega che al momento è spaccata sull'intenzione di voto. Molti club sono già a favore di una assegnazione dei Pacchetti A & B a Sky alla luce del fatto che l'emittente ha offerto la cifra più alta nel pieno rispetto della legalità. . La Lega e il suo Advisor hanno preso tempo ."]

¹⁷⁵ [Vedi giro di mail del 25 giugno 2014 alle ore 11.40 in doc. ISP.133 - R Juve (1).msg . Vedi anche Doc. ISP.150 - R Re R Juve.msg; ISP.205 - Re R Juve.msg; ISP.207 - Re R R Juve (1).msg; ISP.208 - Re R R Juve (2).msg , ISP.213 - Re R Re R Juve.msg . Nei documenti ISP.207 - Re R R Juve (1).msg e ISP.208 - Re R R Juve (2).msg si fa riferimento alla necessità di parlare con Torino e Cagliari.]

¹⁷⁶ [Cfr. in particolare doc. ISP.150 - R Re R Juve.msg.]

¹⁷⁷ [Cfr. giro di Mail interne su articolo di Repubblica del 22 giugno ore 23.45 (cfr. Docc. ISP.152 - R Re Repubblica domani.msg; ISP.226 - Re Repubblica domani (1).msg ; ISP.227 - Re Repubblica domani .msg e ISP.245 - Repubblica domani .msg).]

¹⁷⁸ [Cfr. doc. ISP.223 - Re R voto delle retrocesse.msg "Confermo intentioned Infront di far votare 23 clubs"...."[...] "da regolamento (quell'art. 9 che aveva già fatto circolare Daniele) risulterebbe chiaro che votano le 3 neopromosse e i legali con cui abbiamo parlato in effetti lo hanno confermato (pur avendo sentito anche loro tesi contrarie). Se poi facessero votare le retrocesse o addirittura votassero in 23 la delibera potrebbe essere impugnabile innanzitutto da parte dei club. Magari qualcuno (e Baldissoni mi pare il candidato ideale) si tenga pronto a farlo (mettendolo già a verbale)".[...]" e' importante capire se da regolamento votano o non votano le 3 retrocesse (livorno, bologna e catania). Ogni voto conta e questi sono probabilmente 3 voti a favore di infront. Potrebbero anche provare a forzare il regolamento per farli votare. Come possiamo moverci?"]

¹⁷⁹ [Cfr. doc. ISP.128 - R Fwd AGI - Calcio diritti tv prevertice Beretta - Galliani - Lotito.msg .]

¹⁸⁰ [Cfr. Mail interna dove [omissis] dichiara che non è stato raggiunto un accordo con la Lega del 26 giugno 2014 alle ore 2.23 (Docc. ISP.224 - Re Ready to fight back!.msg; ISP.243 - Ready to fight back!.msg).]

125. Come evincibile da alcuni documenti reperiti presso le sedi RTI/Mediaset Premium sopra illustrati, la trattativa fra i due operatori sembra in realtà iniziare qualche giorno prima della notte fra il 25 e il 26 giugno 2014, in concomitanza con l'inizio dell'assemblea di Lega. In particolare, in una mail interna del 24 giugno 2014 si fa espresso riferimento ad una proposta di accordo di Sky alternativa all'iniziativa della diffida presentata alla Lega ("*Possiamo rispondere ribadendo che proprio perchè contrario a norme antitrust, A più B e' vietato dal bando. Che usano il bastone (ieri con diffida) e la carota (oggi con offerta accordi) per condizionare indebitamente la decisione della Lega. Che oltre a fare i concorrenti, a pretendere di sostituirsi all'arbitro lega che decide la gara, adesso si sostituiscono pure alle autorità regolamentari etc etc*")¹⁸¹.

126. Dopo un'ulteriore giornata di trattative, il giorno 26 giugno 2014 le Parti trovano l'accordo sull'assegnazione dei diritti, procedendo alla redazione e sottoscrizione della scrittura privata fra RTI/Mediaset Premium e Sky che al suo interno contiene anche l'impegno di RTI/Mediaset Premium a sub-licenziare il pacchetto D e in merito ai contenuti da cedere da Sky a Mediaset nonché della Lega a richiedere le necessarie autorizzazioni¹⁸². Tale accordo porterà alla sottoscrizione del contratto di sub-licenza fra Sky e RTI/Mediaset. All'interno degli uffici di Sky, non mancano commenti negativi e perplessità sulla sottoscrizione dell'accordo posto che Sky avrebbe versato una somma non lontana dall'intero valore dei diritti audiovisivi della UEFA Champions League per il triennio 2015-2018 ("*Ma pagare €200m in + per 10% serie A (no Roma) = 100% UCL*")¹⁸³ e maggiore di quella offerta nel corso della gara indetta dalla Lega.

¹⁸¹ [Cfr. doc. ISP.476 - R .msg e ISP.480 - Senza nome.msg.]

¹⁸² [Docc. ISP.289 - 20140626204545.pdf ; ISP.290 - 20140626225906-01.pdf ; ISP.331 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 CLEAN.docx; ISP.332 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 con note.docx; ISP.368 - R RTI SKY LEGA SERIA A.msg; ISP.501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg . Vedi anche docc. ISP.417 - COMUNICAZIONE LEGA SUBLICENZA PACCHETTO D.msg e ISP.424 - term sheet.msg reperiti presso RTI Milano contenenti le bozze della scrittura privata e di una comunicazione da trasmettere alla Lega. Vedi anche Docc. ISP.440 LNP - Sky RTI scrittura privata post assegnazione signed RTI 260614.pdf e ISP.441 LNP - Sky RTI scrittura privata post assegnazione signed sky 260614.pdf reperiti a Milano che riportano il testo della scrittura privata sottoscritta dalle Parti.

Di seguito si riportano i contenuti della scrittura privata sottoscritta tra Sky e RTI:

"PREMESSO

A. che RTI E SKY hanno presentato offerte sulla base dell'Invito a presentare offerte pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito "Lega Calcio") in data 19 maggio 2014 (di seguito "Invito"), avente ad oggetto l'acquisizione in licenza dei diritti della competizione denominata Campionato di Calcio Serie A per le stagioni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 (di seguito, "Campionato Serie A.");

B. che Sky è risultata unica ed esclusiva aggiudicataria del pacchetto "A" come descritto nell'Allegato 1 dell'Invito

C. che RTI è risultata unica ed esclusiva aggiudicataria rispettivamente del pacchetto "B" come descritto nell'Allegato 2 dell'Invito e del pacchetto "D" come descritto nell'Allegato 4 dell'Invito;

D. che la Lega Calcio ha manifestato il proprio impegno a chiedere l'autorizzazione alle competenti Autorità per consentire ad RTI di concedere in sublicenza in tutto o in parte a SKY i diritti oggetto del pacchetto "D";

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati

Le premesse costituiscono presupposto, parte integrante, vincolante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 2 - Durata

La Durata del presente contratto è rappresentata dalle stagioni calcistiche 2015/16, 2016/17 e 2017/18 del Campionato di Serie A con scadenza al 30 giugno 2018

Articolo 3 - Criteri di scelta degli Evento oggetto dei Pacchetti A e B

Sky si impegna ad esercitare il diritto di scelta degli eventi che andranno a comporre i pacchetti A e B ai sensi di quanto previsto nell'allegato 6 dell'Invito in conformità alle indicazioni che le saranno comunicate da RTI, restando fin d'ora inteso che: a) tali indicazioni non riguarderanno gli Eventi disputati dalla società sportiva ASRoma che pertanto andranno ad essere automaticamente compresi nel Pacchetto D; b) la somma complessiva degli Eventi che saranno trasmessi da RTI in relazione al pacchetto B e alle partite della società ASRoma non supereranno il numero di 248 a stagione".

Articolo 4 Diritti sublicenziati da RTI a SKY

Con riferimento ai diritti che RTI ha acquisito in licenza da Lega Calcio in virtù dell'aggiudicazione e per la Durata, subordinatamente al rispetto di quanto convenuto nel precedente art. 3 e di quanto indicato alla lettera D delle premesse, RTI sublicenzia su base esclusiva a SKY, che accetta, tutti i diritti relativi al Pacchetto D così come sotto riportati con espressa esclusione dei diritti relativi: a) a tutti gli eventi disputati dalla società sportiva ASRoma, b) ai prodotti audiovisivi di cui alle lettere ii, iii, dell'art. 4 dell'Allegato 4 dell'Invito, che rimarranno in regime di co-esclusiva tra RTI e Sky (sia a) sia b)

I diritti sub licenziati su base esclusiva e su base di co-esclusiva da RTI a Sky ai sensi del paragrafo precedente potranno essere esercitati da Sky su tutte le piattaforme distributive

I diritti oggetto di regime di co-esclusiva ai sensi del primo paragrafo del presente articolo potranno essere esercitati da RTI su tutte le piattaforme ad esclusione della Piattaforma Satellite come definita dalla sezione 8 dell'Invito

Ai fini dell'esecuzione degli impegni di cui al presente art. 4 RTI s'impegna a chiedere alla Lega Calcio entro 5 giorni dalla presente l'autorizzazione alla sub-licenza richiesta dalle disposizioni di legge applicabili

Articolo 5 - Corrispettivi

Quale corrispettivo per la sub licenza dei diritti oggetto del presente Accordo, SKY verserà ad RTI il corrispettivo di:

- Euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2015/16;

- Euro 216.000.000,00 (duecentosedicimilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2016/17;

- Euro 221.000.000,00 (duecentoventunomilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2017/18;

Tali importi saranno versati pro rata, nelle stesse modalità ed alle stesse scadenze previste dalla Sezione 5 dell'Invito

Articolo 6 - Diritti di ritrasmissione

RTI consapevole della rilevanza per Sky della piena esecuzione degli impegni previsti dalla scrittura privata e in particolare da quelli statuiti dall'art. 4, si impegna nel caso in cui la sub licenza dei diritti di cui al citato art. 4 non fosse autorizzata dalle Autorità competenti, a concedere a SKY il più ampio diritto di ritrasmissione esclusivo dei diritti relativi al pacchetto "D" nella configurazione e con le limitazioni di cui al citato art 4 con l'uso dei marchi SKY; fermo restando che, qualora l'uso di tali marchi SKY non fosse consentito, le parti concorderanno in buona fede un diverso corrispettivo rispetto a quello previsto all'art. 5 che sarà determinato in buona fede dalle parti tenuto conto del minor valore della ritrasmissione dei diritti del pacchetto "D" senza i marchi SKY".]

¹⁸³ [Cfr. doc. ISP.248 - siamo contenti .msg. Mail interna del 26 giugno 2014 ore 17.59 da [omissis/Sky] a [omissis] in cui si nutrono dubbi sulla conclusione della sub-licenza per i diritti Serie A. Vedi anche doc. ISP.131 - R I R Ilsole24ore com - Diritti tv ecco i pacchetti ufficializzati dalla Lega al via l'asta .msg.]

Contestualmente alla sua sottoscrizione, Sky procede alla rinuncia dell'"Atto di Intimazione e diffida"¹⁸⁴, seguita da Fox¹⁸⁵.

127. Alle ore 22.15, come evincibile dalla lettura del verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, "sentito il parere favorevole di Infront", l'Assemblea delibera conformemente a quanto indicato nella scrittura privata intercorsa fra Sky e RTI/Mediaset Premium, assegnando il pacchetto A a Sky e i pacchetti B e D a RTI/Mediaset Premium. Per il pacchetto D, nella delibera della Lega, viene indicato l'obbligo di RTI/Mediaset Premium di procedere alla sub-licenza favore di Sky una volta ricevute le necessarie autorizzazioni di AGCM e di AGCom¹⁸⁶.

128. Secondo quanto risulta da giro di mail intercorrente fra i legali di Sky e RTI Mediaset/Premium, le predette Parti hanno discusso del contenuto della scrittura privata relativa alla sub-licenza già prima che la Lega adottasse la delibera finale di assegnazione dei diritti alle ore 22.00 circa del 26 giugno 2014, come evincibile dalle premesse ove si afferma che "la Lega Calcio ha manifestato il proprio impegno a chiedere l'autorizzazione alle competenti Autorità per consentire ad RTI di concedere in sub-licenza in tutto o in parte a SKY i diritti oggetto del pacchetto "D"¹⁸⁷.

129. Segue, in data 27 giugno 2014, alle ore 00.10, il menzionato scambio di mail tra i vertici degli Uffici Legali di Sky e RTI/Mediaset Premium in merito alla positiva conclusione dell'accordo tra i due operatori.

Gli altri partecipanti alla gara: Eurosport

130. Nel corso degli accertamenti ispettivi condotti presso la Lega e Infront, sono stati raccolti elementi anche in merito alla posizione di Eurosport, che aveva presentato un'offerta inferiore al minimo per il pacchetto D, il quale poi sarà oggetto dell'accordo di sub-licenza da parte di RTI-Mediaset a favore di Sky.

131. In una comunicazione indirizzata alla Lega in data 10 giugno 2014, nello stigmatizzare alcune notizie apparse sulla stampa in merito a presunti accordi fra Sky e RTI/Mediaset, Eurosport dichiara il proprio interesse a "partecipare alla seconda fase della gara" con riferimento al Pacchetto D per il quale ha presentato l'offerta. ... "A tal fine Eurosport intende seguire con molta attenzione l'intero processo del bando di gara e si riserva fin d'ora qualunque diritto o pretesa in merito allo stesso"¹⁸⁸.

132. Nel corso dell'audizione svolta con Eurosport¹⁸⁹, quest'ultima, oltre a confermare di aver trasmesso la citata comunicazione alla Lega Calcio, ha rappresentato che, a seguito della diffusione sui giornali nazionali di notizie relative alle offerte presentate alla gara successive all'apertura delle buste, infastidita da tale circostanza, ha scritto alla Lega Professionisti Serie A chiedendo il rispetto di un atteggiamento di gara corretto e imparziale. Eurosport ha altresì rappresentato che sono state trasmesse ulteriori comunicazioni ai presidenti delle singole società di calcio, di cui copia è stata depositata in atti¹⁹⁰, per confermare il proprio interesse a partecipare ad una nuova procedura competitiva.

133. Alla predetta comunicazione indirizzata alla Lega, quest'ultima replica in data 13 giugno 2014 con una sintetica comunicazione del seguente tenore "...intendiamo tranquillizzarvi sul fatto che la Lega Serie A, nel rispetto dell'etica comportamentale che da sempre contraddistingue il proprio operato, applicherà con la massima attenzione e rigore le norme disciplinanti le Linee Guida approvate dalle Autorità Garanti il 9 aprile 2014 dalle quali è conseguito l'invito a Presentare Offerte pubblicato il 19 maggio 2014"¹⁹¹.

134. Da ulteriore documentazione raccolta nel corso delle ispezioni svolte presso Infront, emerge un atteggiamento di critica da parte della Lega rispetto a tale iniziativa di Eurosport. In particolare, in una mail del 12 giugno 2014 ore 20.33, indirizzata a Infront e ai legali esterni di tale società contenente la bozza della risposta da inviare a Eurosport, un rappresentante della Lega si esprime nei seguenti termini: "Trovo la comunicazione di Eurosport quantomeno sgradevole"¹⁹².

135. Va osservato che, dalla lettura di altri documenti ispettivi, nella dialettica sull'assegnazione dei pacchetti, alcuni rappresentanti delle Parti del procedimento attribuiscono una particolare rilevanza alla comunicazione trasmessa da Eurosport in data 10 giugno 2014 nella misura in cui avrebbe potuto indurre alcuni Presidenti a decidere per procedere ad una nuova procedura competitiva. In particolare, dalla lettura di una mail interna¹⁹³, Sky ritiene che essa potrebbe

¹⁸⁴ [Cfr. docc. ISP.327 - Rinuncia def.doc ; ISP.328 - Rinuncia.doc.]

¹⁸⁵ [Cfr. doc. ISP.474 - R I Testo rinuncia diffida RTI.msg.]

¹⁸⁶ [Cfr. Doc. Isp. 5 cit.]

¹⁸⁷ [Cfr. Doc ISP. 501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg.]

¹⁸⁸ [Cfr. Doc. ISP.11 - Lettera da Eurosport a Lega Serie A Si richiama anche il contenuto del doc. ISP. 35 - Email Lettera Eurosport LNPA reperito presso Infront dove nella mail trasmessa si sottolinea che "Eurosport si riferisce ad una seconda fase della gara e manifesta una riserva in chiusura".]

¹⁸⁹ [Cfr. doc. istr. 62 verbale audizione Eurosport.]

¹⁹⁰ [Cfr. doc. istr. 69 Nota di Eurosport.]

¹⁹¹ [Cfr. Doc. ISP. 12.]

¹⁹² [Doc. ISP.38 - Email Letter from Eurosport.]

¹⁹³ [Mail interna con considerazioni circa le iniziative da intraprendere per argomentare la possibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky del 15 giugno 2015-Doc. ISP.94 - Ho provato a riposare almeno di domenica ma non ce l'ho fatta grazie Jacques!.msg (vedi anche doc. ISP.244 - Recap Leghe europee.msg).]

"2. Aiutare i presidenti a decidere se assegnare anche C e D (Sky e Eurosport, se preferiscono pochi maledetti e subito, senza rischi) o se ri-aprire l'asta (probabilmente più soldi, ma tra qualche settimana) - dichiarazione Eurosport darebbe una grossa mano...".

La sub-licenza e la sua successiva attuazione

136. Dalle evidenze agli atti risulta che l'assegnazione dei diritti da parte della Lega si accompagna alla negoziazione dell'accordo di sub-licenza relativo alla pacchetto D tra RTI/Mediaset e Sky. In particolare, le evidenze agli atti provano che tale accordo viene negoziato dalle due società già prima dell'assegnazione dei diritti avvenuta il 26 giugno 2014 alle ore 22.15. In particolare, come già richiamato nella precedente sezione, da un giro di mail intercorrente fra i legali di Sky e RTI/Mediaset Premium, quantomeno a partire dalle ore 17.42 del 26 giugno 2014 le predette Parti avevano discusso del contenuto della scrittura privata relativa alla sub-licenza a fronte dell'assegnazione dei diritti deliberata alle ore 22.00 circa, come evincibile dalle premesse ove si afferma che *"la Lega Calcio ha manifestato il proprio impegno a chiedere l'autorizzazione alle competenti Autorità per consentire ad RTI di concedere in sub-licenza in tutto o in parte a SKY i diritti oggetto del pacchetto "D"*".¹⁹⁴.

137. La sussistenza di trattative che anticipano il contenuto della delibera finale dell'assemblea della Lega Professionisti Serie A è confermata anche da quanto emerso nel corso delle audizioni istruttorie che indicano altresì lo svolgimento di un ruolo di mediazione da parte di Infront. In particolare, in sede di audizione¹⁹⁵, i rappresentanti di Sky hanno rappresentato che nella mattina del 26 giugno 2014, quando si riunisce l'assemblea, il rappresentante di Infront ([omissis]) *"chiama telefonicamente l'Amministratore Delegato di Sky [omissis] per comunicare come avrebbe proceduto nelle assegnazioni la Lega: A a Sky, B a RTI/Mediaset Premium e D a RTI/Mediaset Premium. In tale telefonata viene indicata la disponibilità di RTI/Mediaset Premium di sub-licenziare tale ultimo pacchetto a Sky, indicando anche la disponibilità della Lega a procedere a richiedere le necessarie autorizzazioni ai sensi del Decreto Melandri"*. Nel pomeriggio della stessa giornata ha inizio la trattativa per la stesura dell'accordo di sub-licenza con la trasmissione della prima bozza da parte degli Uffici Legali di RTI/Mediaset Premium a Sky e la bozza finale della scrittura privata viene elaborata prima della chiusura dell'assemblea della Lega.

138. Quando la bozza era già in una fase di avanzata stesura, vi è un ulteriore contatto fra Sky e Infront, sempre antecedente all'adozione della delibera di assegnazione e funzionale alla conclusione dell'accordo di sub-licenza. In particolare, verso le ore 18.00, *"Sky, nella persona dell'Amministratore Delegato [omissis] riceve una nuova telefonata da [omissis] di Infront in cui viene posta a Sky la condizione di procedere alla rinuncia al contenzioso affinché la Lega esprima il consenso ad avviare il processo per autorizzare la sub-licenza. Sky e Fox danno seguito alla richiesta, consegnando la rinuncia alla diffida ad un incaricato della Lega. Segue la delibera finale dell'assemblea di Lega, adottata alla presenza di [omissis/Infront], come evincibile dalla lettura del verbale dell'assemblea del 23-26 giugno 2014. A valle della delibera viene formalizzato l'accordo"*¹⁹⁶.

139. All'esito della descritta dialettica che ha coinvolto Sky, RTI/Mediaset Premium, Lega e Infront, evincibile dalla documentazione reperita nel corso delle ispezioni e dagli ulteriori elementi raccolti in sede di istruttoria, viene sottoscritta in data 26 giugno 2014 e prima della fine dell'assemblea di Lega la predetta scrittura privata fra RTI/Mediaset Premium e Sky in merito alla sub-licenza del pacchetto D e ai contenuti da cedere da Sky a Mediaset¹⁹⁷.

140. Il 24 luglio 2014, viene portato all'attenzione della Lega non l'intero contratto sottoscritto tra RTI/Mediaset Premium e Sky, ma unicamente l'oggetto della sub-licenza, con cui la prima sub-licenza *"su base esclusiva a Sky, che accetta, tutti i diritti relativi al Pacchetto D così come sotto-riportati con espressa esclusione [sottolineatura aggiunta] dei diritti relativi: a) tutti gli eventi disputati dalla società sportiva AS Roma, b) ai prodotti audiovisivi di cui alle lettere ii, iii, dell'articolo 4 dell'Allegato 4 dell'Invito, che rimarranno in regime di co-esclusiva tra RTI e Sky sia a) sia b)"*¹⁹⁸.

141. In particolare, l'articolo 3 della scrittura privata del 26 giugno 2014 prevede che *"la somma complessiva degli Eventi che saranno trasmessi da RTI in relazione al pacchetto B e alle partite dell'ASRoma non supereranno il numero di 248 eventi"*. A fronte di tale clausola il numero di eventi trasmissibili in diretta da RTI/Mediaset Premium, quindi, saranno limitati a 248 invece dei 270 teoricamente trasmissibili in relazione alle 8 squadre del pacchetto B e alla squadra (Roma) del pacchetto D in co-esclusiva secondo l'accordo di sub-licenza¹⁹⁹.

¹⁹⁴ [Cfr. Doc ISP. 501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg.]

¹⁹⁵ [Cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale audizione Sky.]

¹⁹⁶ [Cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale audizione Sky cit.]

¹⁹⁷ [Cfr. documenti ispettivi citati in nota a piè di pagina 180.]

¹⁹⁸ [Cfr. Doc. ISP.5 - Documenti sub-licenza pacchetto D (vedi anche Doc. ISP.311 - Comunicazione lega 24 07 14 (firmata da entrambi).pdf reperito presso Sky e Docc. ISP.52 - Lettera congiunta RTI Sky Italia sublicenza pacchetto D e ISP.452 - comunicazioneRTISkydel24luglio14.pdf. Vedi anche doc. ISP.412 - Scambio di e-mail da [omissis] ad altri su comunicazione Lega reperito presso RTI Milano con le mail di correzione e Docc. ISP.454 - Comunicazione Lega 23 07 docx.msg e ISP.487 - I Comunicazione Lega 24 07 - DEFINITIVA.msg relativi ad uno scambio di mail fra [omissis] (RTI), [omissis/Sky] contenente bozze della comunicazione in esame).]

¹⁹⁹ [Cfr. Docc. ISP. 289 - 20140626204545.pdf; ISP. 290 - 20140626225906-01.pdf ; ISP. 331 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 CLEAN.docx; ISP. 332 RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 con note.docx; ISP. 368 - R RTI SKY LEGA SERIA A.msg .]

142. I documenti in atti dimostrano che le Parti del Procedimento erano consapevoli che la scrittura privata fra RTI/Mediaset Premium e Sky in merito alla sub-licenza del pacchetto D e ai contenuti da cedere da Sky a Mediaset²⁰⁰ non rappresentasse la versione dell'accordo rappresentato all'Autorità con l'istanza presentata dalla Lega Professionisti Serie A di deroga al divieto di sub-licenza previsto dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Melandri per il pacchetto D, esaminata nell'ambito del fascicolo *SR21 Lega calcio serie A-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*.

143. Infatti, nel verbale della seduta della Commissione Tecnica Diritti Audiovisivi del 20 febbraio 2015, cui risulta partecipare Infront, viene evidenziato quanto segue "1) *Aggiornamento sulla sub licenza del Pacchetto "D"- I componenti della Commissione vengono informati che il contratto di sub-licenza del Pacchetto "D" stilato fra RTI e SKY (inviato all'avv. Ghirardi coperto da vincolo di riservatezza e quindi non distribuibile) presenta alcune difformità rispetto a quanto a suo tempo comunicato alle Autorità Garanti (numero complessivo di eventi condivisi tra le due emittenti)*"²⁰¹.

144. In data 20 aprile 2015, in sede di attuazione dell'accordo, Sky, RTI/Mediaset Premium e la Lega sottoscrivono un documento nel quale le predette emittenti sollevano la Lega da eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate da AGCM e AGCom (c.d. accordo di manleva)²⁰². I documenti ispettivi indicano che, sino a tale ultima data, a partire dal 30 giugno 2014, sono intercorse tra le Parti del Procedimento richieste di informazioni relative alla sua attuazione a seguito dei chiarimenti richiesti da AGCM e AGCOM²⁰³. Inoltre, si hanno evidenze di riunioni relative all'individuazione degli eventi della squadra di prima fascia da includere nel pacchetto D (la A.S. Roma)²⁰⁴, oltre che scambi di mail fra gli Uffici di Sky e RTI/Mediaset Premium per chiarire alcuni aspetti dell'accordo²⁰⁵.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

145. Nel corso del procedimento, in sede di audizione e di risposta alle richieste di informazioni, le Parti del procedimento hanno sviluppato argomentazioni difensive tese a sollevare vizi procedurali che avrebbero determinato la lesione del diritto al contraddittorio e a contestare l'esistenza dell'intesa e l'imputabilità della stessa alla loro condotta.

146. In particolare, secondo le Parti: a) alcuni documenti sarebbero stati sottratti, in tutto o in parte, all'accesso pur essendo rilevanti ai fini del completo esercizio del diritto di difesa; b) l'esito finale della gara sarebbe stata l'unica soluzione possibile del confronto competitivo avvenuto fra i partecipanti, garantendo il massimo introito per la Lega ed evitando il rischio di contenzioso; c) mancherebbe una prova circa gli effetti dell'intesa contestata con particolare riferimento al danno dei consumatori e sulla sussistenza di un'intesa *per se* illecita; d) l'offerta presentata da Eurosport non avrebbe avuto alcun rilievo in quanto sotto il minimo indicato nell'invito a presentare offerte; e) le valutazioni svolte dall'AGCM e dall'AGCom prima dell'avvio del procedimento avrebbero ingenerato un legittimo affidamento circa la legittimità dell'esito finale della gara; f) Sky ha contestato l'imputabilità dell'intesa in quanto sarebbe stata vittima di pressioni da parte di Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium; g) la Lega sarebbe estranea alle condotte di Sky e Mediaset sia rispetto allo svolgimento della gara che con riferimento alla sottoscrizione dell'accordo di sub-licenza che,

²⁰⁰ [Docc. *ISP.289 - 20140626204545.pdf* ; *ISP.290 - 20140626225906-01.pdf* ; *ISP.331 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 CLEAN.docx*; *ISP.332 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 con note.docx*; *ISP.368 - R RTI SKY LEGA SERIA A.msg*; *ISP.501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg* . Vedi anche docc. *ISP.417 - COMUNICAZIONE LEGA SUBLICENZA PACCHETTO D.msg* e *ISP.424 - term sheet.msg* reperiti presso RTI Milano contenenti le bozze della scrittura privata e di una comunicazione da trasmettere alla Lega.]

²⁰¹ [Cfr. doc. istr. 89.]

²⁰² [Cfr. Doc. *ISP.6 - Lettera da Lega Serie A a Sky Italia S.r.l. e Mediaset Premium S.p.a. Nel documento, al punto c viene dichiarato quanto segue "Sarà esclusivo onere di Mediaset e Sky, nonché loro esclusiva responsabilità nei confronti della Lega e delle Società Sportive sue associate, soddisfare ogni richiesta di informazioni di AGCM o di AGCom e porre in essere ogni eventuale misura da queste richiesta per perseguire concretamente gli obiettivi indicati dalle Autorità nei Provvedimenti di autorizzazione sopra citati tenendo conseguentemente indenne e manlevando Lega e le Società sportive sue associate da ogni conseguenza e/o danno derivante da inottemperanze di Mediaset e Sky. Ferme quanto precede Sky e Mediaset saranno libere di esercitare nei confronti di entrambe le Autorità ogni azione, eccezione o contestazione e, in ogni caso, la Lega si impegna, anche per conto delle Società Sportive sue associate, qualora parti in causa, a svolgere e, fin dove possibile, a coordinare le proprie difese con quelle di Sky e Mediaset "*. Vedi anche doc. *ISP.23 - Lettera su sub-licenza Mediaset Premium/Sky (vedi documenti in bozza reperiti presso Sky: doc. ISP.299 - CONFRONTO tra documenti 26-03-15 e 02-04-15.docx* ; *ISP.300 - LEGA - MEDIASET - SKY (SUB LICENZA PACCHETTO D UNICO) BOZZA 1.04.2015 POST RIUNIONE.doc* ; *ISP.301 - LNPA - RTI - SKY sublicenza Mediaset premium sky ricevuta dai licenziatari il 10 0515 rev+ REVISE.doc* ; *ISP.302 - sublicenza tra mediaset premium sky italia def rev min.doc* ; *ISP.303 - Confronto dichiarazione.docx* ; *ISP.304 - Confronto regolamento.docx* ; *ISP.305 - Dichiarazione (19-03-15).docx* ; *ISP.306 - Dichiarazione unilaterale (19-03-15).docx* ; *ISP.308 - Lettera accompagnamento contratto.pdf* ; *ISP.309 - Regolamento (18-03-15) CLEAN.docx*; *ISP.310 - Sublicenza tra Mediaset Premium Spa e Sky Italia Srl.pdf*). Vedi inoltre le mail di trasmissione delle bozze in docc. *ISP.404 - Scambio di e-mail da [omissis] a [omissis] e altri su sub-licenza Sky-Mediaset*; *ISP.455 - I SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg* reperiti in RTI Milano e mail di trasmissione dell'accordo sottoscritto da [omissis] (Sky) e da [omissis] (RTI) del 22 aprile 2014 - Doc. *ISP.458 - R SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg*). Vedi infine Docc. *ISP.61 - Email sublicenza del pacchetto D con allegato e ISP.64 - Email Sublicenza Mediaset Premium / Sky con allegato reperiti presso Infront.*]

²⁰³ [Cfr. a titolo esemplificativo Docc. *ISP.5 - Documenti sub-licenza pacchetto D*; *ISP.79 - Eagle - Risposta all'invito della Lega.msg*; *ISP.323 - Risposta a LNPA II richiesta informazioni AGCM.docx*.]

²⁰⁴ [Cfr. Doc. *ISP.5 - Documenti sub-licenza pacchetto D pag.31 (vedi anche doc. ISP.312 - doc1.pdf., reperito presso Sky, e doc. ISP.443 - LNP - verbale riunione (oggetto sub-licenza Pacchetto D) 020714.pdf, reperito presso RTI Milano e Doc. ISP.505 - Verbale riunione Lega.msg.)*, relativi a Riunione in Lega fra LEGA, Infront e RTI.]

²⁰⁵ [Cfr. doc. *ISP.460 - I Sub licenza .msg* .]

come sostenuto anche dagli operatori che hanno sottoscritto l'accordo, non presenterebbe criticità. Inoltre, (h) Infront ha prospettato l'impossibilità di imputare ad una sua condotta l'intesa oggetto di contestazione in considerazione del suo ruolo di *advisor*. Le parti del procedimento hanno altresì svolto considerazioni relative ai criteri per la determinazione della sanzione (i).

147. Nelle successive sezioni si procede nel dettaglio all'illustrazione delle predette argomentazioni osservando l'ordine sopra illustrato.

a) Eccezioni procedurali

i) L'accesso ai documenti istruttori

148. Alcune Parti del procedimento lamentano di non aver avuto adeguato accesso ad alcuni documenti istruttori.

RTI/Mediaset Premium

149. Come evidenziato nella sezione dedicata all'iter del procedimento, con nota pervenuta in data 27 gennaio 2016²⁰⁶, RTI/Mediaset Premium ha reiterato l'istanza di accesso integrale al verbale dell'audizione di Eurosport e ad alcuni documenti ispettivi reperiti nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la sede di Sky che sono stati resi disponibili alle Parti in una versione parzialmente accessibile²⁰⁷.

Lega

150. Nella propria memoria conclusiva²⁰⁸, la Lega, pur non avendo mai fatto espressa istanza di accesso integrale, ha rilevato che gli Uffici hanno mantenuto il vincolo di riservatezza su molti documenti provenienti dagli operatori non consentendo di mettere in piena luce l'attività di *lobbying* da parte degli operatori televisivi che ha assunto il carattere di una strategia avviata fin dal giorno dell'apertura delle buste per influenzare l'assegnazione finale.

ii) L'utilizzo di documenti istruttori a difesa delle Parti in sede di CRI

Sky

151. In sede di memoria conclusiva²⁰⁹ e nell'ambito dell'audizione finale tenutasi innanzi al Collegio²¹⁰, Sky ha rilevato che nella CRI dell'11 dicembre 2015 non sarebbero stati menzionati alcuni documenti agli atti del procedimento ledendo il diritto al contraddittorio. In particolare, Sky rileva che il contenuto del doc. Isp. 37²¹¹ sarebbe stato reso accessibile soltanto in data 25 gennaio 2016, successivamente alla CRI. Il documento in esame contiene un commento interno ad Infront ove erano riportate le seguenti indicazioni "*Cambio, Mediaset ha condizionato offerta d per cui non è valida*".

152. Inoltre, non sarebbe stato dato conto nella CRI dell'11 dicembre 2015: a) del contenuto di alcuni documenti ispettivi che attestano di contatti fra Sky e l'AGCM, precedenti alla conclusione della gara per la vendita dei diritti audiovisivi 2015-2018²¹²; b) della trasmissione da parte della società AC Milan agli Uffici di RTI/Mediaset Premium dell'atto di diffida di Sky presentato alla Lega in data 23 giugno 2014²¹³; c) di un comunicato stampa di Sky in cui, cogliendo un suggerimento del Presidente dell'AGCom Cardani riportato in un comunicato stampa citato in un documento ispettivo²¹⁴, essa si dichiarava disponibile alla distribuzione tramite operatori terzi dei diritti acquisiti.

153. Tali documenti sarebbero rilevanti rispetto alle difese di merito sviluppate da Sky nel corso del procedimento, attestando in particolare l'esistenza di una condotta di boicottaggio collettivo posta in essere da RTI/Mediaset Premium, Infront e Lega (lettera **f**) della presente sezione) e che l'Autorità e l'AGCom erano a conoscenza delle criticità legate alla gara dei diritti audiovisivi indetta dalla Lega (lettera **e**) della presente sezione).

iii) Il supplemento d'istruttoria e l'istanza di sospensione del procedimento richiesti da Sky

154. Successivamente alla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'11 dicembre 2015, in data 26 febbraio 2016²¹⁵, prima del deposito della memoria conclusiva, Sky ha depositato una nota volta ad ottenere un completamento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alla documentazione presente in un fascicolo penale

²⁰⁶ [Cfr. doc. istr. 260.]

²⁰⁷ [Si tratta in particolare dei docc. Isp. 7, 83, 94, 124, 179, 180, 189, 190, 340, 343 e 366. Tale difesa è stata ribadita dalla Parte anche in occasione dell'audizione finale innanzi al Collegio dell'Autorità (doc. istr. 309- Allegato 3).]

²⁰⁸ [Cfr. Doc. Istr. 283 - Memoria difensiva finale Lega.]

²⁰⁹ [Cfr. Doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia]

²¹⁰ [Cfr. Doc. Istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati delega e CD-Rom.]

²¹¹ [Il predetto documento è denominato all'indice del fascicolo "Email Lega apertura buste".]

²¹² [Il riferimento è al Doc. Isp. 86 R risposte lega.msg]

²¹³ [Il riferimento è al Doc. Isp. 434 - DIFFIDADISKY.pdf.]

²¹⁴ [Il riferimento è al Doc. Isp. 122 - Re next steps prossime settimane.msg.]

²¹⁵ [Cfr. Doc. Istr. 281 - Istanza di Sky Italia all'Autorità per l'acquisizione di documentazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e istanza di accesso alla predetta documentazione.]

d'indagine aperto dalla Procura di Milano, concernente l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018, indetta nel maggio 2014 ed oggetto anche del presente procedimento.

155. Sky ha rappresentato che, sulla base di informazioni reperite sui giornali *La Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, *Il Fatto quotidiano* e *La Gazzetta dello Sport*, nell'ottobre 2015, la Procura della Repubblica di Milano avrebbe avviato un'indagine per i reati di turbativa d'asta, turbata libertà degli incanti e ostacolo alle attività degli organi di vigilanza nei confronti di tre Parti del procedimento in oggetto ossia Infront, RTI e Mediaset Premium. Dalle lettura di alcuni articoli de *La Repubblica* apparsi fra il 28 e il 31 gennaio 2016, una parte consistente della documentazione acquisita attraverso l'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza per conto della Procura della Repubblica di Milano sarebbe rappresentata da intercettazioni telefoniche di colloqui intercorsi fra rappresentanti di Infront e i vertici della Lega, nella persona del Vice Presidente, che ricopre anche la carica sociale di amministratore delegato della società A.C. Milan S.p.A. A fondamento della propria richiesta, Sky rileva che l'acquisizione e l'utilizzo di documentazione agli atti di un'indagine penale da parte di autorità antitrust sarebbe conforme alla prassi comunitaria e della stessa Autorità, come nel recente caso *I759 - Forniture Trenitalia*, oltre che nei casi *I723 - Intesa nel mercato delle barriere stradali* e *I639 - GDF/Prodotti disinfettanti*.

156. Sulla base di quanto riportato negli articoli di stampa, il quadro fattuale indicherebbe che la vendita dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A sarebbe stata gestita da Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium attraverso un accordo segreto a Sky e di cui essa è venuta a conoscenza soltanto da tali informazioni. Sulla base di tali elementi, Sky non sarebbe stata parte dell'intesa oggetto di contestazione nel presente procedimento, come invece prospettato dagli Uffici nelle CRI dell'11 dicembre 2015, ma sarebbe stata vittima di una strategia di pressione da parte dei predetti tre soggetti.

157. In data 1° marzo 2016, gli Uffici hanno trasmesso l'istanza di Sky alla Procura competente che ha fornito riscontro in data 4 marzo 2016, rappresentando che la documentazione interessata dall'istanza di Sky è coperta da segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.²¹⁶. A seguito di tale comunicazione, con nota pervenuta in data 8 marzo 2016²¹⁷, Sky ha presentato un'istanza di sospensione del procedimento sino al momento in cui la Procura di Milano non renda disponibile la documentazione in suo possesso e di conseguente proroga del termine di chiusura per consentire alla Parte di esercitare il proprio diritto al contraddittorio.

158. In sede di audizione finale²¹⁸, Sky ha ribadito l'istanza innanzi al Collegio, evidenziando che nella CRI dell'11 dicembre 2015 è stato ignorato il contenuto di articoli di stampa coevi all'assemblea della Lega Calcio del 23-26 giugno 2014 e che essa non ha tenuto conto di alcuni documenti depositati solo al momento della presentazione della memoria conclusiva²¹⁹ ed illustrati nel corso della predetta audizione. In particolare, si tratta di: a) una *mail* indirizzata al Capo di Gabinetto dell'Autorità con cui si inoltrava la *mail* di trasmissione della diffida di Sky alla Lega agli Uffici dell'Autorità²²⁰; b) di una comunicazione via *mail* trasmessa dall'amministratore delegato di Sky ad un rappresentante legale di Eurosport del 26 giugno 2014 con cui quest'ultimo veniva invitato a contrastare la decisione finale della Lega.

159. Lega, RTI/Mediaset Premium e Infront hanno contestato quanto prospettato da Sky circa la provenienza effettiva di alcuni documenti e l'attinenza dell'oggetto dell'istruttoria con l'indagine della Procura di Milano²²¹.

iv) Il contraddittorio sulla qualificazione giuridica operata in sede di CRI

Lega

La Lega ha rilevato una carenza ed un'ambiguità nelle valutazioni condotte nella CRI dell'11 dicembre 2015 laddove non verrebbe chiarito se la violazione contestata sia formale, discendente dal presunto mancato rispetto di specifiche regole di gara oppure se gli Uffici abbiano riscontrato una violazione della normativa *antitrust* di carattere sostanziale.

RTI/Mediaset Premium.

160. Nello svolgere considerazioni in parte simili a quelle della Lega, nella propria memoria conclusiva²²², RTI/Mediaset Premium lamenta una lesione del diritto al contraddittorio derivante dalla circostanza che dalla CRI dell'11 dicembre 2015 non sarebbe possibile comprendere se, nella situazione di stallo e litigiosità verificatasi a valle dell'apertura delle buste, le Parti dovevano astenersi da qualsiasi confronto concorrenziale su di una possibile soluzione allocativa che consentisse di scongiurare il contenzioso, garantendo così certezza circa la titolarità dei diritti, oppure se la soluzione in concreto realizzata sarebbe da ritenersi anticoncorrenziale in ragione del suo specifico contenuto.

²¹⁶ [Cfr. doc. istr. 287.]

²¹⁷ [Cfr. doc. istr. 306.]

²¹⁸ [Cfr. doc. istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati.]

²¹⁹ [Cfr. Doc. Istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia con allegati in versione integrale e non confidenziale - Allegati 1, 2 e 3.]

²²⁰ [Cfr. Doc. istr. 309 - - Verbale audizione finale con allegati. In particolare il documento è indicato a pagina 15 dell'Allegato 5.]

²²¹ [Cfr. doc. istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati.]

²²² [Cfr. Doc. Istr. 288 - Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

b) L'esito finale della gara quale unica soluzione allocativa possibile del confronto competitivo per impedire contenziosi

Lega

161. La Lega nelle proprie difese²²³ ha sottolineato la correttezza del proprio operato, evidenziando le peculiarità della commercializzazione dei diritti audiovisivi che escluderebbero la possibilità di individuare un modello di allocazione dei diritti unico ed ottimale, imponendo al contrario nella valutazione delle scelte adottate l'adozione di un criterio di ragionevolezza che tenga conto dell'esame della situazione concreta.

162. Con specifico riferimento alla gara per i diritti audiovisivi del campionato di calcio per il triennio 2015-2018, la Lega ritiene che l'assegnazione deliberata dall'assemblea nella riunione del 23-26 giugno 2014 avrebbe permesso di rispettare le regole imposte dalla normativa *antitrust* che vieta il costituirsi di posizioni dominanti, favorendo una concorrenza per piattaforma che la stessa Autorità nei suoi interventi aveva auspicato e avrebbe posto a fondamento della motivazione dell'archiviazione della denuncia del CODACONS, come evincibile da un estratto del verbale del 4 settembre 2014²²⁴.

163. La Lega ha osservato che al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, avvenuta in data 5 giugno 2014, si era determinata una situazione estremamente complessa²²⁵. Sky aveva infatti formulato l'offerta migliore sia per il pacchetto A che per il pacchetto B. L'assegnazione al predetto operatore di entrambi i pacchetti avrebbe determinato il rafforzamento di una posizione dominante eliminando la possibilità di una concorrenza effettiva e la violazione della *no single buyer rule*. Inoltre, sarebbe rimasto invenduto il pacchetto D posto che l'offerta di RTI/Mediaset Premium era condizionata all'assegnazione o del pacchetto A o del pacchetto B e le successive offerte erano al di sotto della soglia. Per Fox ci sarebbe stato un ulteriore problema in quanto parte del medesimo gruppo di Sky²²⁶.

164. L'impossibilità di procedere ad un'assegnazione congiunta dei pacchetti A e B a Sky e la possibilità di accettare offerte condizionate quali quelle formulate da RTI/Mediaset Premium sono state oggetto della richiesta di un parere ad un legale esterno che ha ritenuto legittimo procedere in tal senso. Il contenuto del parere è stato portato all'attenzione delle squadre di calcio nel corso dell'assemblea del 23-26 giugno 2014. Il parere ha rappresentato la base di partenza e il supporto per la discussione avvenuta nell'assemblea dove venne da subito scartata l'ipotesi di un'assegnazione a piattaforme "invertite" (satellite a RTI/Mediaset Premium e digitale terrestre a Sky). Infatti, imponendo ai consumatori interessati di investire in tecnologie diverse da quelle storicamente utilizzate, avrebbe determinato un aumento del prezzo finale di acquisto con danno al benessere dei consumatori²²⁷.

165. La Lega ha altresì evidenziato che l'assegnazione dei pacchetti A e B non avrebbe generato un maggiore introito²²⁸. Infatti, l'assegnazione di A e B al medesimo operatore avrebbe fatto decadere l'offerta condizionata di RTI/Mediaset Premium sul pacchetto D, l'unica economicamente accettabile posto che le altre erano sotto-soglia. Un eventuale scorrimento fino a tali offerte avrebbe generato un contenzioso perché avrebbe rimesso in gioco operatori che avevano presentato offerte inferiori alla soglia di prezzo fissata dalla Lega. Assegnando il pacchetto B a RTI/Mediaset Premium, si è realizzata la condizione cui quest'ultima aveva condizionato l'offerta per il pacchetto D.

166. La Lega ha rappresentato che l'esito finale della gara ha permesso di evitare un contenzioso giudiziario con Sky e RTI/Mediaset Premium che avevano già presentato rispettivamente una diffida ed una contro-diffida portate all'attenzione dell'assemblea delle squadre nella seduta del 23 giugno 2014. L'insorgere di un contenzioso con i *broadcaster* avrebbe determinato un irreparabile pregiudizio alla Lega e alle società di calcio che necessitavano in tempi brevi dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi.

167. Le valutazioni condotte dalla Lega sarebbero il risultato di una condotta autonoma ed unilaterale, frutto della volontà collegiale dell'assemblea seguita alla discussione del parere legale senza che vi fosse un previo accordo con i *broadcaster* che anzi erano su posizioni contrapposte prima della decisione finale. In tale prospettiva, la Lega ha evidenziato che non vi è agli atti del procedimento alcun documento che indichi l'esistenza di un momento di negoziazione plurilaterale.

168. La Lega ha rilevato una carenza ed un'ambiguità delle valutazioni condotte nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'11 dicembre 2015 laddove non viene chiarito se la violazione contestata sia formale, discendente dal presunto mancato rispetto di specifiche regole di gara oppure se gli Uffici abbiano riscontrato una violazione della normativa *antitrust* di carattere sostanziale.

²²³ [Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²²⁴ [Cfr. Doc. Istr. 262-263.]

²²⁵ [Sul punto vedi anche Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront]

²²⁶ [Cfr. Doc. Istr. 105-Verbale Audizione LNP Pagg. 1-2 e Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²²⁷ [Cfr. Doc. Istr. 105-Verbale Audizione LNP Cit. pag. 2 e Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²²⁸ [Cfr. Doc. Istr. 105-Verbale Audizione LNP, pag. 3.]

RTI/Mediaset Premium.

169. Nel corso del procedimento, RTI/Mediaset Premium ha evidenziato che lo scenario alternativo all'esito finale della gara deliberato nell'assemblea del 23-26 giugno 2014, ossia l'assegnazione dei pacchetti A e B a Sky, avrebbe determinato la fine della concorrenza effettiva in considerazione della posizione di (super)dominanza di tale operatore e del carattere vitale per RTI/Mediaset Premium dell'acquisizione dei diritti per la trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A²²⁹.

170. La vendita dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018 è stata caratterizzata da un accesissimo confronto concorrenziale fra gli operatori in campo durante tutto il suo svolgimento come evincibile, fra l'altro, dalla presentazione di offerte di elevato valore, superiore a quello di precedenti gare, oltre che dall'atteggiamento tenuto dagli operatori. La condotta di RTI/Mediaset Premium è stata caratterizzata da un contegno di contrapposizione frontale, coerente con l'atteggiamento che sin dall'ingresso nel mercato della *pay-TV* caratterizza la sua strategia commerciale nonostante l'enorme divario di quote di mercato, portando a formulare offerte *retail* estremamente competitive. In questa prospettiva, ad avviso di RTI/Mediaset Premium, la stessa assegnazione dei pacchetti A e B a Sky determinerebbe un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 del TFUE, oltre ad essere in contrasto con la disciplina del Decreto Melandri che enuncia il principio della *no single buyer rule*.

171. In tale prospettiva, nella sua causa in concreto l'intesa in esame non avrebbe perseguito un obiettivo illecito, ma bensì offerto una soluzione transattiva di un contenzioso fra due operatori, garantendo una migliore allocazione delle risorse. Lo schema della transazione sarebbe inoltre un tipo contrattuale del tutto conforme con la disciplina *antitrust*. Sotto questo profilo, RTI/Mediaset Premium evidenzia un'analogia con un accordo transattivo relativo all'assegnazione dei diritti audiovisivi per le partite del campionato di calcio di Serie A in chiaro, valutato come non restrittivo della concorrenza dall'Autorità nell'ambito del procedimento *I299-RAI-Cecchi Gori Communications*, il cui provvedimento finale è stato confermato dal Consiglio di Stato²³⁰.

Sky

172. Sky²³¹ ha rappresentato che l'esito finale dell'assegnazione sarebbe stato l'unico esito possibile a fronte della posizione assunta autonomamente da Lega e Infront, supportata dal parere legale richiesto dalla Lega, che ha spinto Sky a negoziare l'accordo di sub-licenza. In particolare, la Lega non voleva assegnare entrambi i pacchetti A e B a Sky né annullare l'intera gara. Inoltre, per Sky non era utile provare a percorrere la strada di un annullamento di tutta la gara in quanto si sarebbe fatta una nuova gara con il divieto espresso di cumulare i pacchetti A e B, escludendo l'esito sperato da Sky. In più i club di Serie A avrebbero visto sfumare offerte economicamente vantaggiose soprattutto per squadre di calcio di piccole dimensioni, senza contare il danno d'immagine per l'advisor Infront.

c) L'insussistenza di un'intesa illecita per oggetto e l'assenza di effetti

Lega.

173. La Lega ha evidenziato che la gara dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018 rappresenta soltanto un elemento di un contesto merceologico più ampio. In particolare, l'intesa contestata dagli Uffici avrebbe riguardato il livello *wholesale* della vendita dei diritti audiovisivi per eventi calcistici ed una singola gara che avrebbe una scarsa incidenza sui mercati rilevanti indicati nella delibera di avvio del 13 maggio 2015 e in particolare in quello della raccolta pubblicitaria. Mancherebbe invece nella CRI dell'11 dicembre 2016 un'adeguata valutazione degli effetti nel livello *retail*, laddove essa non avrebbe determinato un innalzamento dei prezzi a danno del benessere dei consumatori²³².

174. In merito alla qualificazione dell'intesa operata nella CRI dell'11 dicembre 2015 quale *hardcore restriction*, la Lega ha sostenuto che essa dà luogo ad una presunzione di illiceità che richiede comunque lo svolgimento di un'adeguata istruttoria e di motivazione circa gli effetti restrittivi della concorrenza. Inoltre, l'intesa in esame non ha realizzato una ripartizione dei mercati, intesa come ripartizione della clientela o di determinate categorie di prodotti, ma ha avuto ad oggetto alcuni *input* quali i diritti audiovisivi necessari per lo svolgimento del confronto concorrenziale nei mercati a valle.

175. Infine, non sarebbe stata adeguatamente considerato che l'intesa contestata non è *ex ante* ossia volta a concertare *pro futuro* per un periodo tendenzialmente lungo i comportamenti di mercato delle imprese partecipanti, ma essa è stata posta in essere *ex post* con l'obiettivo di porre fine ad una situazione di incertezza giuridica²³³.

²²⁹ [Cfr. Doc. Istr. 77- Verbale audizione istruttoria RTI/Mediaset Premium, pagg. 1-2 e Doc. Istr. 288 - Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

²³⁰ [CDS. N. 150/2002. Il procedimento si è concluso con provvedimento n. 6633 del 3 dicembre 1998. Analoga argomentazione è stata svolta dalla Lega nella propria memoria difensiva e in sede di audizione finale (cfr. docc. istr. 284 e 309).]

²³¹ [Cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale Audizione Sky.]

²³² [Cfr. Doc. Istr. 283 - Memoria difensiva finale Legae doc. istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati delega e CD-Rom.]

²³³ [Sul punto vedi anche Doc. Istr. 290 - Memoria difensiva finale Infront]

RTI/Mediaset Premium

176. In sede di memoria conclusiva²³⁴ e di audizione innanzi al Collegio²³⁵, RTI/Mediaset Premium rileva che l'intesa contestata non rappresenta un'intesa illecita per oggetto in considerazione del suo contenuto, della funzione assolta dall'accordo fra Sky e Mediaset Premium, del contesto e dell'intento perseguito. Sul punto, la Parte ha rilevato che sarebbe del tutto assente nella CRI dell'11 dicembre 2015 lo svolgimento di un'analisi sulla base della griglia dei criteri indicati dalla giurisprudenza comunitaria nell'ambito della sentenza dell'11 settembre 2014 nella causa *C-67/13 P Groupement des cartes bancaires (CB)/Commissione*. Viceversa, l'adozione dei predetti criteri indicherebbe che l'intesa in esame non è affatto illecita per oggetto e viene contestato un difetto d'istruttoria da parte degli Uffici laddove la prova dell'esistenza di un'intesa illecita per oggetto richiede comunque una valutazione di tali elementi.

177. Quanto al contenuto, gli atti che compongono l'asserita intesa – ossia la delibera di aggiudicazione e la sub-licenza – non presentano un contenuto anticoncorrenziale "per oggetto", essendo anzi pro-competitiva. Rispetto alla sua funzione, l'intesa rappresenta una tipica vicenda allocativa con finalità compositiva che non può essere considerata illecita per oggetto, in quanto posta in essere in un contesto di mercato caratterizzato da un forte squilibrio a favore di Sky. Infine, nella prospettiva di RTI/Mediaset Premium, l'intento perseguito attraverso l'intesa contestata è quello di continuare a predisporre un'offerta *premium* concorrenziale.

178. Alla luce delle medesime considerazioni, RTI/Mediaset Premium ritiene che sussisterebbero comunque i presupposti per riconoscere un'esenzione dal divieto ai sensi dell'articolo 101, comma 3, TFUE.

179. RTI/Mediaset Premium ha rappresentato che mancherebbe nella CRI dell'11 dicembre 2015 una valutazione controfattuale ossia dell'assetto concorrenziale che si sarebbe delineato in assenza dell'esito finale della gara come delineato dalla Lega con la sua delibera assembleare. In particolare, si sarebbe determinato un lungo contenzioso dal carattere incerto che avrebbe determinato un danno per le squadre di calcio. Viceversa la soluzione allocativa e compositiva adottata avrebbe salvaguardato nella situazione data il corretto funzionamento della concorrenza interpiattaforma e le sue possibilità di sviluppo nel mercato della *pay-TV*, con benefici per i consumatori, testimoniati dal mancato innalzamento dei prezzi degli abbonamenti.

180. Secondo RTI-Mediaset Premium, inoltre, non solo l'intesa non ha oggetto anticompetitivo, ma al contrario essa assicura un'allocatione efficiente non avendo alterato il confronto concorrenziale nel mercato a valle della *pay-tv*. In particolare, in merito all'acquisizione dei diritti, le altre soluzioni di assegnazione avrebbero comportato introiti inferiori rispetto a quelli ottenuti effettivamente con l'assegnazione del pacchetto A a Sky e dei pacchetti B e D a RTI-Mediaset Premium. Sul punto viene anche richiamata una decisione del Bundeskartellamt relativa ad un accordo di cooperazione nell'ambito dei diritti per la *Bundesliga*.

181. Inoltre, nel mercato a valle, l'assegnazione suddetta non avrebbe causato un affievolimento della pressione concorrenziale esercitata nel mercato a valle della *pay-tv* né arrecato pregiudizio ai consumatori. La valutazione è predisposta confrontando lo scenario attuale con diversi controfattuali che si basano sull'assunto che non sarebbe economicamente sostenibile un'offerta *retail* del solo pacchetto D.

Sky

182. Nella propria memoria conclusiva²³⁶, Sky rileva che nella CRI dell'11 dicembre 2015 non viene evidenziato quale sarebbe dovuto essere lo scenario competitivo alternativo a quello poi realizzato con la delibera di assegnazione della Lega avvenuta con l'assemblea del 23-26 giugno 2014. Peraltro, sarebbe contraddittorio considerare un'intesa restrittiva per oggetto a fronte di un provvedimento dell'AGCM che autorizza una deroga al divieto di sub-licenza con riferimento al pacchetto D.

183. In ogni caso, oltre alla continua evoluzione tecnologica, andrebbero tenuti in considerazione alcuni elementi di novità nell'ambito della fornitura di diritti audiovisivi per gli eventi calcistici che avrebbero determinato una riduzione dei prezzi ed un continuo passaggio di abbonamenti fra Sky e RTI/Mediaset Premium: a) i diritti di trasmissione della Champions League sono detenuti in esclusiva da RTI/Mediaset Premium mentre in precedenza erano condivisi; b) i diritti di trasmissione dell'Europa League sono passati in esclusiva a Sky; c) l'esclusiva sulla Champions League di RTI/Mediaset Premium ha influenzato la condotta di gara posto che essa ha inteso mantenere soltanto un certo numero di partite del campionato di Serie A, di maggiore richiamo e diverse da quelle detenute nel triennio precedente a fronte del forte investimento per l'acquisizione della Champions League mentre Sky ha provato ad acquisire un maggior grado di esclusiva; d) la Lega sta trasmettendo via *internet* tre partite domenicali del campionato di Serie A; e) l'assetto determinatosi consente al consumatore finale di guardare le partite della propria squadra su entrambe le piattaforme.

²³⁴ [Cfr. Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

²³⁵ [Cfr. Doc. Istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati delega e CD-Rom.]

²³⁶ [Cfr. Doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia]

d) L'irrelevanza dell'offerta di Eurosport: l'assenza di un effetto escludente

Lega e Infront

184. Nel corso del procedimento, la Lega²³⁷ e Infront²³⁸ hanno rappresentato che, contrariamente a quanto prospettato nel provvedimento di avvio del procedimento, non sussisterebbe un effetto escludente di un potenziale concorrente, discendente dall'ipotizzata intesa. Al riguardo, rileverebbe la circostanza che Eurosport, unico partecipante diverso da Sky e RTI/Mediaset Premium, avrebbe formulato un'offerta soltanto per il pacchetto D e al di sotto del minimo richiesto dall'invito ad offrire, oltre ad essere inferiore all'offerta degli altri concorrenti (RTI/Mediaset Premium e Fox). Pertanto, Eurosport, operatore *wholesaler* privo dei requisiti per partecipare alla gara, non poteva che essere esclusa dalla gara. Non era altresì percorribile l'ipotesi di un annullamento per consentire un'ipotetica negoziazione a tale soggetto in quanto la non assegnazione dei diritti offerti dalla Lega per mancato raggiungimento del prezzo minimo di uno o più pacchetti rivestirebbe carattere eccezionale. Nel caso di specie, la Lega aveva ricevuto offerte valide per i pacchetti A, B e D²³⁹. Infine, rileva la circostanza che Eurosport non ha presentato alcuna denuncia circa l'esistenza di pretese condotte anticoncorrenziali che l'avrebbero penalizzata né ha ritenuto di intervenire nel procedimento²⁴⁰.

RTI/Mediaset Premium

185. RTI/Mediaset Premium, nello svolgere analoghe considerazioni, nelle proprie difese²⁴¹, ha rilevato che Eurosport si è autoesclusa dalla competizione nella misura in cui ha formulato consapevolmente un'offerta al di sotto del minimo di base d'asta soltanto per il pacchetto D con l'obiettivo di acquistare contenuti minori da rivendere alle emittenti *pay-TV*. Inoltre, Eurosport non è qualificabile in alcun modo come un effettivo *competitor* nel mercato rilevante posto che non ha mai operato sul mercato della televisione a pagamento digitale e satellitare. Eurosport opera essenzialmente a livello *wholesale* ossia come mero fornitore di canali ad emittenti *pay* che li integrano nel proprio *bouquet*, senza che sia in grado di formulare un'offerta alternativa a quella degli operatori *pay-TV*. Inoltre, essa non avrebbe una posizione di terzietà con Sky posto che dal gennaio 2014 ha ripristinato i propri rapporti di *partnership* con tale operatore.

Sky

186. Sky²⁴² nelle proprie difese ritiene difficile immaginare un accordo fra Sky e RTI/Mediaset Premium (principale concorrente di Sky) volto a favorire quest'ultimo con l'obiettivo di estromettere Eurosport che ha presentato un'offerta solo per un unico pacchetto ed inferiore al minimo. Inoltre, un'ipotesi di annullamento volta consentire anche a tale soggetto di rientrare in gara non era praticabile e avrebbe avuto l'effetto di favorire RTI/Mediaset Premium consentendo alla stessa di riformulare le offerte.

e) Le valutazioni dell'Autorità e dell'AGCom precedenti l'avvio del procedimento circa l'assenza di criticità in merito all'esito finale della gara e i contatti con l'Autorità nel corso della gara: il legittimo affidamento

Lega e Infront

187. La Lega, nella propria memoria conclusiva²⁴³ ha evidenziato i tempi strettissimi in cui viene svolta la gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per consentire alle squadre di programmare i propri investimenti. Pertanto, nell'ipotesi di bando in supposta violazione delle *Linee Guida* da essa formulate, l'Autorità avrebbe dovuto intervenire tempestivamente, consentendo la riformulazione del bando stesso prima dell'avvio delle competizioni.

188. Peraltro, la sussistenza di criticità era nota all'Autorità già nel periodo dello svolgimento della gara posto che essa aveva ricevuto copia della diffida di Sky. Inoltre, la soluzione della sub-licenza era stata ispirata da alcune dichiarazioni del presidente dell'AGCOM apparse sui giornali nel periodo dell'assemblea che sembravano confortare tale soluzione²⁴⁴.

RTI/Mediaset Premium

189. RTI/Mediaset Premium²⁴⁵ ha eccepito nelle proprie difese la sussistenza di un legittimo affidamento se non la violazione del principio del *ne bis in idem*, posto che l'intera gara si sarebbe svolta sotto l'egida dell'AGCM e dell'AGCom prima, durante e successivamente alla sua conclusione. Infatti, in un a fase antecedente alla pubblicazione

²³⁷ [Cfr. Doc. Istr. 105-Verbale Audizione LNP. Cit.]

²³⁸ [Cfr. Doc. Istr. 102 – Verbale Audizione Infront; Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²³⁹ [Cfr. Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega; Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁴⁰ [Cfr. Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²⁴¹ [Cfr. in particolare Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

²⁴² [Cfr. Doc. Istr. 135 – Verbale Audizione Sky, pag. 5, e doc. istr. 291 – Memoria difensiva per Sky Italia.]

²⁴³ [Cfr. Doc. Istr. 283/283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²⁴⁴ [Cfr. Doc. Istr. 102 – Verbale Audizione Infront; Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁴⁵ [Cfr. Doc. Istr. 77- Verbale audizione istruttoria RTI/Mediaset Premium, pag. 2 e Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

dell'invito a presentare offerte, le *Linee Guida* predisposte dalla Lega sono state approvate in data 9 aprile 2014. Anche se l'AGCM aveva richiesto dei chiarimenti alla Lega, a seguito della successiva trasmissione degli stessi, essa si era limitata a prendere atto del loro contenuto, riservandosi di vigilare sulle procedure di assegnazione.

190. Durante lo svolgimento della gara, in un arco temporale coincidente con l'assemblea del 23-26 giugno 2014, sia l'AGCM che l'AGCom hanno avuto occasione di pronunciarsi sulle vicende in corso e sulle criticità legate alle offerte formulate. Il Presidente dell'AGCom attraverso alcune dichiarazioni alla stampa avrebbe auspicato una soluzione transattiva. Per quanto concerne l'AGCM, sulla base di alcuni documenti ispettivi agli atti del procedimento, vi sarebbero stati contatti con esponenti dell'Autorità già a partire dal 9 giugno 2014, mentre il 23 giugno 2014 gli Uffici dell'Autorità hanno ricevuto copia della diffida di Sky.

191. Rilevando una sostanziale identità dei fatti oggetto di valutazione nel presente procedimento e quelli esaminati nell'ambito del procedimento *SR21 - Lega calcio serie A-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*, dopo l'aggiudicazione, l'Autorità avrebbe dato una valutazione positiva del risultato finale complessivo della gara e della sub-licenza strumento che avrebbe una finalità pro-concorrenziale. Tale assunto viene basato sulle richieste di informazioni formulate dagli Uffici dell'Autorità prima della concessione dell'istanza di sub-licenza presentata dalla Lega, che hanno riguardato le assegnazioni di tutti i pacchetti e non solo del pacchetto D.

192. Inoltre, le motivazioni adottate in sede di archiviazione nel settembre 2014 della denuncia dell'associazione di consumatori CODACONS pervenuta in data 25 giugno 2014²⁴⁶, ove si evidenzia il valore di una concorrenza per piattaforma, indicano come la stessa Autorità abbia considerato l'esito complessivo relativo alla gara coerente con la normativa in materia di concorrenza. In questo contesto, a fronte di un orientamento della Lega che respingeva un'ipotesi di assegnazione congiunta di A e B ad un unico soggetto, la sub-licenza era un elemento dell'esito complessivo della gara.

Sky

193. Oltre a considerazioni analoghe a quelle di RTI/Mediaset Premium in merito al costante coinvolgimento dell'Autorità in tutte le fasi della gara, dalla valutazione delle *Linee Guida* della Lega sino all'accordo di sub-licenza, Sky²⁴⁷ ha rappresentato che l'accoglimento dell'istanza di deroga al divieto di sub-licenza con riferimento al pacchetto D avrebbe determinato di fatto l'approvazione dell'assegnazione complessiva operata dalla Lega come determinata all'esito finale della gara.

194. Più in generale Sky ha rimarcato una colpevole inerzia dell'AGCM, rilevando che alla luce delle informazioni fornite dalla Lega su richiesta degli Uffici in sede di rilascio della deroga alla sub-licenza avrebbe avuto sufficienti elementi per procedere. Inoltre, in sede di esame della denuncia del CODACONS, l'AGCM avrebbe ritenuto che l'accordo di sub-licenza relativo al pacchetto D era conforme alla normativa *antitrust*, non potendo ignorare che essa faceva parte di un accordo più ampio che coinvolgeva anche i pacchetti A e B.

195. In sede di memoria conclusiva²⁴⁸, Sky ha sottolineato che numerosi articoli apparsi su quotidiani nazionali durante i giorni dell'assemblea di Lega indicavano la sussistenza di trattative fra Sky e RTI/Mediaset Premium. Essi non potevano essere ignorati dall'Autorità considerando anche il contenuto di alcuni documenti ispettivi relativi al medesimo giro di *mail* che indica contatti con l'AGCM avvenuti in data 9 giugno 2014²⁴⁹ nonché con gli Uffici istruttori del 23 giugno 2014 che indicherebbero come l'Autorità era al corrente delle criticità sull'assegnazione dei pacchetti e dell'intenzione di Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium di non procedere ad assegnare i pacchetti secondo l'esito della gara. In particolare, in data 23 giugno 2014, Sky ha trasmesso per conoscenza agli Uffici dell'Autorità la diffida notificata alla Lega lo stesso giorno²⁵⁰.

196. Oltre che sulla base del quadro sopra rappresentato, Sky ha rilevato che, contrariamente a quanto rappresentato nella CRI, nessun documento agli atti indicherebbe la sussistenza di trattative per la spartizione dei pacchetti assegnati dalla Lega. Le trattative svolte hanno riguardato unicamente il contratto di sub-licenza del pacchetto D che poi è stato oggetto dell'istanza di deroga al divieto di sub-licenza da parte della Lega.

f) L'estraneità di Infront, Lega e Sky all'intesa oggetto di contestazione

197. Infront, Lega e Sky hanno eccepito con diverse argomentazioni e prospettive l'impossibilità di imputare ad esse l'intesa contestata.

²⁴⁶ [Cfr. Doc. Istr. 152, All. 6. La segnalazione del CODACONS è stata presentata in data 26 giugno 2015 (cfr. doc. istr. 152, All. 1).]

²⁴⁷ [Cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale Audizione Sky, pag. 5 e doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia.]

²⁴⁸ [Cfr. Doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia pagg. 22 e ss.]

²⁴⁹ [Cfr. Docc. Isp. 86, 107, 136, 147, 148, 149, 151, 159, 160, 181, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 237, 238, 239, 240, 371, 374 e 375.]

²⁵⁰ [Sky richiama il contenuto del doc. Isp. 434.]

i) Infront

198. Nel corso dell'istruttoria e in sede di memoria conclusiva²⁵¹, Infront ha evidenziato che essa sarebbe estranea all'intesa in quanto non è operatore di comunicazione e quindi non è attiva nei mercati di riferimento. La società svolge un'attività di supporto e consulenza della Lega Professionisti Serie A. In sede di assegnazione dei diritti, Infront non ha fatto altro che aderire a quelle che erano le soluzioni prospettate dalla Lega Professionisti Serie A, senza definire una posizione autonoma. Anche rispetto all'attività svolta nel corso dell'assemblea del 23-26 giugno 2014, Infront si sarebbe limitata ad un'attività di consulenza coerente all'incarico ricevuto.

199. La sua presenza nelle assemblee, come quella del 23-26 giugno 2014, e nelle riunioni del comitato tecnico della Lega vanno ricondotte al suo ruolo di *advisor* e non di *decision maker*. Essa fornisce i necessari chiarimenti tecnici ed effettua ricognizioni con riferimento ai *broadcaster* nell'ottica di monitorarne le posizioni. Su istanza delle società di calcio, come nel caso del parere richiesto dalla Lega, essa esprime la propria posizione. Diversamente da quanto prospettato dagli Uffici nella CRI dell'11 dicembre 2015, un consulente, per il solo fatto di vincolare il proprio compenso al risultato ottenuto dal cliente con l'ausilio della propria prestazione professionale, non può essere considerato partecipante se non promotore dell'intesa in cui sia parte il cliente.

200. Il richiamo operato nella CRI dell'11 dicembre 2015 ad una recente sentenza della Corte di Giustizia²⁵² per argomentare sul coinvolgimento di Infront sarebbe improprio. Infatti, nel caso esaminato dalla Corte il consulente aveva svolto un ruolo attivo ed essenziale in favore di tutti i partecipanti al cartello per la sua realizzazione e con piena cognizione di causa. Al contrario Infront ha svolto servizi solo per la Lega senza fornire alcun servizio ai *broadcaster* e senza organizzare, gestire o mediare nella presunta intesa.

ii) Lega

201. Nel corso del procedimento, la Lega²⁵³ ha evidenziato di essere estranea a condotte concertative di Sky e RTI/Mediaset Premium e, in particolare, all'accordo di sub-licenza sottoscritto tra i predetti *broadcaster*. Successivamente alla delibera dell'AGCM del 17 luglio 2014 relativa all'istanza di deroga al divieto di sub-licenza, il 24 luglio 2014, la Lega scrive a RTI/Mediaset Premium e Sky per comunicare l'assenso ricevuto posto che il 22 luglio 2014 era stata ricevuta una scarna comunicazione sul punto. Il 4 febbraio 2015 la Lega riceve il documento finale sulla sub-licenza, con un vincolo di riservatezza imposto da Sky e RTI/Mediaset Premium che impedisce di distribuirlo alle società di calcio. Il 10 marzo 2015, rilevate da parte della Lega alcune necessità di chiarimenti con riferimento a quanto comunicato all'AGCM, le Parti sono state convocate per fornire gli stessi. In data 20 aprile 2015, è stata depositata in Lega una dichiarazione congiunta di Sky e RTI/Mediaset Premium nella quale i predetti operatori garantiscono una piena ottemperanza alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità (AGCM e AGCOM) e si impegnano altresì ad adottare in futuro, ove richiesto dalle medesime autorità, misure correttive sulle modalità di esecuzione della sub-licenza.

202. Alla luce di tali elementi, la Lega ha rappresentato che il contratto di sub-licenza intercorre tra i due operatori e che non è nella disponibilità della Lega richiederne una sua differente attuazione. Il numero di partite trasmissibili poteva essere superiore fermo restando che la modalità di visione in diretta contemporanea delle partite (Diretta Premium per RTI/Mediaset Premium e Diretta Goal per Sky) consente di vedere tutte le partite su entrambe le piattaforme.

iii) Sky

203. Nel corso del procedimento, Sky ha osservato che l'intesa ad essa contestata nella CRI dell'11 dicembre 2015 non riguarda i contenuti delle offerte, ma l'aver condizionato soltanto la fase successiva dell'aggiudicazione. Infatti, ad esito della gara Sky ha presentato le offerte più alte per i pacchetti A e B, RTI-Mediaset Premium un'offerta più bassa per il pacchetto B e l'offerta più alta per il pacchetto D, ma condizionata alla contestuale aggiudicazione di un pacchetto tra A e B. Eurosport ha presentato un'offerta solo per il pacchetto D e inferiore al prezzo minimo, ma comunque pari a quelle di Sky e Fox²⁵⁴.

204. La documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria indicherebbe che, non volendo aggiudicare a Sky i pacchetti A e B, Infront e la Lega, in accordo con RTI/Mediaset Premium, hanno subito sposato tesi favorevoli a tale operatore, sostenendo che nel bando vi sarebbe un divieto di aggiudicazione cumulativa dei pacchetti A e B a un singolo operatore e che le offerte condizionate sarebbero state valide. A tal fine Infront e la Lega hanno commissionato un parere legale ad un consulente esterno. Infront ha influenzato le squadre di Serie A per indirizzarne in assemblea il voto secondo un disegno che sarebbe stato concordato con RTI/Mediaset Premium. In tal modo, la Lega ha escluso le offerte di Sky e Fox per il pacchetto B e ha accettato quella condizionata di RTI/Mediaset Premium per il pacchetto D. Quindi la Lega ha aggiudicato i pacchetti B e D a RTI/Mediaset Premium invece di assegnare a Sky il pacchetto B e rimettere a gara il pacchetto D o in subordine assegnarlo a SKY, FOX o a Eurosport.

205. Durante tutto il lungo periodo di 21 giorni trascorso tra l'apertura delle buste (5 giugno 2014) e l'aggiudicazione (26 giugno 2014), Sky avrebbe contrastato aspramente e pubblicamente la posizione comune di Lega, Infront e

²⁵¹ [Cfr. Doc. Istr. 102 – Verbale Audizione Infront; Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁵² [Cfr. Corte di Giustizia 22 ottobre 2015 causa C 194/14 P, AC Treuhand AG contro Commissione europea.]

²⁵³ [Cfr. Doc. Istr. 105-Verbale Audizione LNP. Cit. pagg.4-5.]

²⁵⁴ [Cfr. Doc. Istr. 135 – Verbale Audizione Sky e doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia.]

RTI/Mediaset Premium, lamentandosi altresì con l'Autorità ed auspicando un suo intervento anche in via d'urgenza o di *moral suasion*. Con l'approssimarsi della scadenza del suddetto periodo, cogliendo un suggerimento del Presidente dell'AGCom, Sky si sarebbe persino resa pubblicamente disponibile a negoziare accordi di sub-licenza relativa ai pacchetti A e B con la stessa RTI/Mediaset Premium per consentire un'assegnazione congiunta e allo stesso tempo superare eventuali preoccupazioni suscitate da tale ipotesi.

206. A fronte del quadro fattuale sopra prospettato, Sky ha ritenuto che la CRI dell'11 dicembre 2015 offra una ricostruzione incompleta ed incoerente dei fatti laddove essa viene considerata ideatrice insieme a Mediaset, Lega e Infront di una strategia volta a privarsi del pacchetto B per farlo assegnare a RTI/Mediaset Premium insieme al pacchetto D. In realtà essa sarebbe invece stata vittima di un boicottaggio collettivo da parte dei predetti tre soggetti, oltre che di un abuso di posizione dominante da parte della Lega.

207. Sul punto, Sky evidenzia che nella documentazione acquisita agli atti del procedimento vi sarebbero evidenze circa la sussistenza di tale strategia. Alcuni documenti reperiti nel corso delle attività ispettive svolte presso le sedi di RTI/Mediaset Premium e di Infront²⁵⁵ attesterebbero che tali soggetti erano consapevoli della possibilità di assegnare ad un unico soggetto i pacchetti A e B "*salvo i limiti in materia di formazione di posizioni dominanti*" e che offerte condizionate non sarebbero valide. Inoltre, Sky richiama la circostanza che, dalla lettura di un documento ispettivo reperito presso la Lega²⁵⁶, datato 6 giugno 2014, il quesito relativo alla possibilità di assegnare due pacchetti allo stesso soggetto era stato ritenuto da indirizzare all'AGCM. Al contrario, tale quesito non è stato più formulato all'Autorità, ma è confluito nella richiesta di parere al consulente legale nominato dalla Lega cui tutte le questioni interpretative dell'assegnazione sono state demandate con l'assemblea del 23-26 giugno 2014. Infine, da alcuni documenti ispettivi reperiti presso RTI/Mediaset Premium²⁵⁷, emergerebbe che Infront avrebbe svolto un'attività di negoziato con Sky per conto di RTI/Mediaset Premium, imponendo la soluzione da essa auspicata. Tra l'altro, alcuni documenti di lavoro reperiti presso tale operatore sarebbero stati elaborati in realtà da Infront.

208. Più in generale, i legami personali ed economici fra i vertici della Lega, di RTI/Mediaset Premium e di alcune squadre di calcio, avrebbero favorito tale disegno come evincibile da notizie di stampa circa le indagini penali svolte dalla Procura di Milano. In ogni caso, richiamando le considerazioni svolte a proposito delle precedenti valutazioni dell'AGCM, Sky rileva che la diffida inviata alla Lega e le dichiarazioni rese sui giornali attesterebbero una sua dissociazione espressa dall'intesa.

209. In merito all'accordo di sub-licenza, Sky²⁵⁸ ha rappresentato che la versione finale è quella sottoscritta tra Sky e RTI/Mediaset Premium il 26 giugno 2014 che al tempo non fu resa disponibile alla Lega. In sede di richiesta all'Autorità di deroga al divieto di sub-licenza, la Lega ha trasmesso i contenuti dell'accordo di sub-licenza siglato da Sky e RTI/Mediaset Premium, ma potrebbe aver indicato alcune informazioni non esattamente conformi a quanto presente nel contratto di sub-licenza. Nello specifico, il contratto prevede che 22 partite (le partite della Roma, presenti nel pacchetto D, con le restanti 11 squadre del pacchetto D) sono condivise tra Sky e RTI/Mediaset Premium, mentre le residue 110 partite fra le altre squadre del pacchetto D sono sub-licenziate in esclusiva a Sky. Ma, a fronte di questa condivisione di 22 eventi tra RTI/Mediaset Premium e Sky, il numero massimo di partite che RTI/Mediaset Premium trasmetterà in diretta integrale sommando quelle del pacchetto B e le 22 del pacchetto D dovrà restare comunque di 248 (vale a dire il numero originariamente previsto per il pacchetto B). RTI/Mediaset trattiene il diritto di trasmettere tutti gli incontri con la formula Diretta Premium.

210. Ad avviso di Sky si è determinato un arricchimento qualitativo e quantitativo (riferito alla possibilità della Diretta Goal²⁵⁹) degli eventi trasmessi in concorrenza tra loro su più piattaforme a beneficio dei consumatori. In virtù di tali considerazioni, Sky non ha ritenuto di procedere ad alcuna informativa all'Autorità, poiché riteneva tali previsioni contrattuali comunque conformi alla *ratio* della deroga concessa dall'Autorità e quindi coperte dalle valutazioni del provvedimento del 17 luglio 2014 dell'Autorità.

All'accordo di sub-licenza, in considerazione delle descritte difformità, segue in data 20 aprile 2015 la sottoscrizione da parte di Sky e RTI/Mediaset Premium di un accordo di manleva a favore della Lega che definisce, inoltre, alcuni aspetti tecnici relativi ai diritti condivisi.

211. [omissis]

212. [omissis]

g) Argomentazioni relative ai criteri per la determinazione della sanzione.

213. Nel richiamare alcune considerazioni relative alla prospettata insussistenza dell'intesa, RTI/Mediaset Premium ritiene che, contrariamente a quanto prospettato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'11 dicembre

²⁵⁵ [Per quanto concerne RTI/Mediaset Premium, Sky fa riferimento ai Docc. Isp. 389, 408 e 489. Rispetto ad Infront, viene richiamato il Doc. Isp. 37 acquisito nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la sede di predetta società.]

²⁵⁶ [Sky in particolare richiama il contenuto del Doc. Isp. 25.]

²⁵⁷ [Sky richiama fra l'altro sul punto il contenuto di mail interne fra i rappresentanti di RTI/Mediaset Premium con allegate alcune presentazioni in power point Docc. Isp. 484 e 486.]

²⁵⁸ [Cfr. Doc. Istr. 135 - Verbale Audizione Sky e doc. istr. 291 - Memoria difensiva per Sky Italia.]

²⁵⁹ [Si tratta del programma di Sky dedicato alla trasmissione in diretta delle immagini delle partite di calcio di Serie A che si svolgono in contemporanea.]

2015, l'intesa non possa essere qualificata come molto grave e che vi sarebbe un legittimo affidamento. Essa infatti non è stata segreta in quanto alcuni elementi della stessa erano già noti all'Autorità in occasione di altri interventi e, in particolare, alla luce del procedimento *SR21 - Lega Calcio Serie A-Linee Guida Campionati di calcio 2015/2016-2017/2018* e della risonanza mediatica della vicenda dell'assegnazione dei diritti audiovisivi, attestata dai numerosi articoli di stampa depositati in atti, ingenerando sul punto anche un legittimo affidamento²⁶⁰. Analoghe considerazioni sul legittimo affidamento sono state svolte da altre Parti del procedimento²⁶¹.

214. Inoltre, superando l'empasse relativo all'assegnazione, la presunta intesa avrebbe determinato indubbi benefici per la concorrenza nel mercato delle *pay-TV* e comunque sarebbe priva di oggetto ed effetti anticoncorrenziali, ma anzi avrebbe prodotto benefici ai consumatori finali. Analoghe considerazioni sono state svolte da Infront e dalla Lega²⁶².

215. Ad avviso di RTI/Mediaset Premium²⁶³, il fatturato da considerare come base per il calcolo della sanzione sarebbe rappresentato unicamente dai ricavi generati nel mercato della commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A in quanto interessati dall'infrazione. La Lega ritiene che la base per il calcolo dell'ammenda debba coincidere con l'ammontare delle quote associative²⁶⁴; mentre Infront sottolinea di non aver realizzato fatturati nei mercati rilevanti²⁶⁵.

216. Infine, andrebbe considerato ai fini del riconoscimento di una circostanza attenuante la scelta attuata da Sky Italia e RTI-Mediaset Premium di trasmettere anche le partite di una squadra del pacchetto D comunicata in data 8 gennaio 2016, con ciò rimuovendo i profili di criticità relativi alla presunta difformità dell'attuazione del contratto di sub-licenza del pacchetto D rispetto a quanto autorizzato dall'Autorità con il provvedimento del 17 luglio 2014²⁶⁶.

217. Sky ritiene che l'infrazione non possa essere qualificata come molto grave in virtù dell'assenza di un accordo orizzontale che non ha avuto ad oggetto i prezzi né ha pregiudicato l'innovazione né i consumatori finali, oltre che per le considerazioni difensive svolte in merito al legittimo affidamento ingenerato dagli interventi dell'AGCM con particolare riferimento al rilascio dell'autorizzazione alla deroga al divieto di sub-licenza,.

218. In merito alla durata, contrariamente a quanto prospettato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'11 dicembre 2015, essa andrebbe fatta decorrere dal 26 giugno 2014, poiché in questa data vi è stata la delibera dell'assemblea di Lega laddove prima nessun accordo potrebbe essere stato registrato, è da ritenersi conclusa con il provvedimento dell'Autorità del 17 luglio 2014 data in cui vi è una valutazione di conformità dell'assetto finale delle assegnazioni operato dall'Autorità. La successiva attuazione dell'accordo di sub-licenza non avrebbe nulla a che vedere con l'intesa. Sul punto, Infront rileva una incoerenza della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'11 dicembre 2015 posto che la sottoscrizione dell'accordo di manleva sarebbe indice che l'intesa non è stata attuata e che in ogni caso mancherebbe una valutazione della durata parametrata al ruolo svolto da Infront²⁶⁷

219. SKY ritiene che le debbano essere riconosciute circostanze attenuanti in sede di applicazione di un'eventuale sanzione. In particolare, andrebbe riconosciuto il ravvedimento operoso in quanto Sky ha denunciato all'Autorità le condotte di Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium e sarebbe intervenuta sull'attuazione del contratto di sub-licenza, per assicurare una sua conformità a quanto indicato nella deroga al divieto di sub-licenza concessa dall'Autorità. Inoltre, essa avrebbe svolto un ruolo minore nell'intesa rispetto alle altre Parti del procedimento e avrebbe subito una coercizione nella propria condotta. Infine, andrebbe considerato il contesto regolamentare poco chiaro che non ha consentito a Sky di valutare la conformità del proprio comportamento alla disciplina *antitrust*.

V. IL PARERE FORMULATO DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

220. In data 18 marzo 2016, è stato inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom") lo schema di provvedimento di chiusura del presente procedimento ai fini dell'emanazione del relativo parere.

221. In data 29 marzo 2016, l'AGCom ha richiesto la trasmissione di alcuni documenti istruttori. Alle predetta richiesta è stato dato riscontro con nota del 30 marzo 2016.

222. Nell'ambito del parere pervenuto in data 18 aprile 2016, l'AGCom ha rappresentato quanto segue. In primo luogo, l'AGCom ha preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta, secondo la quale l'assegnazione dei diritti sportivi per la trasmissione in diretta degli incontri del campionato di calcio di Serie A 2015-2018 è stata determinata da un'intesa restrittiva della concorrenza, *"venuta alla luce successivamente al rilascio della deroga al divieto di subconcessione in licenza del pacchetto D"*. Quindi, l'AGCom ha ritenuto di esprimere il proprio parere sullo schema di provvedimento relativo al caso in esame *"soffermandosi sui profili che il vigente quadro normativo assegna alla sua specifica"*

²⁶⁰ [Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium]

²⁶¹ [Cfr. inter alia Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega e Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁶² [Sul punto vedi Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega e Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁶³ [Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium]

²⁶⁴ [Doc. Istr. 283 – Memoria difensiva finale Lega.]

²⁶⁵ [Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

²⁶⁶ [Doc. Istr. 288 – Memoria difensiva finale RTI/Mediaset Premium.]

²⁶⁷ [Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

competenza: pluralismo sul mercato e tutela dell'utenza", così come dettati dal Decreto Melandri in tema di vendita collettiva dei diritti audiovisivi sportivi. Rispetto a tali competenze, assumono specifico rilievo gli effetti imputabili all'assegnazione dei diritti che riguardano una fase successiva a quanto contestato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avente ad oggetto *"l'alterazione della procedura concorsuale"*.

Ciò posto, l'AGCom ritiene che, grazie alla deroga al divieto di sub-licenza di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto Melandri, concessa con Delibera n. 397/14/CONS, con riferimento al pacchetto D, l'assetto che si è delineato per i diritti audiovisivi per il triennio 2015-2018 soddisfa gli obiettivi del pluralismo del mercato e della tutela dell'utenza in quanto ha consentito un'ampia diffusione degli eventi su più piattaforme con un conseguente sostanziale beneficio per l'utenza. Con specifico riferimento al mercato della *pay-TV*, in considerazione delle sue caratteristiche, date dalla presenza di due operatori ove Sky ha una quota di mercato elevatissima rispetto a quella del secondo *player* rappresentato da RTI/Mediaset Premium, la deroga concessa ha consentito il mantenimento di più offerte *pay* concorrenti con riferimento alle squadre che rappresentano la quasi totalità degli ascolti, permettendo così anche la possibilità di scelte alternative per il consumatore a prezzi convenienti;

In merito all'andamento generale dei prezzi riportato nello schema di provvedimento trasmesso dall'Autorità in data 18 marzo 2016, ove si rileva un incremento a settembre 2015 di circa il 5% rispetto all'anno precedente, l'AGCom ha sottolineato che esso non risulta un effetto diretto dell'accordo di sub-licenza in quanto il dato non tiene conto delle promozioni offerte dai due operatori e dell'incremento di offerta di contenuti da parte di Sky e RTI/Mediaset Premium. In particolare, Sky ha compensato la perdita dei diritti per la Champions League inserendo nel pacchetto calcio nuovi canali tematici. RTI/Mediaset Premium ha adeguato il proprio listino offrendo in esclusiva la Champions League e contenuti cinematografici.

223. Alla luce delle predette considerazioni, oltre a segnalare l'esigenza di rafforzare e rendere più prescrittivo in futuro il contenuto delle Linee Guida e ad esprimere l'auspicio per una riflessione complessiva sul vigente quadro normativo, l'AGCom ha preso atto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'Autorità secondo la quale l'assegnazione dei diritti sportivi per la trasmissione in diretta degli incontri del campionato di calcio di Serie A 2015-2018 è stata determinata da un'intesa restrittiva della concorrenza, *"venuta alla luce successivamente al rilascio della deroga al divieto di subconcessione in licenza del pacchetto D"*.

224. L'AGCom ha altresì ritenuto che gli esiti della gara, con particolare riferimento alla sub-licenza, hanno contribuito a produrre effetti positivi per la tutela del pluralismo e per il consumatore finale in termini di minor spesa, rendendo possibile fruire della programmazione degli eventi. Ad avviso di AGCom, tali effetti positivi andrebbero sottolineati nella valutazione della gravità dei comportamenti contestati.

VI. VALUTAZIONI

VI.I. Premessa

225. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale è disciplinata dal più volte citato Decreto Legislativo n. 9/2008 (anche detto Decreto Melandri). Tale normativa segna il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi, ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione e ai soggetti partecipanti alla stessa. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima, che commercializza in via esclusiva, sul mercato nazionale e internazionale, i diritti audiovisivi di cui è contitolare unitamente ai soggetti che partecipano alla competizione medesima.

226. Il D.Lgs. n. 9/2008 ha introdotto in Italia una riforma strutturale della vendita dei diritti trasmissivi calcistici che incide profondamente non solo sulla struttura dell'offerta, ma anche sulle modalità di vendita dei diritti sportivi. In particolare, come è evidente dalla formulazione del primo comma della legge delega, obiettivo fondamentale di tale riforma è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 9/2008 impongono all'organizzatore della competizione – nel caso di specie, la Lega – di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

227. Peraltro, al fine di tutelare la concorrenza nel mercato a valle, l'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 9/2008 prevede il *"divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti"*.

228. In tale prospettiva, a prescindere dalla qualificazione privata o pubblica del soggetto banditore e degli obiettivi dei singoli partecipanti, la correttezza nello svolgimento della gara e la regolarità nell'assegnazione dei diritti audiovisivi per la trasmissione di eventi sportivi non possono intendersi come mero presidio della regolarità formale della gara, ma sono richiesti dal legislatore al fine di salvaguardare esigenze sostanziali di concorrenza sia statica che dinamica. Infatti, solo la garanzia di un confronto competitivo reale ed effettivo è in grado di allocare in modo corretto i diritti, ingenerando al contempo negli operatori economici la certezza che corrette dinamiche competitive consentano di acquisire *input* decisivi per lo svolgimento dell'attività nei mercati di riferimento sulla base di un confronto basato sul merito.

229. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure competitive, l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare – in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto – linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive previste per l'assegnazione dei diritti condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del citato Decreto Melandri, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto deve essere verificata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per i profili di propria competenza.

230. Nell'impianto normativo del Decreto citato, quindi, l'intervento delle Autorità competenti in sede di approvazione delle linee guida dovrebbe essere uno strumento per contenere la discrezionalità dell'organizzatore della competizione entro confini coerenti con la normativa a tutela della concorrenza, fermo restando che spetta all'organizzatore della competizione la predisposizione degli inviti ad offrire e lo svolgimento delle procedure competitive nel rispetto sia delle specifiche linee guida approvate dall'Autorità che della normativa generale in materia di tutela della concorrenza.

Il Decreto, dunque, non limita in alcun modo le regole generali in tema di disciplina antitrust nel mercato dei diritti audiovisivi, ma prevede anzi una disciplina speciale complementare volta a fornire una tutela della concorrenza nelle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi addirittura rafforzata, in considerazione della rilevanza concorrenziale di tale risorsa per gli operatori attivi nei mercati della *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

231. E', dunque, anche alla luce di tale contesto normativo e regolamentare che devono essere valutate le condotte oggetto del presente procedimento relative alla vendita dei diritti audiovisivi degli incontri del Campionato di Serie A disputati nel corso delle stagioni sportive 2015-2018.

VI.II L'assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2015-2018

232. In data 11 febbraio 2014, la Lega Calcio ha presentato all'Autorità le Linee Guida predisposte ai sensi del Decreto Melandri (di seguito, anche "Linee Guida") in merito alle competizioni nazionali di calcio dalla stessa organizzate per le stagioni 2015-2018, fra cui il Campionato di Serie A²⁶⁸.

233. Con specifico riferimento alle modalità di assegnazione, le Linee Guida prevedevano, *inter alia*, le seguenti regole:

I. per i pacchetti offerti in esclusiva, l'esperimento di una prima fase, consistente nella pubblicazione dell'invito ad offrire, nella presentazione di offerte in busta chiusa da parte dei soggetti interessati e nella formazione di una graduatoria sulla base del prezzo offerto. I competenti organi della Lega procedono per ogni pacchetto all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia offerto il prezzo più alto, purché superiore al prezzo minimo;

II. nel caso in cui la prima procedura competitiva abbia esito negativo, la Lega può avviare una nuova procedura competitiva per l'intero sistema di diritti esclusivi²⁶⁹ modificando i pacchetti e/o il prezzo minimo ("Nuova Procedura Competitiva"). In particolare, l'Invito ad Offrire prevedeva che la Lega Calcio potesse "non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi A Pagamento posto in vendita" secondo quanto previsto nei successivi paragrafi 2.4 e 4.5.5. dell'Invito ad Offrire²⁷⁰;

III. Alternativamente, per ciascun singolo pacchetto per il quale non fosse raggiunto il prezzo minimo, la Lega Calcio avrebbe potuto avviare una seconda fase di gara (mediante la predisposizione di un nuovo invito ad offrire o l'avvio delle trattative private) per lo specifico pacchetto interessati ("Seconda Fase di Gara").

234. Con delibera del 9 aprile 2014²⁷¹, l'Autorità ha approvato le predette Linee Guida, evidenziando tuttavia che, "alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida, non [era] possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali." Pertanto, l'Autorità si riservava di valutare i criteri di formazione dei pacchetti una volta che questi fossero stati definiti nel dettaglio, invitando la Lega Calcio a trasmetterli all'Autorità all'esito della loro definizione e si limitava ad approvare le suddette Linee guida sugli aspetti diversi dalla configurazione dei pacchetti.

268

[http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/495/files/allegati/505/linee_guida_2015-2018.pdf]

269 [Secondo quanto previsto nelle sezioni 2.1 e 2.2 dell'Invito ad Offrire i pacchetti A, B, C, D, E costituiscono l'insieme dei diritti esclusivi.]

270 [Il punto 4.5.5 dell'Invito ad Offrire prevedeva che "ai sensi dell'art. 35 delle Linee Guida, la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei Pacchetti previsti dal presente Invito laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi esclusivi A Pagamento posto in vendita. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti Pacchetti non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà: a) di avviare una nuova procedura competitiva per i Pacchetti, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo; b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti Pacchetti, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo: b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i Pacchetti, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo, b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i Pacchetti, qualora non ne modifichi la composizione.";]

271 [Cfr. Provvedimento dell'Autorità del 9 aprile 2014 n. 24879, caso SR21 - Lega calcio Serie a-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, in Boll. 19/2014.]

235. In data 8 maggio 2014²⁷², la Lega Calcio ha trasmesso una comunicazione contenente i criteri di formazione dei pacchetti esclusivi relativi alle dirette a pagamento. Con comunicazione del 14 maggio 2014²⁷³, l'Autorità, rilevando non sufficientemente determinato il contenuto dei criteri per la formazione dei pacchetti comunicati dalla Lega, si "riserva[va] di vigilare e di valutare le procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi e la concreta declinazione dei principi generali di formazione dei pacchetti esclusivi ai sensi della Legge n. 287/90 e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea"²⁷⁴.

236. In data 19 maggio 2014, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, senza alcuna comunicazione all'Autorità, la Lega procedeva alla pubblicazione dell'invito a presentare offerte, con scadenza alle ore 12:00 del 5 giugno 2014. Il contenuto dei "Pacchetti Esclusivi"²⁷⁵ oggetto dell'invito a presentare offerte è stato elaborato dalla Lega nei seguenti termini:

- Pacchetto A: diritti per le piattaforme satellitare (DTH), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV relativi a 8 società sportive di maggior interesse per un totale di 248 eventi (65% del numero degli eventi)²⁷⁶;
- Pacchetto B: diritti per le piattaforme digitale terrestre (DTT), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV per i medesimi eventi del pacchetto A²⁷⁷;
- Pacchetto C: diritti accessori (come, ad esempio, interviste e immagini dagli spogliatoi) al pacchetto A o B²⁷⁸;
- Pacchetto D: esclusiva per prodotto in tutte le piattaforme per i rimanenti eventi disputati dalle squadre con minor seguito e da una squadra di maggior seguito (132 match corrispondenti al 35% degli eventi)²⁷⁹;
- Pacchetto E: 3 match a scelta tra quelli disputati la Domenica alle 15.00 da trasmettere tramite piattaforma Internet²⁸⁰.

237. L'invito ad offrire predisposto dalla Lega, conformemente alle Linee Guida, prevedeva che ogni busta dovesse contenere "una singola e autonoma offerta per il Pacchetto che si intende acquisire" (articolo 4.3.2 del bando). Fermo restando il divieto di aggiudicazione di tutti i pacchetti relativi alle dirette ad un unico operatore, l'invito ad offrire non conteneva invece alcun espresso divieto di aggiudicazione dei pacchetti A e B ad un medesimo offerente.

238. Alla data di scadenza del bando, alla luce del confronto competitivo tra gli offerenti, la Lega riceveva le offerte riepilogate nelle seguenti tabelle da parte di Sky, della società Fox, di RTI/Mediaset Premium e di Eurosport.

Tabella 2.1

Pacchetto A - Satellitare e altre piattaforme (248 eventi)

1	Sky	Euro 355.000.000 (2015/16) Euro 357.000.000 (2016/17) Euro 359.000.000 (2017/18)
2	RTI/Mediaset Premium (offerta condizionata alla mancata aggiudicazione del pacchetto B)	Euro 350.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018
3	FOX (gruppo Sky)	Euro 274.000.000 (2015/16) Euro 275.000.000 (2016/17) Euro 276.000.000 (2017/18)

Tabella 2.2

Pacchetto B - Digitale terrestre e altre piattaforme (248 eventi)

1	RTI/Mediaset Premium (offerta B2, condizionata al fatto che nessun soggetto si aggiudichi il pacchetto A)	Euro 540.000.000 (2015/16) Euro 544.000.000 (2016/17)
---	---	--

²⁷² [Cfr. Doc. Istr. 158, All.1.]

²⁷³ [Cfr. Doc. Istr. 158, All. 2.]

²⁷⁴ [Cfr. Doc. Istr. 158, All. 2.]

²⁷⁵ [Cfr. Sezione 2.1 dell'Invito a presentare offerte pubblicato sul sito istituzionale della Lega e disponibile sul link http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/496/files/allegati/506/iao_2015-2018.pdf. (vedi anche Doc. Istr. 310).]

²⁷⁶ [Prezzo minimo di offerta di: euro 273.000.0000 per il 2015/2016; euro 274.000.000 per il 2016/2017; euro 275.000.000 per il 2017/2018.]

²⁷⁷ [Prezzo minimo di offerta di: 273.000.0000 per il 2015/2016; euro 274.000.000 per il 2016/2017; euro 275.000.000 per il 2017/2018]

²⁷⁸ [Prezzo minimo di offerta di: euro 66.000.0000 per il 2015/2016; euro 67.000.000 per il 2016/2017; euro 68.000.000 per il 2017/2018]

²⁷⁹ [Prezzo minimo di offerta di: euro 234.000.0000 per il 2015/2016; euro 235.000.000 per il 2016/2017; euro 236.000.000 per il 2017/2018]

²⁸⁰ [Prezzo minimo di offerta di: euro 108.000.0000 per il 2015/2016; euro 109.000.000 per il 2016/2017; euro 110.000.000 per il 2017/2018]

		Euro 548.000.000 (2017/18)
2	Sky	Euro 420.000.000 (2015/16) Euro 422.000.000 (2016/17) Euro 424.000.000 (2017/18)
3	FOX	Euro 400.000.000 (2015/16) Euro 401.000.000 (2016/17) Euro 402.000.000 (2017/18)
4	RTI/Mediaset Premium (offerta B1, non condizionata)	Euro 275.000.000 (2015/16) Euro 280.000.000 (2016/17) Euro 285.000.000 (2017/18)

Tabella 2.3

Pacchetto D - Esclusiva per prodotto (tutte le piattaforme, 132 eventi)

1	RTI (Offerta condizionata all'ottenimento di A o B)	Euro 301.000.000 (2015/16) Euro 306.000.000 (2016/17) Euro 311.000.000 (2017/18)
2	Fox	Euro 180.000.000 (2015/16) (Inferiore al minimo) Euro 181.000.000 (2016/17) (Inferiore al minimo) Euro 182.000.000 (2017/18) (Inferiore al minimo)
3	Sky	Euro 150.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018 (Inferiore al minimo)
4	Eurosport	Euro 140.000.000 per ciascun anno del triennio 2015/2018 (Inferiore al minimo)

239. A seguito dell'apertura delle buste, il contenuto delle offerte è noto ai partecipanti²⁸¹, tra i quali si genera un acceso contrasto che caratterizza la prima fase della loro interlocuzione con la Lega e Infront. In particolare, RTI/Mediaset Premium sostiene l'illegittimità dell'aggiudicazione di entrambi i pacchetti A e B a Sky e al suo interno si prospetta la possibilità che, con l'avallo della Lega, RTI/Mediaset Premium risulti assegnataria dei pacchetti A e D o, in alternativa, B e D²⁸². In entrambi i casi RTI prefigura il coinvolgimento da parte di Lega e Infront, a sostegno delle proprie posizioni, quali promotori di una negoziazione nei confronti di Sky, prospettando mediazioni per il pacchetto D ("Oggi sentita la proposta di [omissis] [Infront] (B+D a noi a 586, con mediazioni da trovare sul pacchetto D con Sky)

²⁸¹ [Come risulta, tra l'altro, dai seguenti documenti reperiti in ispezione: per RTI Doc. ISP.406, Doc ISP.407 e per Sky Doc. ISP.104 (cfr. anche Docc. Isp. 230-231-249).]

²⁸² [Cfr. doc. ISP.389 - Draft di nota su acquisto diritti calcio da parte di Sky. Il documento rappresenta un appunto su "Acquisto di diritti Calcio premium in DTT da parte di Sky: violazioni di norme imperative". Nella nota si rappresenta che "con l'accaparramento dei diritti calcio (core premium) sul DTT, in aggiunta a quelli sul DTH, Sky rafforza ulteriormente la sua posizione dominante sul mercato distinto della pay TV, con probabile esclusione dal mercato dell'unico concorrente effettivo. Il rafforzamento di posizione dominante, con mezzi idonei ad escludere un effettivo concorrente, è comportamento vietato da norme di ordine pubblico:

(i) L'art. 102 TFUE (norma antitrust che vieta l'abuso di posizione dominante; (ii) L'art. 43 TUSMAR e delibera AGCOM 646/06/CONS (norme di tutela del pluralismo, che vietano la costituzione e rafforzamento di posizioni dominanti nei "singoli mercati rilevanti");

(iii) L'articolo 9 della Legge Melandri (che stabilisce per i diritti la no single buyer rule, da interpretarsi alla luce del divieto di costituzione e di rafforzamento di posizioni dominanti"

Fra le azioni ipotizzate, si fa riferimento ad un esposto ad AGCM per violazione dell'articolo 102 TFUE, accompagnato dalla richiesta di provvedimenti di urgenza e all'invio di una diffida alla Lega Calcio finalizzata ad eccipire una sua responsabilità pre-contrattuale in caso di assegnazione a Sky dei pacchetti calcio". Vedi anche docc. ISP.420 - bando 15-18 appunti.docx ; ISP.421 - domande bando.docx ; ISP.489 - I risposte domande calcio.msg .

Cfr. anche doc. ISP.486 - FW simulazione.msg. "Parto dal punto di vista di PS, che vorrebbe vedere assegnato lo scenario A+D, tale scenario è perfetto per andare da Sky a negoziare, ma temo, adesso faremo tutte le simulazioni, più complesso e più costoso da realizzare e non più vantaggioso di B+D, che avevamo valutato, anzi dai primi ragionamenti di Rosini butta male. Non solo ci sono 80 milioni in più all'anno ma è veramente complesso da realizzare con Sky che non ha più l'obbligo di veicolare sulla sua piattaforma". [...] "E' ovvio tutto questo sarà possibile se la Lega e infront fanno capire a Sky che è più probabile la nostra vittoria A+D, anche se potrebbe essere a mio giudizio una vittoria di Pirro con conseguenze non ancora valutabili sul risultato finale ma negative. A me piace anche la tua proposta a cps lo sai e ovvio anche il B+D alla nostra offerta 586".

Cfr. anche doc. ISP.490 - I simulazione.msg. Si tratta di una mail interna relativa ad una simulazione sugli scenari delle assegnazioni dei Diritti TV Serie A del 7 giugno 2014 ore 13.07 ("Condivido quello che scrivi è ovvio meglio vincere A+D vs. Sky che vince A+B, ma A+D va usata per negoziare con SKY e non da usare. Il dubbio ora è meglio vincere A+D, gestire le cause e poi con un punto di forza andare da SKY o far negoziare subito Infront? Credo sia conveniente che negozi Infront così si evitano le cause, ma Pier come sembra non è dell'idea, perché sente la vittoria in mano A+D. Questo è il punto! Comunque noi ci metteremo a lavorare agli scenari. Per l'ultima tua domanda 370 credo di sì aspetto conferma da Enrico").]

l'aggiungerei, ma la vedo più difficile da accettare da Sky, ma se Infront se la sente per noi va bene. Se vuoi ci mettiamo a trovare qualche soluzione per D oggi pomeriggio"²⁸³).

240. A fronte di tale posizione, Sky tenta di difendere i propri diritti, ritenendo che la Lega avrebbe dovuto senza indugio assegnarle i pacchetti A e B, senza prendere in considerazione altri scenari²⁸⁴. Sky imposta anche una campagna di comunicazione mediatica volta a sostenere la legittimità dell'acquisizione di entrambi i pacchetti A e B già a partire dal 6 giugno 2014, ossia dal giorno successivo all'apertura delle buste²⁸⁵.

241. Tuttavia, la soluzione di assegnare i pacchetti A e B a Sky e di rimettere a gara il pacchetto D, oltre a non essere gradita a RTI/Mediaset Premium, non è condivisa dalla Lega e soprattutto dall'advisor²⁸⁶.

242. In data 22 giugno 2014 Sky invia alla Lega e a RTI/Mediaset Premium un "Atto di Intimazione e diffida" con il quale invita la Lega a cessare condotte tese a non rispettare l'assegnazione che discende dalle offerte formulate e a rispettare le regole di aggiudicazione previste dalle Linee Guida e dall'Invito a partecipare alla gara, astenendosi dal diffondere qualsiasi informazione falsa o inesatta in merito al regolamento di gara e riservandosi di esercitare ogni azione idonea a tutelare i suoi diritti in qualsiasi sede competente e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta

²⁸³ [Cfr. doc. ISP.484 - FW R simulazione.msg (vedi anche doc. ISP.506 - FW R simulazione.msg) rappresentato da una Mail interna relativa ad una simulazione circolata nell'ambito degli uffici di RTI sulle ipotesi di aggiudicazione dei bandi (si tratta di simulazioni antecedenti all'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2015 di assegnazione dei pacchetti).]

²⁸⁴ [Cfr. Doc. ISP.104 - Italiano Msg. Si tratta di una mail del 6 giugno 2014 ove è riportata una discussione interna sui possibili scenari di assegnazione dei Diritti TV. Tale tesi è nel dettaglio illustrata in una mail interna di Sky del 6 giugno 2014 delle ore 16.21, denominata "Outcome del bando allo stato attuale", ove viene riportato quanto segue: "1 Lega ha ricevuto offerte valide per 970m, molto al di sopra degli attuali 850m che era considerato fino a ieri il loro obiettivo
2 Questo successo si fonda principalmente sulle offerte ricevute su A e B, entrambe ampiamente sopra il minimo d'asta
3 C e D hanno ricevuto 2 e 4 offerte; su D 3 offerte importanti (2 new entrant) ma sotto il minimo, 1 sopra ma non valida (Mediaset)
4 L'offerta Mediaset per D, significativamente superiore al minimo, è risultata non valida perché condizionata all'acquisizione di A e/o B perché vincolata a condizioni non previste dal bando (quindi errore grave Mediaset)
[Art. 4.3.2. del bando: "Ogni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il Pacchetto che si intende acquisire."]

Considerazioni

1 E' evidente che nel contesto macro italiano la Lega ha tutto l'interesse ad accettare almeno le offerte su A e B, valide e vincolanti

2 Diversamente sarebbe una follia, senza precedenti a livello internazionale e si configurerebbe un abuso di posizione monopolistica

3 Detto questo, se la Lega volesse ricavi ancora superiori, potrebbe tecnicamente riaprire l'asta per il D

(nessuna offerta valida e sopra minimo, ma elevato interesse con 4 offerte, di cui 2 nuovi entranti)

4 Una nuova asta su D permetterebbe a Mediaset di presentare un'offerta valida, e - se vincente - di offrire 132 partite + UCL in esclusiva..."

Vedi anche docc. ISP. 152 - R Re Repubblica domani.msg ; Doc. Isp. 241 Re Urgent (1).msg; Doc. Isp. 242 Re Urgent.msg .

Infine, in uno scambio di mail interne del 12 giugno 2014 con allegato un memo, vengono riproposte analoghe considerazioni. Doc. ISP.114 - Nuovo memo.msg (i documenti Doc. ISP.279 - Nota.doc e Doc. ISP.280 Nuovo memo (12-06-14).doc contengono i files predisposti da [omissis] di Sky); Docc. ISP.137 - R Nuovo memo (1).msg; ISP.138 - Nuovo memo (12-06-14).msg; ISP.139 - R Nuovo memo (2).msg.; ISP.144 - R R Nuovo memo.msg ; ISP.206 - Re R Nuovo memo.msg; ISP.364 - R Nuovo memo (12-06-14).msg.; Doc. ISP.365 - R Nuovo memo.msg .]

²⁸⁵ [Cfr. Docc. ISP.142 - R Proposta messaggi chiave SerieA.msg e ISP.347 I Proposta messaggi chiave SerieA.msg entrambi del 6 giugno 2014 ove si legge che "Alla luce degli articoli di stamattina e della nostra conversazione, ti propongo dei messaggi chiave, punti cardinali della nostra comunicazione da sì [p]ingere nei prossimi giorni:

1. La Lega ha la possibilità di prendere più soldi di quanto si aspettasse e di assegnare tutti i pacchetti - anche se alcuni sotto il prezzo di riserva di cui il livello si può discutere... Non farlo in questo contesto economico sarebbe tra osceno e abuso di posizione monopolistica

2. La Lega e i club non rischiano in assegnare i pacchetti ai vincitori:

- Sulla single buyer rule : non c'entra, nessuno sarebbe vincitore di "tutti gli pacchetti in diretta", pacchetto E non assegnato.

- Sulla posizione SKY+FOX: non spetta alla Lega di pronunciarsi e ricordiamo che i) Mediaset ha biddato per il pacchetto D più soldi di chiunque ma con un twist formale di "offerta condizionata", massima espressione di un atteggiamento di abuso di posizione

ii) FOX e una società separata che ha già espresso la sua disponibilità di andare su tutte la piattaforme, in modo esclusivo o non esclusivo

iii) se vogliamo parlare antitrust pur ricordando che non spetta alla Lega di esprimersi sul concetto, dobbiamo ricordare a tutti che Mediaset ha l'esclusiva totale e assoluta della Champions dal 2015/16

3. Non parliamo neanche di nuovo bando o di trattativa privata o di soluzione all'italiana perché il bando non è andato deserto con 13 offerte e i soldi sono più del previsto

Secondo me, sono questi i 3 punti fondamentali per mettere la pressione sui club e sulla Lega di accettare le nostre offerte. Evidentemente vanno dettagliati, spiegati, argomentati ma sono questi i temi da spingere". Vedi anche docc. ISP.199 - Re Piano new (1).msg ; ISP.200 - Re Piano new.msg ; ISP.201 - Re piano.xlsx .

Analoghe iniziative di comunicazione su stampa vengono elaborate dagli Uffici interni di Sky il 10 giugno 2014 (Cfr. docc. ISP.86 - Eagle--Next step media .msg; ISP.107 - Media strategia.msg; ISP.136 - R Nota diritti .msg; ISP.147 - R R Update eagle (1).msg ; ISP.148 - R R Update eagle (2).msg; ISP.149 - R R Update eagle.msg; ISP.151 - R Re R R Update eagle.msg ; ISP.159 - R Update eagle (1).msg ; ISP.160 - R Update eagle.msg; ISP.181 - Re Eagle--Next step media .msg; ISP.208 - Re R R Juve (2).msg; ISP.209 - Re R R Update eagle (1).msg; ISP.210 - Re R R Update eagle (2).msg , ISP.211 - Re R R Update eagle (3).msg; ISP.212 - Re R R Update eagle.msg; ISP.214 - Re R Re R R Update eagle (1).msg; ISP.215 - Re R Re R R Update eagle (2).msg; ISP.216 - Re R Re R R Update eagle.msg; ISP.219 - Re R Update eagle (1).msg; ISP.220 - Re R Update eagle (2).msg; ISP.221 - Re R Update eagle (3).msg; ISP.222 - Re R Update eagle.msg; ISP.237 - Re Update eagle (1).msg ; ISP.238 - Re Update eagle (2).msg; ISP.239 - Re Update eagle (3).msg; ISP.240 - Re Update eagle (4).msg; ISP.371 - R Update eagle 1.msg; ISP.374 - Re Update eagle 1.msg; ISP.375 - Re Update eagle.msg), il 12 giugno 2014 (Docc. ISP.107 - Media strategia.msg e ISP.225 - Re Recap Leghe europee.msg) e il 15 giugno 2014 (Cfr. Doc. ISP.78 - EAGLE messaggi chiavi per i decision makers dei prossimi giorni.msg ove è contenuto il testo di un articolo sui ricavi che otterrebbe la Lega ove decidesse di assegnare i diritti per le stagioni 2015-18 secondo quanto indicato nelle offerte presentate).]

²⁸⁶ [Giro di mail interne relative ad un incontro di [omissis] (Sky) con [omissis] (Infront) Docc. ISP.83 - Eagle update (1).msg ; ISP.179 - Re Eagle update (1).msg; ISP.180 - Re Eagle update.msg ; ISP.183 - Re I ANSA - Calcio diritti Mediaset illegittimo 8 big a unico operatore (2).msg .]

opportuna, "inclusa la sospensione di qualsiasi pagamento conseguente ad aggiudicazioni da considerarsi nulle a tutti gli effetti"²⁸⁷. L'intimazione è inviata anche ai Presidenti delle squadre di calcio con una comunicazione di accompagnamento con l'obiettivo di influire sulla decisione da adottare nell'assemblea di Lega del giorno successivo²⁸⁸.

243. In questo contesto, ha inizio l'assemblea di Lega in data 23 giugno 2014 – a due settimane dall'apertura delle buste contenenti le offerte – nell'ambito della quale, su impulso di Lega e Infront, si inizia a delineare concretamente una soluzione spartitoria sull'assegnazione dei diritti che non tiene in considerazione le regole previste nelle Linee Guida e nel bando, prescindendo dalla graduatoria delle offerte valide ricevute e tale da consentire di assegnare i pacchetti B e D a RTI/Mediaset Premium che in virtù della presentazione di offerte condizionate non le sarebbero stati assegnati²⁸⁹.

244. In particolare, in alcune mail interne a RTI/Mediaset Premium del 24 giugno 2014²⁹⁰, si fa espresso riferimento alla possibilità di un accordo fra Sky e RTI/Mediaset Premium quale scenario alternativo ad un'ipotesi di contenzioso ("Possiamo rispondere ribadendo che proprio perchè contrario a norme antitrust, A più B e' vietato dal bando. Che usano il bastone (ieri con diffida) e la carota (oggi con offerta accordi) per condizionare indebitamente la decisione della Lega. Che oltre a fare i concorrenti, a pretendere di sostituirsi all'arbitro lega che decide la gara, adesso si sostituiscono pure alle autorità regolamentari etc etc").

245. Peraltro, le trattative tra le Parti non si sono limitate ai diritti trasmissivi commercializzati dalla Lega, ma si sono estese anche ad alcuni diritti per la Champions League di cui RTI/Mediaset Premium è assegnataria per il triennio 2015-2018: "Ma il principio generale è che cosa c'entra la Ch in una trattativa per la serie A e inoltre se hai un diritto in esclusiva è differenziante se noi la perdiamo vale [omissis] se loro la perdono vale almeno [omissis] se non di più..."²⁹¹. La proposta viene respinta da RTI/Mediaset Premium, nonostante sia stata posta da Sky come "pregiudiziale" per la trattativa²⁹².

246. Le trattative tra RTI/Mediaset Premium e Sky proseguono, con il coinvolgimento di Infront, per trovare un accordo sull'assegnazione dei diritti audiovisivi per la Serie A 2015-2018²⁹³. In particolare, nella giornata del 26 giugno 2014, il rappresentante di Infront chiama telefonicamente l'Amministratore Delegato di Sky per comunicare come la Lega avrebbe proceduto nelle assegnazioni²⁹⁴: A a Sky, B a RTI/Mediaset Premium e D a RTI/Mediaset Premium. In tale telefonata viene indicata la disponibilità di RTI/Mediaset Premium di sub-licenziare tale ultimo pacchetto a Sky, indicando anche la disponibilità della Lega a procedere a richiedere le necessarie autorizzazioni ai sensi del Decreto Melandri.

²⁸⁷ [Cfr. Doc. ISP.77 - Diffida.msg (vedi anche Doc. ISP.124 - R Diffida.msg).]

²⁸⁸ [Cfr. docc. ISP.91 - Fwd introduzione diffida che manderemo domani.msg; ISP.103 - introduzione diffida .msg ISP.187 - Re introduzione diffida che manderemo domani (1).msg; ISP.188 - Re introduzione diffida che manderemo domani.msg, ove si afferma quanto segue: "Allo stesso tempo siamo stati al vs fianco assicurandovi risorse economiche per pianificare e gestire la vostra squadra. Vogliamo continuare ad investire nel paese e nel calcio italiano contribuendo a far crescere lo sport più amato dagli italiani. Ma anche noi dobbiamo salvaguardare gli investimenti del nostro Azionista e non possiamo accettare l'idea che l'assegnazione dei diritti della Serie A avvenga secondo principi ed ipotesi non regolari e non previste dal bando, le cui linee guida sono state preventivamente approvate dalle Autorità indipendenti. Per questo abbiamo notificato questa mattina alla Lega Calcio nelle persone del suo presidente Beretta e del suo dg Brunelli la diffida che trovate in allegato. E un passo a cui siamo stati costretti perché riteniamo fondamentale che vi sia sempre il rispetto delle regole e in questa gara noi abbiamo fatto le offerte più alte nel pieno rispetto delle regole. Siamo a vs disposizione per eventuali chiarimenti Cordialmente".]

²⁸⁹ [Cfr. in particolare doc. ISP.150 - R Re R Juve.msg. "L'Inter mi ha appena detto che a loro risulta che si sta negoziando in queste ore un accordo. Gli ho detto che noi [non] ne vediamo le condizioni, ma che non mi sorprende che Mediaset e Infront ci provino fino all'ultimo perché sono debolissimi sul fronte legale. Sono molto divisi al loro interno, l'unica certezza che hanno è che l'annullamento sarebbe un disastro. Miei take away:

- [omissis/Infront] ha già vinto, perché come dicevamo puntava in realtà fin dall'inizio all'annullamento
- Nonostante questo stanno prova[ndo] fino all'ultimo a minacciarci per farci fare un accordo perché l'annullamento comunque lo mette enormemente in imbarazzo[...]. Fondamentale ricordare a tutti che Eurosport ha manifestato sua intenzione di esserci ad un secondo round sul D: Boga sta dicendo che se assegna A e B a sky il D vale zero. Ho chiesto a Roma e Juve ti tirare fuori la lettera di Eurosport. Con secondo giro sul D si arriva facilmente a 980M".]

²⁹⁰ [Cfr. doc. ISP.476 - R .msg e ISP.480 - Senza nome.msg.]

²⁹¹ [Cfr. doc. ISP.500 - Re Urgente.msg. Tale circostanza è stata poi confermata da Sky (cfr. Doc. Istr. 135 – Verbale audizione Sky, pag. 4.]

²⁹² [Cfr. Doc. ISP.470 - R comitato opossim domani 26 6.msg relativo ad una mail interna da [omissis] (RTI/Mediaset Premium) del 25 giugno 2015, in cui sono riportate le seguenti affermazioni: "Fumata nera. Nessuna proposta da parte loro. Pregiudiziale loro è avere Champions al 50 per cento".]

²⁹³ [Cfr. Mail interna dove [omissis] dichiara che non è stato raggiunto un accordo con la Lega del 26 giugno 2014 alle ore 2.23 (Docc. ISP.224 - Re Ready to fight back!.msg; ISP.243 - Ready to fight back!.msg) che riporta quanto segue: "questa notte non abbiamo trovato un accordo che potesse andare bene a Sky. Domani la Lega probabilmente assegnerà nel modo in cui sappiamo. Vediamoci alle 9.30 per sviluppare il piano di comunicazione e rivedere gli steps legali. Nel frattempo date ai club il messaggio che siano coerenti e vadano per 1070 anche perché se invece puntassero ad un 950 allora sono ancora più idioti perché con A e B a noi arriverebbero a 970/980 facilmente...".]

²⁹⁴ [Cfr. Doc. Istr. 135 – Verbale audizione Sky.]

247. Nel pomeriggio della stessa giornata RTI e Sky iniziano la stesura formale dell'accordo di sub-licenza con la trasmissione della prima bozza da parte degli Uffici Legali di RTI/Mediaset Premium a Sky; la bozza finale della scrittura privata, che definisce e anticipa l'esito finale dell'aggiudicazione dei diritti, viene elaborata prima della chiusura dell'assemblea della Lega²⁹⁵.

248. Inoltre, l'accordo tra le Parti prevede anche che Sky, su richiesta di Infront e della Lega, si impegni a rinunciare al contenzioso, condizione che per la Lega è pregiudiziale per avviare il processo per autorizzare la sub-licenza¹²⁹⁶.

249. Una volta così concordata l'assegnazione dei diritti, la Lega ne recepisce il contenuto nella delibera finale con cui assegna il pacchetto A a Sky, e i pacchetti B e D a RTI/Mediaset Premium, prestando contestualmente il proprio assenso alla concessione da parte di RTI della sub-licenza a Sky Italia sui diritti del pacchetto D, impegnandosi a formulare la relativa istanza entro quattordici giorni dal ricevimento della eventuale richiesta da parte del licenziatario, e ponendo in essere i propri migliori sforzi per ottenerne l'accoglimento²⁹⁷. L'esito dell'assegnazione dei diritti è sintetizzato nella seguente tabella.

Tabella 3 – Esito dell'aggiudicazione dei pacchetti di diritti

Pacchetto	Aggiudicatario	Somma (€ al netto dell'IVA)
A	Sky	355.000.000 per il 2015-16 357.000.000 per il 2016-17

²⁹⁵ [Di seguito si riportano i contenuti della scrittura privata sottoscritta tra Sky e RTI:
"PREMESSO

A. che RTI E SKY hanno presentato offerte sulla base dell'Invito a presentare offerte pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito "Lega Calcio") in data 19 maggio 2014 (di seguito "Invito"), avente ad oggetto l'acquisizione in licenza dei diritti della competizione denominata Campionato di Calcio Serie A per le stagioni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 (di seguito, "Campionato Serie A.");

B. che Sky è risultata unica ed esclusiva aggiudicataria del pacchetto "A" come descritto nell'Allegato 1 dell'Invito

C. che RTI è risultata unica ed esclusiva aggiudicataria rispettivamente del pacchetto "B" come descritto nell'Allegato 2 dell'Invito e del pacchetto "D" come descritto nell'Allegato 4 dell'Invito;

D. che la Lega Calcio ha manifestato il proprio impegno a chiedere l'autorizzazione alle competenti Autorità per consentire ad RTI di concedere in sublicenza in tutto o in parte a SKY i diritti oggetto del pacchetto "D";

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati

Le premesse costituiscono presupposto, parte integrante, vincolante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 2 - Durata

La Durata del presente contratto è rappresentata dalle stagioni calcistiche 2015/16, 2016/17 e 2017/18 del Campionato di Serie A con scadenza al 30 giugno 2018

Articolo 3 - Criteri di scelta degli Evento oggetto dei Pacchetti A e B

Sky si impegna ad esercitare il diritto di scelta degli eventi che andranno a comporre i pacchetti A e B ai sensi di quanto previsto nell'allegato 6 dell'Invito in conformità alle indicazioni che le saranno comunicate da RTI, restando fin d'ora inteso che: a) tali indicazioni non riguarderanno gli Eventi disputati dalla società sportiva ASRoma che pertanto andranno ad essere automaticamente compresi nel Pacchetto D; b) la somma complessiva degli Eventi che saranno trasmessi da RTI in relazione al pacchetto B e alle partite della società ASRoma non supereranno il numero di 248 a stagione".

Articolo 4 Diritti sublicenziati da RTI a SKY

Con riferimento ai diritti che RTI ha acquisito in licenza da Lega Calcio in virtù dell'aggiudicazione e per la Durata, subordinatamente al rispetto di quanto convenuto nel precedente art. 3 e di quanto indicato alla lettera D delle premesse, RTI sublicenzia su base esclusiva a SKY, che accetta, tutti i diritti relativi al Pacchetto D così come sotto riportati con espressa esclusione dei diritti relativi: a) a tutti gli eventi disputati dalla società sportiva ASRoma, b) ai prodotti audiovisivi di cui alle lettere ii, iii, dell'art. 4 dell'Allegato 4 dell'Invito, che rimarranno in regime di co-esclusiva tra RTI e Sky (sia a) sia b)

I diritti sub licenziati su base esclusiva e su base di co-esclusiva da RTI a Sky ai sensi del paragrafo precedente potranno essere esercitati da Sky su tutte le piattaforme distributive

I diritti oggetto di regime di co-esclusiva ai sensi del primo paragrafo del presente articolo potranno essere esercitati da RTI su tutte le piattaforme ad esclusione della Piattaforma Satellite come definita dalla sezione 8 dell'Invito

Ai fini dell'esecuzione degli impegni di cui al presente art. 4 RTI s'impegna a chiedere alla Lega Calcio entro 5 giorni dalla presente l'autorizzazione alla sub-licenza richiesta dalle disposizioni di legge applicabili

Articolo 5 - Corrispettivi

Quale corrispettivo per la sub licenza dei diritti oggetto del presente Accordo, SKY verserà ad RTI il corrispettivo di:

- Euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2015/16;

- Euro 216.000.000,00 (duecentosedicimilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2016/17;

- Euro 221.000.000,00 (duecentoventunomilioni/00) più IVA in relazione alla Stagione Sportiva 2017/18;

Tali importi saranno versati pro rata, nelle stesse modalità ed alle stesse scadenze previste dalla Sezione 5 dell'Invito

Articolo 6 - Diritti di ritrasmissione

RTI consapevole della rilevanza per Sky della piena esecuzione degli impegni previsti dalla scrittura privata e in particolare da quelli statuiti dall'art. 4, si impegna nel caso in cui la sub licenza dei diritti di cui al citato art. 4 non fosse autorizzata dalle Autorità competenti, a concedere a SKY il più ampio diritto di ritrasmissione esclusivo dei diritti relativi al pacchetto "D" nella configurazione e con le limitazioni di cui al citato art 4 con l'uso dei marchi SKY; fermo restando che, qualora l'uso di tali marchi SKY non fosse consentito, le parti concorderanno in buona fede un diverso corrispettivo rispetto a quello previsto all'art. 5 che sarà determinato in buona fede dalle parti tenuto conto del minor valore della ritrasmissione dei diritti del pacchetto "D" senza i marchi SKY".]

²[96 Cfr. doc. 309. In particolare, intorno alle ore 18:00 del 26 giugno 2014 "Sky, nella persona dell'Amministratore Delegato [omissis] riceve una nuova telefonata da [omissis] di Infront in cui viene posta a Sky la condizione di procedere alla rinuncia al contenzioso affinché la Lega esprima il consenso ad avviare il processo per autorizzare la sub-licenza. Sky dà seguito alla richiesta, consegnando la rinuncia alla diffida ad un incaricato della Lega. Segue la delibera finale dell'assemblea di Lega, adottata alla presenza di [omissis] [Infront], come evincibile dalla lettura del verbale dell'assemblea del 23-26 giugno 2014. A valle della delibera viene formalizzato l'accordo". Il modulo di rinuncia alla diffida viene inviato dalla Lega Calcio per il tramite di un consulente esterno di Infront.]

²⁹⁷ [Cfr. Doc. Isp. 5 cit.]

		359.000.000 per il 2017-18
B	RTI/Mediaset Premium	275.000.000 per il 2015-16 280.000.000 per il 2016-17 285.000.000 per il 2017-18
D	RTI/Mediaset Premium	301.000.000 per il 2015-16 306.000.000 per il 2016-17 311.000.000 per il 2016-17

250. Con comunicazione del 30 giugno 2014 e successive integrazioni, la Lega Professionisti Serie A invia alle autorità competenti la richiesta di deroga al divieto di sub-licenza previsto dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Melandri per il pacchetto D, che l'Autorità esamina nell'ambito del fascicolo *SR21 Lega calcio serie A-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*, autorizzando la sub-licenza in data 17 luglio 2014.

251. Emerge poi una difformità tra il contenuto della sub-licenza effettivamente sottoscritta tra RTI/Mediaset Premium e Sky e quanto a suo tempo comunicato all'Autorità in sede di richiesta di deroga²⁹⁸. In data 20 aprile 2015, in sede di attuazione dell'accordo, Sky, RTI/Mediaset Premium e la Lega sottoscrivono un documento nel quale le predette emittenti sollevano la Lega da eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate da AGCM e AGCom²⁹⁹. I documenti ispettivi indicano che, sino a tale ultima data, a partire dal 30 giugno 2014, sono intercorse tra le Parti del Procedimento richieste di informazioni relative alla sua attuazione a seguito dei chiarimenti richiesti da AGCM e AGCom³⁰⁰. Inoltre, si hanno evidenze di riunioni relative all'individuazione degli eventi della squadra di prima fascia da includere nel pacchetto D (la A.S. Roma)³⁰¹, oltre che scambi di mail fra gli Uffici di Sky e RTI/Mediaset Premium per chiarire alcuni aspetti dell'accordo³⁰².

VI.III L'intesa restrittiva della concorrenza

252. Il complesso delle evidenze agli atti indica l'esistenza di comportamenti tesi ad alterare il normale dispiegarsi dei meccanismi competitivi con riferimento all'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018 in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

253. In particolare, a fronte di un iniziale confronto competitivo tra Sky e RTI/Mediaset Premium, manifestatosi anche attraverso campagne mediatiche e iniziative stragiudiziali, tali operatori hanno preso parte ad un accordo con la Lega e Infront che ha di fatto alterato l'esito della procedura competitiva sulla base della quale, conformemente al D.Lgs. n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate dalle Autorità, dovevano essere assegnati i diritti audiovisivi in questione.

254. Le Parti hanno, dunque, posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto l'illecita ripartizione dei predetti diritti attraverso l'alterazione dell'esito della gara per la loro assegnazione, in particolare, mediante la sostituzione di una soluzione concordata all'esito del confronto competitivo previsto dalla legge.

Ciò ha distorto il funzionamento dei meccanismi competitivi che devono governare l'assegnazione dei predetti diritti di trasmissione audiovisivi, ostacolando sia la concorrenza di nuovi operatori nell'immediato che la concorrenza "sul merito" e il possibile ingresso di nuovi operatori anche per il futuro. Ne è conseguita una spartizione dei diritti tra gli operatori storici che hanno così consolidato le rispettive posizioni di mercato.

²⁹⁸ [Cfr. Doc. istr. 89.]

²⁹⁹ [Cfr. Doc. ISP.6 - Lettera da Lega Serie A a Sky Italia S.r.l. e Mediaset Premium S.p.a. Nel documento, al punto c viene dichiarato quanto segue "Sarà esclusivo onere di Mediaset e Sky, nonché loro esclusiva responsabilità nei confronti della Lega e delle Società Sportive sue associate, soddisfare ogni richiesta di informazioni di AGCM o di AGCom e porre in essere ogni eventuale misura da queste richiesta per perseguire concretamente gli obiettivi indicati dalle Autorità nei Provvedimenti di autorizzazione sopra citati tenendo conseguentemente indenne e manlevando Lega e le Società sportive sue associate da ogni conseguenza e/o danno derivante da inottemperanze di Mediaset e Sky. Ferme quanto precede Sky e Mediaset saranno libere di esercitare nei confronti di entrambe le Autorità ogni azione, eccezione o contestazione e, in ogni caso, la Lega si impegna, anche per conto delle Società Sportive sue associate, qualora parti in causa, a svolgere e, fin dove possibile, a coordinare le proprie difese con quelle di Sky e Mediaset". Vedi anche doc. ISP.23 - Lettera su sub-licenza Mediaset Premium/Sky (vedi documenti in bozza reperiti presso Sky: doc. ISP.299 - CONFRONTO tra documenti 26-03-15 e 02-04-15.docx ; ISP.300 - LEGA - MEDIASET - SKY (SUB LICENZA PACCHETTO D UNICO) BOZZA 1.04.2015 POST RIUNIONE.doc ; ISP.301 - LNPA - RTI - SKY sublicenza Mediaset premium sky ricevuta dai licenziatari il 10 0515 rev+ REVISE.doc ; ISP.302 - sublicenza tra mediaset premium sky italia def rev min.doc ; ISP.303 - Confronto dichiarazione.docx ; ISP.304 - Confronto regolamento.docx ; ISP.305 - Dichiarazione (19-03-15).docx ; ISP.306 - Dichiarazione unilaterale (19-03-15).docx ; ISP.308 - Lettera accompagnamento contratto.pdf ; ISP.309 - Regolamento (18-03-15) CLEAN.docx ; ISP.310 - Sublicenza tra Mediaset Premium Spa e Sky Italia Srl.pdf). Vedi inoltre le mail di trasmissione delle bozze in docc. ISP.404 - Scambio di e-mail da [omissis] a [omissis] e altri su sub-licenza Sky-Mediaset; ISP.455 - I SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg reperiti in RTI Milano e mail di trasmissione dell'accordo sottoscritto da [omissis] (Sky) e da [omissis] (RTI) del 22 aprile 2014 - Doc. ISP.458 - R SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg). Vedi infine Docc. ISP.61 - Email sublicenza del pacchetto D con allegato e ISP.64 - Email Sublicenza Mediaset Premium / Sky con allegato reperiti presso Infront.]

³⁰⁰ [Cfr. a titolo esemplificativo Docc. ISP.5 - Documenti sub-licenza pacchetto D; ISP.79 - Eagle - Risposta all'invito della Lega.msg; ISP.323 - Risposta a LNPA II richiesta informazioni AGCM.docx.]

³⁰¹ [Cfr. Doc. ISP.5 - Documenti sub-licenza pacchetto D pag.31 (vedi anche doc. ISP.312 - doc1.pdf., reperito presso Sky, e doc. ISP.443 - LNP - verbale riunione (oggetto sub-licenza Pacchetto D) 020714.pdf, reperito presso RTI Milano e Doc. ISP.505 - Verbale riunione Lega.msg.), relativi a Riunione in Lega fra LEGA, Infront e RTI.]

³⁰² [Cfr. doc. ISP.460 - I Sub licenza .msg .]

255. Nel caso di specie, l'intesa non ha riguardato la fase della individuazione e presentazione delle offerte economiche per l'acquisizione dei diritti, ma ha comunque interessato la fase antecedente all'aggiudicazione dei diritti a RTI e Sky, alterandone gli esiti grazie anche alla partecipazione del soggetto aggiudicatore (Lega) e del suo *advisor* (Infront).

256. Nella tabella che segue, viene sintetizzato il contenuto delle principali evidenze che mostrano l'evoluzione dei rapporti tra le Parti, in corrispondenza delle fasi dell'assemblea di Lega del 23-26 giugno 2014, fino alla conclusione dell'accordo.

Tabella 4Avvenimenti dei giorni 23-26 giugno 2014

Assemblea della Lega Calcio		RTI/Mediaset - Sky Italia
23 giugno 2014		
Inizio assemblea di Lega	14.00	Varie email interne a RTI/Mediaset e Sky Italia di analisi delle possibili mosse e dei possibili scenari di assegnazione. Presentazione controdiffida di RTI/Mediaset
Sospensione assemblea di Lega	18.00	
24 giugno 2014		
		18.04 ISP. 476: Mediaset (Interna): <i>"Possiamo rispondere ribadendo che proprio perchè contrario a norme antitrust, A più B e' vietato dal bando. Che usano il bastone (ieri con diffida) e la carota (oggi con offerta accordi) per condizionare indebitamente la decisione della Lega. Che oltre a fare i concorrenti, a pretendere di sostituirsi all'arbitro lega che decide la gara, adesso si sostituiscono pure alle autorità regolamentari etc etc"</i>
25 giugno 2014		
Riapertura dell'assemblea	14.00	12.13 ISP.470: Mediaset (Interna): <i>"Fumata nera. Nessuna proposta da parte loro. Pregiudiziale loro e' avere Champions al 50 per cento"</i>
Sospensione assemblea di Lega	n.d.	18.06 ISP.473: Mediaset (Interna) si commenta quanto emerge in assemblea di Lega, <i>"Prende quota il rifacimento del bando. Non c'e' schieramento pro sky."</i>
26 giugno 2014		
		2.23 ISP.224, ISP.243: Sky(Interna): <i>"Ciao, questa notte non abbiamo trovato un accordo che potesse andare bene a Sky. > Domani la Lega probabilmente assegnerà nel modo in cui sappiamo."</i>
		9.08 ISP.500: Mediaset (Interna): <i>"Siccome si aspetto tentativi fino all'ultimo. ..mi riuscite a sintetizzare i numeri sui quali ieri prendeva te le decisioni? Grazie"</i>
		10.32 ISP.131: Sky(Interna): <i>Analisi degli scenari "Non pensi che a questo punto non assegneranno e rifaranno tutto, con base d'asta più alte?"</i>
Riapertura dell'assemblea	14.00	
Sospensione per consultazione	14.00	

squadre			<p>16.17 ISP.474: Mediaset(Interna): Rinuncia alla contro-diffida.</p> <p>17.42 Scambio email tra RTI/Mediaset Premium e Sky con modifiche bozza di accordo di sub-licenza (ISP.501)</p> <p>17.44 Modifiche dell'accordo di sub-licenza introdotte da Sky (revisioni dell'ISP.332)</p> <p>17.54 ISP.474: RTI/Mediaset Premium viene informata della rinuncia di Sky/Fox</p> <p>17.59 ISP.248: Sky(Interna): "<i>Ma pagare €200m in + per 10% serie A (no Roma) = 100% UCL Siamo sicuro sia un buon deal?</i>"</p> <p>21.35 Scambio email tra RTI/Mediaset Premium e Sky con modifiche bozza di accordo di sub-licenza e trasmissione accordo finale (ISP.368 e 501): "<i>Come da accordi invio copia del testo di cui in oggetto opportunamente modificato secondo le intese raggiunte, in versione draft e clean. Attendo riscontro.</i>" ". <i>Un caro saluto.</i> AB [RTI/Mediaset Premium]".</p>
Riapertura assemblea	22.00		
Votazioni per assegnazione	22.15		
Chiusura assemblea	22.50		

27 giugno 2014

		00.10	<p>Scambio di <i>mail</i> fra i vertici degli Uffici Legali di RTI/Mediaset Premium e di Sky in merito alla positiva conclusione del confronto fra i due operatori (doc. ISP. 471): "<i>... questa e' stata più dura del solito ma ce l'abbiamo fatta. Ci sentiamo domani un caro saluto a te e Luca. [omissis/RTI] [...] Caro Pasquale, Anche stavolta ci siamo arrivati! Domani i rispettivi uff comunicazione dovrebbero sentirsi per coordinare comunicato su accordo di sublicenza pur soggetto ad autorizzazione. Poi ci attendiamo che farete formale richiesta di autorizzazione alla sublicenza alla Lega...."</i></p>
--	--	-------	---

257. In particolare, all'esito delle trattative che hanno coinvolto Sky, RTI/Mediaset Premium, Lega e Infront, nel pomeriggio del 26 giugno 2014, RTI/Mediaset Premium e Sky sottoscrivono una scrittura privata in merito alla sub-licenza del pacchetto D, nella quale è evidente che le Parti anticipano il contenuto della delibera finale della Lega relativo ai pacchetti A, B e D³⁰³. Emerge, quindi, che la negoziazione dell'accordo di sub-licenza avviene prima dell'assegnazione dei diritti, che invece avrebbe dovuto seguire, e ne anticipa i contenuti, consentendo alle Parti di comporre i propri interessi secondo la logica spartitoria che caratterizza l'accordo.

³⁰³ [Docc. ISP.289 - 20140626204545.pdf ; ISP.290 - 20140626225906-01.pdf ; ISP.331 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 CLEAN.docx ; ISP.332 - RTI SKY LEGA SERIA A rev. 6 con note.docx; ISP.368 - R RTI SKY LEGA SERIA A.msg; ISP.501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg . Vedi anche docc. ISP.417 - COMUNICAZIONE LEGA SUBLICENZA PACCHETTO D.msg e ISP.424 - term sheet.msg reperiti presso RTI Milano contenenti le bozze della scrittura privata e di una comunicazione da trasmettere alla Lega. Vedi anche Docc. ISP.440 LNP - Sky RTI scrittura privata post assegnazione signed RTI 260614.pdf e ISP.441 LNP - Sky RTI scrittura privata post assegnazione signed sky 260614.pdf reperiti a Milano che riportano il testo della scrittura privata sottoscritto dalle Parti.]

258. In questo modo, a quella che avrebbe dovuto essere una decisione unilaterale della Lega in applicazione delle regole della procedura competitiva, si sostituisce un accordo tra il soggetto aggiudicatore, il suo *advisor* e due dei partecipanti, che invece altera l'esito della gara.

i. Il ruolo delle Parti nell'intesa

259. L'intesa è promossa da Lega e Infront, reca vantaggio principalmente a RTI/Mediaset Premium, e Sky vi aderisce indotta anche dalla condotta delle altre Parti. L'intesa è quindi imputabile a tutte le Parti del procedimento, sebbene il ruolo di ciascuna vada distinto in considerazione delle specifiche condotte poste in essere.

260. In ordine al coinvolgimento della Lega e di Infront all'intesa, giova preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della Corte di Giustizia secondo il quale, *"non risulta che le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» presuppongano una limitazione reciproca della libertà d'azione in uno stesso mercato in cui sarebbero presenti tutte le parti" ... "dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che l'articolo 81, paragrafo 1, CE riguardi solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni della concorrenza, o in mercati posizionati a monte, a valle o nei pressi del medesimo, o le imprese che limitano la loro autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. ..."*³⁰⁴. Pertanto, *"il testo dell'articolo 81, paragrafo 1, CE si riferisce in generale a tutti gli accordi e le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsano la concorrenza nel mercato comune, indipendentemente dal mercato in cui le parti sono attive [sottolineatura aggiunta], così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione"*. Infatti, *"il principale obiettivo dell'articolo 81, paragrafo 1, CE è di assicurare il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato comune"*.

261. Per quanto riguarda specificatamente la **Lega**, si osserva che se tale soggetto non raggruppa operatori attivi sui mercati interessati, esso nella sua posizione di banditore della gara ha ispirato la soluzione spartitoria dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A 2015-2018 fra i principali operatori attivi sulle piattaforme *pay-TV* satellitare e digitale terrestre.

262. Gli elementi in atti indicano che questa, insieme ad Infront, si è fatta promotrice della soluzione negoziale per l'assegnazione dei diritti e ne ha consentito l'attuazione recependola nella propria deliberazione finale, non procedendo all'assegnazione che discendeva dall'esito delle offerte pervenute in data 5 giugno 2014, ma percorrendo una strategia volta ad una soluzione spartitoria, anche attraverso la richiesta di un parere sul contenuto del bando di gara e la procedura competitiva era ormai in corso e le offerte erano stata già formulate³⁰⁵.

263. Ciò facendo, la Lega ha di fatto vanificato gli obiettivi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 9/2008, compromettendo l'integrità dell'assegnazione mediante procedure competitive eque e non discriminatorie.

264. A fronte della situazione che si era venuta a delineare a seguito dell'apertura delle buste, la Lega ben poteva e doveva agire diversamente, rispettando quanto previsto dalle Linee Guida e dall'invito ad offrire, aggiudicando i pacchetti A e B a chi aveva presentato l'offerta più alta (Sky) e passando ad una nuova fase della procedura per il pacchetto D (che non aveva ricevuto offerte valide sopra la base d'asta). Né le Linee Guida né il bando contenevano infatti un divieto di assegnazione dei Pacchetti A e B ad un unico operatore e tale divieto non è previsto dal D.Lgs. n. 9/2008, che, come già detto, si limita a vietare l'acquisizione in esclusiva di *tutti* i pacchetti relativi alle dirette, mentre i pacchetti A e B non esaurivano le dirette, essendovi anche il pacchetto D. Né si può sostenere che tale divieto discenda direttamente dall'articolo 9, comma 4, del suddetto decreto, poiché quest'ultimo, rinviando alla generale normativa a tutela della concorrenza, va considerato *ex post* con riferimento all'assetto complessivo dell'aggiudicazione, ivi inclusi eventuali accordi di sub-licenza, nonché alla luce dello specifico contesto economico e di mercato e non può *ex ante* integrare un divieto di assegnazione dei pacchetti A e B, non previsto dal bando.

In ogni caso, qualora la Lega avesse voluto non assegnare i pacchetti A e B ad un unico soggetto avrebbe dovuto inserire tale preclusione nella lettera di invito e, quindi, una volta presentate le offerte, l'unica possibilità di non aggiudicare A e B al soggetto che aveva presentato l'offerta più alta per entrambi i pacchetti (Sky) era quella di annullare la procedura e indirne una nuova con l'inserimento di tale divieto. Quello che la Lega non poteva fare era aggiudicare in violazione delle regole della *lex specialis*.

Nella sostanza, la non applicazione da parte della Lega (e del suo *advisor*) delle regole della procedura ha creato il presupposto per un'alterazione della concorrenza, che in questo particolare mercato è rafforzata dalle previsioni del D.Lgs. n. 9/2008, che impone che i diritti siano assegnati in modo equo, trasparente e non discriminatorio in base all'esito di una procedura competitiva.

³⁰⁴ [Cfr. Corte di Giustizia 22 ottobre 2015 causa C 194/14 P, AC Treuhand AG contro Commissione europea, punti 34-35-36.]

³⁰⁵ [Cfr. Doc. ISP. 5 contenente il verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014. In particolare, sulla base di quanto indicato nel verbale dell'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2014, il 19 giugno 2014, la Lega richiede al Prof. Giorgio De Nova un parere circa la possibilità di assegnare legittimamente i pacchetti A e B allo stesso operatore e circa la legittimità delle condizioni apposte da RTI/Mediaset Premium alla proprie offerte.]

265. La Lega, dunque, non solo ha assegnato i diritti sulla base di un divieto non previsto nell'invito ad offrire, ma ha anche ritenuto valide offerte condizionate che il bando vietava in quanto prevedeva la necessità che "[o]gni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il Pacchetto che si intende acquisire"³⁰⁶.

266. Va inoltre tenuto conto del fatto che, in virtù degli obblighi che discendono dal Decreto Melandri, la Lega ha il dovere di assegnare i diritti ad esito di procedure competitive in modo da garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Ai sensi dell'articolo 35 delle Linee Guida, richiamato espressamente nell'Invito ad offrire pubblicato dalla Lega (punto 4.5.5), quest'ultima si riservava il potere di non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti Esclusivi (elencati alla sezione 2.1 e 2.2 dell'Invito ad Offrire³⁰⁷) laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi esclusivi a pagamento posti in vendita³⁰⁸. Pertanto, "qualora anche uno solo dei detti Pacchetti non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo", la Lega Calcio Serie A ha facoltà di avviare una nuova procedura competitiva per i Pacchetti, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo.

267. Il ruolo della Lega, e dell'advisor Infront, appare decisivo anche in relazione all'accordo di sub-licenza, atteso che nella delibera di assegnazione già prestava il consenso alla sub-licenza, non chiesta né richiedibile in quella fase della procedura³⁰⁹.

268. Nel descritto quadro normativo, il presupposto della sub-licenza e di una sua eventuale autorizzazione in deroga è l'assegnazione dei diritti sulla base dell'esito della procedura competitiva cui può seguire l'adozione dello strumento della sub-licenza sempre che esso favorisca effetti pro-competitivi rilevati dalle competenti Autorità ai sensi della richiamata normativa speciale. Al contrario, Lega e Infront non hanno proceduto all'assegnazione ed hanno invece ispirato una soluzione spartitoria consentendo che il contratto di sub-licenza rappresentasse uno strumento per realizzare un complessivo disegno spartitorio.

269. Inoltre, anche se non è parte del contratto di sub-licenza, la Lega era consapevole delle possibili criticità, evincibili dalle difformità della sua attuazione rispetto a quanto comunicato all'Autorità nella richiesta di deroga al divieto di sub-licenza, evidenziate nel verbale della seduta della Commissione Tecnica Diritti Audiovisivi del 20 febbraio 2015, cui risulta partecipare anche Infront³¹⁰. Infine, in data 20 aprile 2015, Sky, RTI/Mediaset Premium e la Lega sottoscrivono un documento nel quale le predetti emittenti sollevano la Lega da eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate da AGCM e AGCom³¹¹.

270. Per quanto concerne **Infront**, rispetto al quale la richiamata pronuncia della Corte di Giustizia³¹² risulta di particolare rilievo posto che essa ha riguardato nello specifico una società di consulenza, si evidenzia preliminarmente

³⁰⁶ [Cfr. l'articolo 4.3.2 dell'invito ad offrire e doc. *Isp. 37 (il documento in esame riportata un commento interno ad Infront ove erano riportate le seguenti indicazioni "Cambio, Mediaset ha condizionato offerta d per cui non è valida").*]

³⁰⁷ [Cfr. doc. istr. 310.]

³⁰⁸ [In particolare il punto 35 delle Linee Guida prevede che "qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà: a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo; b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo, b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione". Inoltre, il punto 36 prevede che "Nel caso di pacchetti non assegnati ai sensi dei precedenti paragrafi, la Lega calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi". Secondo l'invito ad offrire (sezione 2.2) "la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi A Pagamento posto in vendita con il presente Invito e di dare in tal caso applicazione a quanto previsto nei successivi paragrafi 2.4 e 4.5.5."]

³⁰⁹ [Cfr. Doc. ISP. 5.]

³¹⁰ [Cfr. doc. istr. 89.]

³¹¹ [Cfr. Doc. ISP.6 - Lettera da Lega Serie A a Sky Italia S.r.l. e Mediaset Premium S.p.a. Nel documento, al punto c viene dichiarato quanto segue "Sarà esclusivo onere di Mediaset e Sky, nonché loro esclusiva responsabilità nei confronti della Lega e delle Società Sportive sue associate, soddisfare ogni richiesta di informazioni di AGCM o di AGCom e porre in essere ogni eventuale misura da queste richiesta per perseguire concretamente gli obiettivi indicati dalle Autorità nei Provvedimenti di autorizzazione sopra citati tenendo conseguentemente indenne e manlevando Lega e le Società sportive sue associate da ogni conseguenza e/o danno derivante da inottemperanze di Mediaset e Sky. Ferme quanto precede Sky e Mediaset saranno libere di esercitare nei confronti di entrambe le Autorità ogni azione, eccezione o contestazione e, in ogni caso, la Lega si impegna, anche per conto delle Società Sportive sue associate, qualora parti in causa, a svolgere e, fin dove possibile, a coordinare le proprie difese con quelle di Sky e Mediaset". Vedi anche doc. ISP.23 - Lettera su sub-licenza Mediaset Premium/Sky (vedi documenti in bozza reperiti presso Sky: doc. ISP.299 - CONFRONTO tra documenti 26-03-15 e 02-04-15.docx; ISP.300 - LEGA - MEDIASET - SKY (SUB LICENZA PACCHETTO D UNICO) BOZZA 1.04.2015 POST RIUNIONE.doc; ISP.301 - LNPA - RTI - SKY sublicenza Mediaset premium sky ricevuta dai licenziatari il 10 0515 rev+ REVISE.doc; ISP.302 - sublicenza tra mediaset premium sky italia def rev min.doc; ISP.303 - Confronto dichiarazione.docx; ISP.304 - Confronto regolamento.docx.; ISP.305 - Dichiarazione (19-03-15).docx ; ISP.306 - Dichiarazione unilaterale (19-03-15).docx; ISP.308 - Lettera accompagnamento contratto.pdf ; ISP.309 - Regolamento (18-03-15) CLEAN.docx ; ISP.310 - Sublicenza tra Mediaset Premium Spa e Sky Italia Srl.pdf.). Vedi inoltre le mail di trasmissione delle bozze in docc. ISP.404 - Scambio di e-mail da [omissis] a [omissis] e altri su sub-licenza Sky-Mediaset; ISP.455 - I SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg reperiti in RTI Milano e mail di trasmissione dell'accordo sottoscritto da [omissis] (Sky) e da [omissis] (RTI) del 22 aprile 2014 - Doc. ISP.458 - R SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg). Vedi infine Docc. ISP.61 - Email sublicenza del pacchetto D con allegato e ISP.64 - Email Sublicenza Mediaset Premium / Sky con allegato reperiti presso Infront.]

³¹² [Cfr. Corte di Giustizia 22 ottobre 2015 causa C 194/14 P, AC Treuhand AG contro Commissione europea cit.]

che i rapporti contrattuali intercorrenti con la Lega determinano uno stretto collegamento fra quanto la Lega ricava dall'assegnazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2015-2018 e le prestazioni ed il corrispettivo da versare ad Infront. Tale elemento è indicativo di un interesse immediato e diretto di Infront circa il raggiungimento di determinati ricavi da parte della Lega nella vendita dei diritti audiovisivi³¹³, conseguibili immediatamente in caso di assegnazione dei pacchetti A, B e D in modo tale peraltro da non estromettere uno degli interlocutori storici della Lega (RTI/Mediaset Premium).

271. Infront non si è limitata soltanto ad accompagnare e supportare le strategie della Lega nel corso dello svolgimento della gara tese a raggiungere una soluzione concordata, ma ha suggerito la condotta da adottare sia nell'ambito dell'assemblea del 26 giugno 2014, svolgendo un ruolo di mediazione nelle discussioni fra le squadre, sia al di fuori della stessa, contattando direttamente i *broadcaster* interessati e le squadre di calcio.

272. Al riguardo, rilevano: a) il ruolo assunto nell'ambito dell'assemblea del 23-26 giugno 2014 in sede di discussione dell'esito della gara³¹⁴; b) la circostanza che Infront abbia contattato uno dei *broadcaster* (Sky) per invitarlo alla conclusione dell'accordo di sub-licenza per il pacchetto D con rinuncia al contenzioso in atto³¹⁵; c) l'aver intrattenuto diversi contatti con le squadre di calcio anche al di fuori dell'assemblea per sostenere la posizione dell'impossibilità di un'assegnazione dei pacchetti A e B ad un unico operatore³¹⁶. Pertanto, si sono realizzati nel caso in esame alcuni comportamenti che la giurisprudenza indica come alternativi per la realizzazione di un ruolo di *leadership* nel quadro dell'intesa, vale a dire di promozione, organizzazione, propulsione o coordinamento dell'intesa laddove Infront ha rappresentato una forza promotrice con una particolare responsabilità nel suo funzionamento e si è incaricata di elaborare e di suggerire la condotta, dando impulso fondamentale all'esecuzione dell'accordo³¹⁷.

273. Ad esempio, in alcune comunicazioni interne reperite presso RTI/Mediaset Premium³¹⁸, emerge che la soluzione poi trasfusa nella scrittura privata predisposta da Sky e RTI/Mediaset e adottata nella delibera finale della Lega del 26 giugno 2014 è promossa da Infront che si incarica di svolgere la trattativa nei confronti di Sky, prospettando mediazioni per il pacchetto D (*"Oggi sentita la proposta di [omissis] [Infront] (B+D a noi a 586, con mediazioni da trovare sul pacchetto D con Sky) l'aggiungerei, ma la vedo più difficile da accettare da Sky, ma se Infront se la sente per noi va bene. Se vuoi ci mettiamo a trovare qualche soluzione per D oggi pomeriggio"*³¹⁹).

274. Diversi documenti indicano che **RTI/Mediaset Premium** ha interesse nel sostenere una soluzione di aggiudicazione diversa dall'esito che deriverebbe dalle offerte formulate in data 5 giugno 2014 con l'assegnazione dei

³¹³ [Cfr. doc. istr. 131 da cui emerge che il corrispettivo versato dalla Lega, il riconoscimento di determinati bonus, di cui uno legato alla permanenza di [omissis] nella carica di amministratore delegato di Infront e l'effettivo incasso dello stesso da parte di Infront sono strettamente connessi a quanto riconosciuto alla Lega dai licenziatari e da quanto dalla stessa effettivamente incassato dagli stessi. Inoltre, Infront assicura un introito minimo garantito della gara di assegnazione, sotto il quale l'advisor sarebbe tenuto alla corresponsione di una compensazione.

Nei paragrafi dedicati al "Corrispettivo" (paragrafo 96), alla "Quantificazione del corrispettivo" (paragrafi da 97 a 100) e al "Pagamento del corrispettivo" (paragrafi da 101 a 105), il corrispettivo versato dalla Lega, il riconoscimento di determinati bonus, di cui uno legato alla permanenza di [omissis] nella carica di amministratore delegato di Infront (paragrafo 99) e l'effettivo incasso dello stesso da parte di Infront, sono strettamente connesso a quanto riconosciuto alla Lega dai licenziatari e da quanto dalla stessa effettivamente incassato dagli stessi.]

³¹⁴ [Cfr. Doc. ISP.5 - Documenti sublicenza pacchetto D pagg. 9 - 11.]

³¹⁵ [Cfr. Doc. Istr. Istr. 135 - Verbale audizione Sky cit.]

³¹⁶ [Cfr. Doc. ISP.40 - Email con oggetto "per [omissis/Cagliari]" avente ad oggetto una mail del 25 giugno 2014 ore 15.25 di [omissis] con cui viene inoltrata ai colleghi interni e ai legali esterni una risposta fornita a [omissis] (Cagliari) sulle criticità dell'assegnazione dei pacchetti A e B a Sky. ("Come segnalato dalle stesse autorità, l'acquisizione di entrambi i pacchetti A e B produrrebbe inevitabilmente il formarsi di una posizione dominante nel mercato, che, contrariamente a quello che dici tu, è quello della Pay TV a pagamento, in Sky ha da sempre, come riconosciuto dall'AGCM e dall'AGCom, una posizione dominante. In ogni caso questa è l'indicazione dell'advisor fermo restando che decide solo ed esclusivamente l'assemblea che è sovrana cui potrai rivolgere le tue osservazioni").]

³¹⁷ [CdS 4.9.2014, n. 4506, Logistica (Albini&P), n. 4511, (Saima), n. 4513 (Italsempione); CdS 24.10.2014, n. 5275, 5276, 5277, Cosmetici."è necessario, alternativamente, che l'impresa in questione: - abbia rappresentato una forza promotrice ed abbia avuto una particolare responsabilità nel suo funzionamento; - si sia incaricata di elaborare e di suggerire la condotta, dando impulso fondamentale all'esecuzione dell'accordo; si sia impegnata al fine di assicurare la stabilità e la riuscita degli accordi illeciti; si sia incaricata di organizzare gli incontri".]

³¹⁸ [Doc. ISP.486 - FW simulazione.msg. "Parto dal punto di vista di PS, che vorrebbe vedere assegnato lo scenario A+D, tale scenario è perfetto per andare da Sky a negoziare, ma temo, adesso faremo tutte le simulazioni, più complesso e più costoso da realizzare e non più vantaggioso di B+D, che avevamo valutato, anzi dai primi ragionamenti di Rosini butta male. Non solo ci sono 80 milioni in più all'anno ma è veramente complesso da realizzare con Sky che non ha più l'obbligo di veicolare sulla sua piattaforma". [...] "E' ovvio tutto questo sarà possibile se Ia Lega e infront fanno capire a Sky che è più probabile la nostra vittoria A+D, anche se potrebbe essere a mio giudizio una vittoria di Pirro con conseguenze non ancora valutabili sul risultato finale ma negative. A me piace anche la tua proposta a cps lo sai e ovvio anche il B+D alla nostra offerta 586".

Cfr. anche doc. ISP.490 - I simulazione.msg. Si tratta di una mail interna relativa ad una simulazione sugli scenari delle assegnazioni dei Diritti TV Serie A del 7 giugno 2014 ore 13.07 ("Condivido quello che scrivi è ovvio meglio vincere A+D vs. Sky che vince A+B, ma A+D va usata per negoziare con SKY e non da usare. Il dubbio ora è meglio vincere A+D, gestire le cause e poi con un punto di forza andare da SKY o far negoziare subito Infront? Credo sia conveniente che negozi Infront così si evitano le cause, ma Pier come sembra non è dell'idea, perché sente la vittoria in mano A+D. Questo è il punto! Comunque noi ci metteremo a lavorare agli scenari. Per l'ultima tua domanda 370 credo di si aspetto conferma da Enrico").]

³¹⁹ [Cfr. doc. ISP.484 - FW R simulazione.msg (vedi anche doc. ISP.506 - FW R simulazione.msg) rappresentato da una Mail interna relativa ad una simulazione circolata nell'ambito degli uffici di RTI sulle ipotesi di aggiudicazione dei bandi (si tratta di simulazioni antecedenti all'assemblea della Lega del 23-26 giugno 2015 di assegnazione dei pacchetti).]

pacchetti A e B a Sky. In particolare, in uno scambio di *mail* del 7 giugno 2014, cui sono allegati presentazioni interne, si profilano scenari di aggiudicazione diversi da quelli che discendono dall'esito della gara. Nelle *mail* si evidenzia che alcuni di questi scenari sono da utilizzare per una trattativa con Sky anche nell'ipotesi di assegnazione delle piattaforme "invertita" (Piattaforma satellitare a RTI/Mediaset Premium e Digitale Terrestre a Sky) ("Condivido quello che scrivi è ovvio meglio vincere A+D vs. Sky che vince A+B, ma A+D va usata per negoziare con SKY e non da usare [sottolineatura aggiunta]. Il dubbio ora è meglio vincere A+D, gestire le cause e poi con un punto di forza andare da SKY o far negoziare subito Infront? Credo sia conveniente che negozi Infront così si evitano le cause [sottolineatura aggiunta], ma Pier come sembra non è dell'idea, perché sente la vittoria in mano A+D. Questo è il punto! Comunque noi ci metteremo a lavorare agli scenari..")³²⁰.

275. Nei medesimi documenti in esame, in una comunicazione del 10 giugno 2014, dopo diverse discussioni interne ove si evidenziano le difficoltà tecniche ed economiche di una soluzione con piattaforme invertite³²¹, in RTI/Mediaset Premium prevale l'ipotesi di un'assegnazione dei pacchetti B e D, con la possibilità di "mediazioni da trovare sul pacchetto D con Sky" (Quindi alla fine la cosa più semplice è ancora B a noi a una cifra il più vicina possibile ai 280 e con le squadre le più simili a oggi, 8 squadre con la Roma è il minimo sindacale [sottolineatura aggiunta], una mediazione giusta sarebbe 10, per quanto riguarda il costo decidi tu il meglio che puoi negoziare [sottolineatura aggiunta]).

276. Si osserva che si tratta della soluzione di assegnazione finale che, circa 16 giorni dopo, in data 26 giugno 2014, l'assemblea delibererà a seguito della scrittura privata concordata fra Sky e RTI/Mediaset Premium ed oggetto dell'intesa contestata³²². Inoltre, si tratta di una soluzione che anticipa il contenuto delle conclusioni della richiesta di parere che la Lega affida ad un consulente esterno in data 19 giugno 2014, come evincibile dalla lettura del verbale dell'assemblea di Lega³²³.

277. Peraltro, alla luce delle offerte presentate e della dubbia liceità delle offerte condizionate³²⁴, RTI era il soggetto che aveva un indubbio interesse ad evitare un'assegnazione dei diritti che attribuiva entrambi i pacchetti A e B a Sky.

278. Si rileva, infine, che l'intesa è altresì imputabile a **Sky**, sebbene con un ruolo che va contestualizzato sulla base di quanto segue.

279. Sky ha infatti tenuto un atteggiamento competitivo sia nella presentazione delle offerte sia nella fase immediatamente successiva culminata con la presentazione della diffida indirizzata alla Lega in data 23 giugno 2014 e inoltrata in pari data per conoscenza ai rappresentanti dell'Autorità.

280. Tuttavia, dalle evidenze in atti emerge il mutamento della condotta di Sky che apre alla possibilità di un accordo. In particolare, in una *mail* interna del 24 giugno 2014 reperita presso RTI/Mediaset Premium si fa espresso riferimento ad una proposta di accordo di Sky alternativa all'iniziativa della diffida presentata alla Lega ("Possiamo rispondere ribadendo che proprio perchè contrario a norme antitrust, A più B e' vietato dal bando. Che usano il bastone (ieri con diffida) e la carota (oggi con offerta accordi) [sottolineatura aggiunta] per condizionare indebitamente la decisione della Lega. Che oltre a fare i concorrenti, a pretendere di sostituirsi all'arbitro lega che decide la gara, adesso si sostituiscono pure alle autorità regolamentari etc etc")³²⁵. Come indicato in precedenza, in data 25 giugno 2015, Sky richiedeva necessaria la cessione di parte dei diritti della Champions League come contropartita ("Fumata nera. Nessuna proposta da parte loro. Pregiudiziale loro è avere Champions al 50 per cento")³²⁶.

281. Inoltre, nella notte del 26 giugno 2014, Sky tratta con Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium per trovare un accordo sull'assegnazione dei diritti audiovisivi per la Serie A 2015-2018. In particolare, in un documento reperito

³²⁰ [Cfr. Docc. Isp.484 - FW R simulazione.msg e 506 - FW R simulazione.msg.]

³²¹ [Cfr. doc. Isp. 494 - R simulazione.msg; 499 - Re R simulazione.msg e 507 aventi ad oggetto alcuni scambi di mail intercorsi fra il 6 ed il 7 giugno 2014 "Quindi la prima domanda da farsi è: meglio niente o a+d? Immagino a+d. Se i numeri dicono meglio niente dobbiamo cambiare strategia e puntare subito al secondo giro. Perché se poi ci seguono e ci danno a+d siamo fregati[sottolineatura aggiunta].

Se decidono di non assegnare e di non fare il secondo giro (scopriremo poi i pacchetti) si apre lo scenario della trattativa e se capisco bene lo scenario che preferisce il team premium dovremmo puntare a le 8 migliori (con roma) a noi su dtt a 280 mio e il resto a sky a 650 (ipotesi di totale a 930 come offerta totale di sky). Dura da ottenere ma deve essere il ns obiettivo. Se capisco bene le otto migliori con Roma diventa meno conveniente di a+d a 370 mio.

Ti ritrovi?

Grazie. M"

In particolare in una *mail* del 6 giugno 2014 (presente Doc. Isp. 494, 499 e 507 cit.) si riporta quanto segue "Parto dal punto di vista di PS, che vorrebbe vedere assegnato lo scenario A+D, tale scenario è perfetto per andare da Sky a negoziare, ma temo, adesso faremo tutte le simulazioni, più complesso e più costoso da realizzare e non più vantaggioso di B+D, che avevamo valutato, anzi dai primi ragionamenti di Rosini butta male[sottolineatura aggiunta].

Non solo ci sono 80 milioni in più all'anno ma è veramente complesso da realizzare con Sky che non ha più l'obbligo di veicolarci sulla sua piattaforma[sottolineatura aggiunta]."

³²² [Cfr. Docc. ISP.368- R RTI SKY LEGA SERIA A.msg e 501 - RTI SKY LEGA SERIA A .msg.]

³²³ [Cfr. Doc. Isp. 5 - Documenti sublicenza pacchetto D.]

³²⁴ [Rileva in proposito la clausola 432 dell'invito a offrire sopra citata e cfr. anche Doc. Isp. 37.]

³²⁵ [Cfr. doc. ISP.476 - R .msg e ISP.480 - Senza nome.msg.]

³²⁶ [Cfr. Doc. ISP.470 - R comitato opossum domani 26 6.msg.]

presso la sede legale di Sky, si riporta quanto segue: "questa notte non abbiamo trovato un accordo [sottolineatura aggiunta] *che potesse andare bene a Sky. Domani la Lega probabilmente assegnerà nel modo in cui sappiamo*"³²⁷.

282. A fronte della prospettazione di un'assegnazione dei diritti non coerente con il valore delle offerte da essa presentate, Sky assume infatti un atteggiamento di apertura alle soluzioni negoziali prospettate dalle altre Parti, finendo per aderire all'intesa.

283. Seppur il suo comportamento appaia ispirato dalle condotte poste in essere dalle altre Parti del procedimento, Sky non ha comunque tenuto condotte meramente "passive": nella negoziazione con RTI/Mediaset Premium. Sky ha, infatti, esplorato attivamente soluzioni negoziali comprendenti anche diritti diversi da quelli oggetto della gara (segnatamente quelli relativi alla Champions League) e ha rinunciato a far valere le proprie prerogative in maniera definitiva con la sottoscrizione della scrittura privata del 26 giugno 2014 che comprendeva la rinuncia a qualsiasi contenzioso.

284. Attraverso la condotta cooperativa, Sky ha dunque perseguito un proprio interesse, acquisendo la titolarità del pacchetto A e, mediante la sub-licenza, la possibilità di trasmettere le partite del pacchetto D, completando la propria offerta; così facendo, benché indotto anche dalla condotta delle altre Parti, Sky ha aderito all'accordo oggetto del presente accertamento.

285. Pertanto l'intesa va imputata anche a Sky, pure tenendo conto del diverso contributo di tale parte alla definizione dell'assetto di interessi che si è realizzato con l'intesa.

ii. Le Parti hanno posto in essere un'intesa restrittiva per oggetto

286. Secondo la pacifica giurisprudenza comunitaria e nazionale, ai fini della qualificazione di un'intesa restrittiva per oggetto:

1. non è necessario la prova dell'intento soggettivo;
2. è irrilevante che l'accordo non fosse nell'interesse commerciale di alcuni dei partecipanti;
3. è irrilevante la circostanza che tramite l'accordo si perseguivano anche altri scopi leciti;
4. non è necessario dimostrare un effetto diretto sui prezzi agli utenti finali.

287. In particolare, sul punto, la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia chiarisce che "*talune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario*"³²⁸. Tale giurisprudenza si fonda sulla circostanza che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, "*per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza*"³²⁹.

288. Al fine di valutare se un accordo tra imprese presenti un grado di dannosità sufficiente per essere considerato come una "restrizione della concorrenza per oggetto" ai sensi dell'articolo 101, par. 1, TFUE, la Corte ha chiarito che occorre "*riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca*"³³⁰.

289. In tale prospettiva, la Corte di Giustizia ha quindi più volte statuito che "*accordi vertenti sulla ripartizione dei mercati costituiscono violazioni particolarmente gravi della concorrenza*"³³¹ e, più in particolare, che gli accordi finalizzati alla ripartizione dei mercati hanno un oggetto restrittivo della concorrenza in sé, appartenendo a una categoria di accordi espressamente vietata dall'articolo 101, par. 1, TFUE, "*poiché un siffatto oggetto non può essere giustificato mediante un'analisi del contesto economico in cui si iscrive la condotta anticoncorrenziale di cui trattasi*"³³².

Conseguentemente, in presenza di tali tipologie di accordi, "*l'analisi del contesto economico e giuridico in cui si colloca la pratica può quindi limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere per la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto*"³³³.

290. Ciò premesso, l'intesa in esame ha sicuramente un "oggetto" restrittivo della concorrenza in quanto volta alla ripartizione del mercato alterando il risultato della gara. In ogni caso, anche alla luce del "*tenore delle loro disposizioni*", degli "*obiettivi che essi mirano a raggiungere*", del "*contesto economico e giuridico nel quali essi si collocano*", ma anche della "*natura dei beni e dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della*

³²⁷ [Cfr. Mail interna dove [omissis] dichiara che non è stato raggiunto un accordo con la Lega del 26 giugno 2014 alle ore 2.23 (Docc. ISP.224 - Re Ready to fight back!.msg; ISP.243 - Ready to fight back!.msg).]

³²⁸ [Cfr. Sentenza CGCE del 20 gennaio 2016, C-373/14, Toshiba contro Commissione Europea, punti 26 e ss., nonché sentenza CGCE del 16 luglio 2015, C-172/14, ING Pensii, punto 31, ivi richiamate.]

³²⁹ [C-373/14, Toshiba contro Commissione Europea, punto 26 e sentenza CGCE dell'11 settembre 2015, nella causa C-67/13, Groupement des Cartes Bancaires vs. Commissione, punto 50, ivi richiamata.]

³³⁰ [C-373/14, Toshiba, cit..]

³³¹ [C-373/14, Toshiba, cit., punto 28; cfr. anche Solvay Solaxis/Commissione, C-449/11 P, punto 82, e YKK e a./Commissione, C-408/12 P, punto 26, ivi richiamate.]

³³² [C-373/14, Toshiba, cit.; cfr. anche Siemens e a./Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, punto 218, ivi richiamata.]

³³³ [C-373/14, Toshiba, cit., punto 29.]

struttura del mercato”, emerge in maniera evidente che la condotta censurata presenta, di per sé, un “*grado sufficiente di dannosità*” per la concorrenza³³⁴.

291. Nel caso di specie è agevole ravvisare nella ripartizione di *input* strategici fra i due operatori attivi a livello nazionale nel mercato della *pay-TV*, avvenuta in difformità dall’esito delle procedure di gara che dovevano presiedere all’assegnazione di tali *driver* strategici e con l’evidente effetto di preclusione in danno dei concorrenti presenti e potenziali, quel “*grado di dannosità delle misure*” richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, che consente di individuare una violazione per oggetto del diritto *antitrust*, sufficiente per ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario.

292. Infatti, conformemente ai precedenti, la ripartizione concertata di un *input* è sufficiente a configurare un’intesa idonea a restringere la concorrenza, indipendentemente dall’accertamento degli effetti. Ad esempio, nell’ambito del caso *I299-RAI-Cecchi Gori Communications*, citato dalle parti e di cui si dirà oltre, è già stato ritenuto che la ripartizione concertata di un *input* (diritti televisivi), avvenuta in quella occasione dopo l’aggiudicazione dei diritti da parte della Lega, è sufficiente a configurare un’intesa idonea a restringere la concorrenza “*indipendentemente dall’accertamento degli effetti*” (provvedimento interamente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 150/2002, che quindi si è già espresso sulla sussistenza di una intesa per oggetto anche in presenza di un accordo che non avviene tra i concorrenti prima della presentazione delle offerte ma in un momento successivo)³³⁵.

293. Ciò vale tanto più nel caso di specie ove l’*input* in questione, per la sua rilevanza strategica, è tale da condizionare in maniera decisiva le dinamiche concorrenziali nel mercato a valle della *pay-tv*. Si tratta, peraltro, di un mercato caratterizzato da un assetto oligopolistico altamente concentrato: di fatto, le Parti detengono sostanzialmente la totalità del mercato. Inoltre, è proprio l’acquisizione di contenuti *premium* che costituisce una delle principali barriere all’entrata in tale mercato.

294. Nel caso di specie, la restrittività per oggetto dell’intesa contestata emerge chiaramente anche alla luce dello specifico contesto giuridico di riferimento. Infatti, elemento fondante della normativa speciale contenuta nel Decreto Melandri è la previsione che i diritti audiovisivi calcistici siano assegnati all’esito di procedure competitive, che vanno svolte secondo quanto previsto dalle Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione e sottoposte al vaglio delle competenti autorità. Pertanto, qualsiasi intesa che induce ad assegnare i diritti audiovisivi in questione attraverso un accordo spartitorio, che sostituisce l’esito delle procedure di gara previste *ex lege*, nuoce *in sé* al corretto funzionamento del mercato dei diritti televisivi sportivi.

295. In ogni caso, è possibile osservare che gli effetti restrittivi dell’intesa sono molteplici. In primo luogo, l’intesa ha di fatto escluso la possibilità che un operatore terzo, quale Eurosport, potesse partecipare a reali procedure competitive anche solo per l’assegnazione di un sottoinsieme dei pacchetti offerti, per i quali aveva comunque mostrato interesse concreto con la presentazione di un’offerta (l’aggiudicazione dei pacchetti A e B a Sky avrebbe determinato una nuova fase della procedura per il pacchetto D, privo di offerte valide sopra la soglia³³⁶ con la possibilità di partecipazione di Eurosport, che aveva già dichiarato di voler partecipare ad una seconda fase³³⁷).

296. In secondo luogo, l’alterazione delle procedure di gara che devono presiedere all’assegnazione di tale *input* strategico distorce la concorrenza dinamica, anche in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, incidendo negativamente sulla credibilità delle future gare e, quindi, sulle aspettative di ingresso di eventuali *player*.

297. Infine, l’intesa ha di fatto cristallizzato le posizioni di mercato determinate nel triennio precedente ove Sky e RTI/Mediaset Premium erano state assegnatarie dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A. In considerazione della rilevante presenza di Sky e di RTI/Mediaset Premium sui mercati della *pay-tv* e su quello della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, la condotta in esame è potenzialmente idonea a distorcere la concorrenza anche in tali mercati a valle.

VI.IV Repliche alle argomentazioni delle parti

a) Eccezioni procedurali

i) L’accesso ai documenti istruttori

298. Per quanto concerne la presunta lesione del diritto al contraddittorio derivata dalla sottrazione, in tutto o in parte, all’accesso di alcuni documenti acquisiti al procedimento, sollevata dalla Lega e da RTI-Mediaset Premium nelle proprie difese, si rileva che essa non può essere condivisa.

³³⁴ [Cfr. sentenza CGCE dell’11 settembre 2015, nella causa C-67/13, *Groupement des Cartes Bancaires vs. Commissione*, cit.]

³³⁵ [Cfr. Prov. I299-RAI-Cecchi Gori Communications, par. 229, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 150/2002. Cfr. anche Consiglio di Stato, 24 settembre 2012, n. 5067, I670 – Acea – Suez Environment/Publiacqua: le intese che hanno per oggetto la ripartizione del mercato sono annoverate nella categoria delle restrizioni della concorrenza “per oggetto”, in quanto, alla luce delle regole di concorrenza comunitarie, “hanno una potenzialità talmente alta di causare gravi restrizioni della concorrenza che è inutile, ai fini dell’applicazione dell’art. 81.1. Tr. CE, dimostrare l’esistenza di specifici effetti sul mercato”.

³³⁶ [L’offerta di RTI-Mediaset Premium era stata condizionata all’aggiudicazione dei pacchetti A o B e quindi, anche volendo ammettere la validità di una offerta condizionata, con l’aggiudicazione di A e B a Sky la condizione non si sarebbe avverata.]

³³⁷ [Cfr. Doc. Isp. 11.]

299. Con riguardo ai rapporti tra diritto alla riservatezza e accesso agli atti del fascicolo istruttorio, in via preliminare giova richiamare il principio della "parità delle armi" di derivazione comunitaria in merito alla disponibilità dei medesimi elementi a supporto della contestazione tanto da parte degli Uffici istruttori che delle Parti del procedimento. In base a tale principio, *"non comporta, neanche per il diritto comunitario, che in ogni caso il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza, ma implica, più limitatamente, ma comunque incisivamente, che sia consentito alle imprese di conoscere il contenuto dell'intero fascicolo in possesso della pubblica amministrazione, anche con l'indicazione degli atti eventualmente secretati e del relativo contenuto, e che, in relazione ai documenti costituenti elementi di prova a carico o comunque richiesti dalle imprese per l'utilizzo difensivo a discarico, la secretazione sia strettamente limitata alle cosiddette parti sensibili del documento"*³³⁸.

300. Nel caso di specie, si rileva innanzitutto che nel corso del procedimento istruttorio è stato più volte consentito l'accesso agli atti alle Parti del Procedimento, consentendo alle stesse di conoscere il contenuto del fascicolo attraverso la consegna dell'indice dello stesso che riporta la catalogazione e la descrizione di ciascun documento, accompagnata dall'indicazione del regime di riservatezza connesso alle istanze presentate dalle Parti. Tali operazioni hanno consentito di rispettare il predetto principio generale.

301. Inoltre, in considerazione delle richieste presentate dalle Parti, motivate da un'esigenza di una più ampia difesa e di tutela del contraddittorio nel procedimento, gli Uffici hanno proceduto a instaurare un nuovo contraddittorio con i soggetti interessati dai documenti oggetto di istanza di accesso integrale al fine di ottenere ulteriori e puntuali osservazioni in merito alle ragioni di riservatezza sottese alla secretazione totale o parziale di alcuni documenti del procedimento, come sopra descritto nella sezione dedicata all'iter del procedimento del presente provvedimento (Sezione I, lettera C). Le Parti hanno dato dunque seguito alla richiesta, permettendo una maggiore ostensibilità della gran parte dei documenti ispettivi interessati dalle istanze³³⁹. Pertanto, alla luce della nuova definizione del regime di riservatezza è stato nuovamente ed adeguatamente dato accesso alle Parti ai documenti oggetto di istanza di accesso integrale.

302. Ciò premesso, va osservato che i documenti interessati dalle istanze di accesso presentate da Infront³⁴⁰, Sky³⁴¹ e RTI/Mediaset Premium³⁴², menzionati nella sezione dedicata all'iter del procedimento del presente provvedimento (Sezione I, lettera C), ove oggetto di riservatezza integrale o parziale, non sono stati utilizzati nella CRI per contestare gli addebiti alle Parti del Procedimento né contengono elementi utili alla difesa delle Parti. In particolare, i documenti integralmente riservati non sono stati richiamati per procedere alla contestazione, mentre per quanto concerne i documenti parzialmente accessibili richiamati nella contestazione degli addebiti, è stata predisposta una versione idonea a contemperare le esigenze di riservatezza rappresentate dalle Parti e dai soggetti terzi interessati per la presenza di informazioni riservate, di carattere commerciale, industriale e finanziario e quelle di difesa rappresentate dalle Parti del procedimento.

303. Con specifico riferimento alla reiterazione dell'istanza di accesso integrale presentata da RTI/Mediaset Premium, si osserva che essa, temporalmente successiva alle richieste di Infront e Sky, oltre ad aver oggetto la piena ostensibilità della medesima documentazione agli atti del fascicolo interessata dalla richiesta di Infront, è stata volta ad ottenere una maggiore ostensibilità del verbale dell'audizione del 7 settembre di Eurosport oltre che dei documenti ispettivi già interessati dall'istanza di accesso integrale di Infront del 31 dicembre 2015.

304. Come rappresentato nella comunicazione degli Uffici del 29 gennaio 2016³⁴³, si rileva che le residue parti non accessibili dei documenti oggetto dell'istanza contengono informazioni riservate, di carattere commerciale, industriale e finanziario, non attinenti all'oggetto del procedimento, in quanto né utilizzate ai fini degli addebiti contenuti nella comunicazione delle risultanze istruttorie, né contenenti alcun elemento connesso con la difesa delle Parti.

305. Inoltre, con specifico riguardo al verbale dell'audizione del 7 settembre 2015 di Eurosport³⁴⁴, si osserva che le parti parzialmente riservate a p. 2 non contengono la descrizione delle tempistiche di decisione di Eurosport/Discovery in relazione alla gara di assegnazione dei diritti televisivi Serie A 2015. Invero, quest'ultimo passaggio è stato già reso accessibile alle Parti a valle dell'interlocuzione fra Eurosport S.a.s. e gli Uffici, svolta a seguito dell'istanza di Infront del 31 dicembre 2015, che ha determinato un nuovo regime di ostensibilità del predetto documento. Analogamente, il periodo non accessibile a p. 3 del predetto verbale è relativo a iniziative commerciali non riguardanti i diritti sportivi oggetto del presente procedimento.

³³⁸ [Cfr. TAR Lazio, 10 febbraio 2012, n. 1344, I641 - Rifornimenti aeroportuali; TAR Lazio, 11 aprile 2012, n. 3269, I701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.]

³³⁹ [Sul punto si rinvia alle operazioni descritte nella sezione dedicata all'iter del procedimento del presente provvedimento (Sezione I, lettera C).]

³⁴⁰ [Doc. Istr. 210 cit.]

³⁴¹ [Doc. istr. 221 cit.]

³⁴² [Doc. Istr. 239 cit.]

³⁴³ [Doc. Istr. 264.]

³⁴⁴ [Doc. istr. 62.]

306. Analoghe osservazioni valgono per i documenti ispettivi riferibili alla società Sky³⁴⁵. Al riguardo, tali documenti sono già stati resi parzialmente accessibili dopo l'istanza di accesso integrale di Infront. Per quanto concerne, le esigenze di trattamento confidenziale attinenti alle residue parti riservate, i passaggi in questione contengono informazioni riservate attinenti a strategie commerciali, valutazioni e opinioni personali, anche riferiti a soggetti terzi estranei al procedimento in oggetto, non utilizzati nell'ambito delle risultanze istruttorie e che non hanno alcuna rilevanza ai fini delle contestazioni e della difesa delle Parti.

ii) L'utilizzo di documenti istruttori a difesa delle Parti in sede di CRI

307. In ordine a quanto prospettato da Sky circa la mancata menzione nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie di alcuni documenti presenti nel fascicolo che supporterebbero tesi difensive della Parte, si rileva che la CRI ha definito il quadro degli elementi probatori sufficienti e necessari per la formulazione della contestazione in oggetto.

308. I documenti citati da Sky, tutti relativi al medesimo giro di *mail* che indicano contatti con l'AGCM³⁴⁶ e che, ad avviso della Parte, non sarebbero stati menzionati nella CRI, sono presenti agli atti del fascicolo, come da indice allegato a tutti i verbali di accesso svolti. Pertanto, la Parte è stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, richiamando anche il contenuto di documenti che in ogni caso erano accessibili e nella sua disponibilità in quanto presenti agli atti del fascicolo.

309. In ogni caso, nella prospettazione di Sky, tali documenti confermerebbero la circostanza per cui, nella fase immediatamente successiva alla presentazione delle offerte, l'operatore ha effettivamente tentato di far valere le sue prerogative tenendo un atteggiamento competitivo, circostanza non messa in discussione dalla CRI e dal presente accertamento, che ha tuttavia confermato il successivo cambio di atteggiamento di Sky prima della conclusione dell'assemblea della Lega del 26 giugno 2014 ed in definitiva la sua piena adesione all'intesa, come evincibile dal citato documento reperito presso la sede legale di Sky, da cui si desume che nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2014 Sky tratta con Lega, Infront e RTI/Mediaset Premium³⁴⁷.

310. Analoghe considerazioni valgono per il doc. Isp. 37³⁴⁸ che sarebbe stato reso accessibile, successivamente alla CRI. Sul punto si rileva che il termine di chiusura della fase infra-procedimentale, è stato fissato alla data del 9 marzo 2016 a seguito di due successive istanze di proroga presentate dalle Parti e deliberate dall'Autorità in data 27 gennaio 2016 e 3 febbraio 2016, al fine di consentire un più ampio esercizio del diritto di difesa delle Parti.

iii) Il supplemento d'istruttoria e l'istanza di sospensione del procedimento richiesti da Sky

311. In merito alla richiesta di sospensione del procedimento, formalmente presentata da Sky in data 8 marzo 2016³⁴⁹ e ribadita in sede di audizione conclusiva innanzi al Collegio³⁵⁰, essa non può essere accolta in quanto gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria sono sufficienti a valutare le condotte oggetto di contestazione.

312. Il presente procedimento, avviato in data 13 maggio 2015, si è caratterizzato per lo svolgimento di ispezioni e la raccolta di informazioni attraverso audizioni con le Parti e soggetti terzi e con richieste di informazioni. L'istruttoria in esame ha permesso di raccogliere un quadro fattuale circa il contesto in cui si è realizzato l'intesa oggetto di contestazione completo, autonomo e, per quanto a conoscenza degli Uffici, addirittura precedente rispetto alle indagini condotte dalla Procura di Milano a partire dall'ottobre 2015.

313. In questa prospettiva, si apprezza la differenza fra il presente procedimento e i precedenti casi richiamati da Sky a fondamento della propria istanza come ipotesi di acquisizione di elementi raccolti in indagini penali parallele a quelle dell'Autorità. Questi ultimi attengono a contesti istruttori ove l'Autorità si è avvalsa della collaborazione di organi inquirenti penali per raccogliere elementi per poter supportare l'avvio di un procedimento istruttorio che altrimenti non sarebbero stati reperibili in altro modo in quanto l'indagine penale era già stata avviata.

314. In ogni caso, si ribadisce il carattere di autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale tuttora in corso che, peraltro, è ancora nella fase investigativa, incompatibile con un'ipotetica acquisizione documentale da parte dell'Autorità degli atti di indagine³⁵¹.

³⁴⁵ [Segnatamente, docc. ISP 77, 83, 94, 124, 179, 180, 189, 190, 340, 343 e 366.]

³⁴⁶ [Cfr. Docc. Isp. 86, 107, 136, 147, 148, 149, 151, 159, 160, 181, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 237, 238, 239, 240, 371, 374 e 375 e 434]

³⁴⁷ [Si riporta il contenuto del documento "questa notte non abbiamo trovato un accordo che potesse andare bene a Sky. Domani la Lega probabilmente assegnerà nel modo in cui sappiamo. Vediamoci alle 9.30 per sviluppare il piano di comunicazione e rivedere gli steps legali. Nel frattempo date ai club il messaggio che siano coerenti e vadano per 1070 anche perché se invece puntassero ad un 950 allora sono ancora più idioti perché con A e B a noi arriverebbero a 970/980 facilmente..." Cfr. Mail interna dove [omissis] dichiara che non è stato raggiunto un accordo con la Lega del 26 giugno 2014 alle ore 2.23 (Docc. ISP.224 - Re Ready to fight back!.msg; ISP.243 - Ready to fight back!.msg).]

³⁴⁸ [Il predetto documento è denominato all'indice del fascicolo "Email Lega apertura buste".]

³⁴⁹ [Cfr. doc. istr. 306 - Istanza di sospensione del procedimento.]

³⁵⁰ [Cfr. doc. istr. 309 - Verbale audizione finale con allegati delega e CD-Rom]

³⁵¹ [Sull'autonomia del procedimento amministrativo antitrust rispetto al procedimento penale cfr. da ultimo TAR n. 3078 del 10 marzo 2016, Forniture Trenitalia.]

315. Le considerazioni circa l'adeguatezza dell'istruttoria svolta valgono con riferimento tanto agli articoli di stampa che rispetto alla documentazione prodotta da Sky in sede di memoria conclusiva e di audizione finale.

iv) Il contraddittorio sulla qualificazione giuridica operata in sede di CRI

316. In ordine alla violazione del contraddittorio prospettata da Lega e da RTI/Mediaset Premium in merito all'assenza di un confronto istruttorio circa la sussistenza dei requisiti relativi ad un'intesa restrittiva per oggetto e all'univocità della contestazione, tale eccezione è in fatto priva di fondamento.

317. Si osserva che, oltre che più diffusamente nelle valutazioni (paragrafo V), il contenuto della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie riporta in maniera univoca nel paragrafo dedicato alle Conclusioni (paragrafo V.VI) la descrizione della contestazione, rappresentata da un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, finalizzata ad alterare l'esito del confronto concorrenziale esplicitatosi in sede di partecipazione alla gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018, sostituendone l'esito con una spartizione concordata dei diritti tra i due principali operatori, idonea a pregiudicare il dispiegarsi di normali dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e a ostacolare l'ingresso di potenziali nuovi operatori.

318. Le Parti, pertanto, hanno avuto la concreta possibilità di difendersi sul punto, come dimostrano le diffuse argomentazioni esposte, in particolare da RTI/Mediaset Premium, in sede di memoria conclusiva e di audizione finale³⁵².

b) L'esito finale dell'assegnazione dei diritti audiovisivi non discende dall'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky

319. Nel corso del procedimento, la Lega ha sostenuto la legittimità dell'assegnazione finale dei diritti in considerazione dell'impossibilità di assegnare i pacchetti A e B ad un unico operatore.

320. Rispetto alle preoccupazioni circa la creazione di una posizione dominante in capo a Sky a seguito dell'assegnazione ad essa dei pacchetti A e B, oltre a ribadire le considerazioni svolte, occorre rilevare come l'organizzatore della competizione è tenuto a condurre la gara nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida e dall'invito a offrire.

321. Come sopra già rilevato, a fronte della previsione secondo cui i competenti organi della Lega procedono per ogni pacchetto all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia offerto il prezzo più alto, purché superiore al prezzo minimo, il bando non conteneva alcun divieto di assegnazione dei pacchetti A e B ad un medesimo operatore. Né tale divieto poteva discendere automaticamente dalle disposizioni del Decreto Melandri che vietano l'assegnazione in esclusiva di *tutti* i pacchetti relativi alle dirette. Nel caso di specie, occorre considerare che i pacchetti A e B non esauriscono la totalità dei pacchetti relativi alle dirette, essendoci anche il pacchetto D.

322. Occorre segnalare sul punto che, sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria, interpellata da Sky circa le ipotesi di non assegnazione, in data 27 maggio 2014³⁵³, la Lega non aveva espressamente contemplato fra le ipotesi di non assegnazione dei pacchetti quella dell'assegnazione dei pacchetti A e B al medesimo operatore.

323. In alternativa, se non avessero ritenuto possibile procedere alla predetta assegnazione dei pacchetti A e B a Sky, piuttosto che ripartire i diritti tra due offerenti in maniera negoziale, Lega e Infront avrebbero potuto e dovuto rifare la gara previa riformulazione del bando, indicando una nuova procedura competitiva per tutti i diritti come previsto dalle Linee Guida³⁵⁴.

324. In ogni caso, la fondatezza o meno della legittimità dell'assegnazione dei pacchetti A e B ad un unico operatore non assume un rilievo decisivo nell'ambito della qualificazione della condotta delle Parti come intesa restrittiva della concorrenza, né può costituire una giustificazione di quest'ultima, risultando decisivo il fatto che l'intesa abbia sostituito l'esito della procedura competitiva, mentre, come già detto, l'unica alternativa per la Lega era tra l'applicazione delle regole della *lex specialis*, aggiudicando A e B a Sky o la rinnovazione della procedura inserendo nella nuova lettera di invito il divieto di aggiudicazione di A e B ad un unico soggetto.

³⁵² [Doc. ISTR. 309 – Verbale audizione finale.]

³⁵³ [Cfr. Doc. Isp. 264. Ove al punto 5 della richiesta di chiarimenti di Sky del 23 maggio 2014 (cfr. Doc. Isp. 255-256-257) viene riportato quanto segue: "Date conferma che l'unica ipotesi che autorizza la Lega a non assegnare un pacchetto per il quale sia stata ricevuta un'offerta dotata di tutti i requisiti e con prezzo offerto più alto di altre offerte ricevute per lo stesso pacchetto ed ovviamente superiore al prezzo minimo è l'ipotesi di non assegnazione di tutti i pacchetti, nessuno escluso?"

□ La Lega Calcio Serie A si riserva di non assegnare:

a) agli offerenti non muniti dei requisiti di cui al par. 4.1;

b) nel caso di mancato raggiungimento del prezzo minimo per il Pacchetto;

c) nel caso di mancata aggiudicazione dell'intero sistema dei diritti esclusivi a pagamento posti in vendita mediante l'Invito, ai sensi del par. 4.5.5 dello stesso. In risposta al quesito, la Lega Calcio Serie A conferma che in tal caso non sarebbe assegnato alcuno dei Pacchetti dell'Invito".]

³⁵⁴ [Ai sensi dell'articolo 35 delle Linee Guida, la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei Pacchetti previsti dal presente Invito laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi esclusivi a Pagamento posto in vendita. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti Pacchetti non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà: a) di avviare una nuova procedura competitiva per i Pacchetti, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo.]

325. Sul punto appaiono inconferenti i richiami operati da RTI/Mediaset Premium e Lega alla sentenza del Consiglio di Stato n. 150/2002 relativa al caso *I299-RAI-Cecchi Gori Communications* circa l'insussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza laddove le Parti si avvalgono di uno schema contrattuale tipico quale quello della transazione per evitare un possibile contenzioso.

326. In primo luogo, giova evidenziare che il procedimento citato ha riguardato una situazione in fatto diversa dal caso oggetto del presente accertamento, ove la Lega aveva correttamente proceduto ad assegnare i diritti televisivi in chiaro sulla base dell'offerta economica più vantaggiosa ricevuta dal gruppo Cecchi Gori. Quest'ultimo non aveva poi proceduto a rilasciare nei termini richiesti le garanzie richieste dal bando e, pertanto, la Lega aveva revocato l'assegnazione a suo favore e assegnato i diritti al secondo offerente. Ne era quindi derivato un contenzioso giudiziale, con contrastanti pronunce da parte di organi giurisdizionali, che aveva creato una situazione di obiettiva incertezza circa la titolarità dei diritti, che le parti avevano composto in via transattiva mediante reciproche concessioni.

Si tratta, pertanto, di circostanze di fatto che non ricorrono nel caso di specie, dove le parti non stipulano un atto transattivo per definire la titolarità dei diritti in seguito ad una assegnazione, ma rendono di fatto irrilevante la stessa previsione e lo svolgimento di una procedura competitiva, con un accordo avente ad oggetto la spartizione dei diritti.

In tale prospettiva, l'intesa oggetto del presente accertamento riprende i tratti salienti dell'ulteriore accordo sanzionato nel procedimento *I299 - RAI-Cecchi Gori Communications*, confermato dal Consiglio di Stato, che ha accertato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, riguardante diritti non ancora assegnati da parte della Lega che i tre operatori avevano ripartito sulla base delle posizioni storiche detenute nel mercato televisivo.

327. È proprio avuto riguardo al descritto contesto che il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata, riconosce che lo schema contrattuale della transazione è indifferente rispetto all'obiettivo anticoncorrenziale perseguito dalle parti contraenti, ritenendo espressamente infondata la tesi *"secondo cui il ricorso ad una figura contrattuale tipica, nella specie transazione possa di per sé escludere l'illiceità concorrenziale in quanto non potrebbe essere attribuita tale natura illecita ad una causa negoziale che lo stesso legislatore ha ritenuto meritevole di tutela.[...], la tipicità di un contratto non esclude la illiceità "antitrust" di un'intesa, che assuma la forma di tale contratto, dovendo essere verificato in concreto il suo utilizzo a fini concorrenziali [...] il riconoscimento di una sorta di immunità agli accordi transattivi determinerebbe il rischio di provocare un contenzioso fittizio al solo fine di aggirare il divieto di cui all'articolo della Legge n.287/90...La verifica va quindi effettuata in concreto"* (Cons. Stato, sent. n. 150/2002, cit.).

328. Nel caso di specie, nel richiamare le considerazioni svolte, è sufficiente ribadire che l'obiettivo perseguito con la scrittura privata del 26 giugno 2014 e dell'intesa nel suo complesso è stato quello di concordare un esito della gara indetta dalla Lega diverso da quello risultante dalle offerte, in modo da garantire la ripartizione del mercato tra i due operatori storici, arrecando un beneficio evidente ad uno di questi in particolare (RTI/Mediaset Premium), che sulla base delle offerte presentate e delle regole di gara espresse nel bando avrebbe potuto mancare l'aggiudicazione dei pacchetti di suo interesse. In tal modo, il contenuto dell'intesa incide in maniera diretta ed immediata sul corretto funzionamento del mercato, precludendo l'ingresso di nuovi operatori sia nell'immediato (Eurosport in relazione al pacchetto D), sia in futuro. Infatti, l'esito concertato definito dalle Parti è idoneo a generare una barriera strategica all'ingresso nel mercato di tipo "reputazionale", fondata sulla circostanza che, a prescindere dalle offerte presentate in sede di partecipazione alla gara e da eventuali investimenti dei nuovi entranti, i soggetti che commercializzano i diritti e i principali operatori della pay-tv possono concordare preventivamente i risultati dell'assegnazione, così scoraggiando qualsiasi concorrenza sul merito anche per il futuro e l'ingresso di nuovi operatori.

329. Infine, si rileva che l'intesa posta in essere dalle Parti non potrebbe comunque trovare giustificazione nel parere [omissis]. Tale parere, infatti, si limitava a ritenere non possibile l'assegnazione dei pacchetti A e B al medesimo operatore e riteneva legittime le offerte condizionate, ma nulla diceva su ciò che questo comportava in ordine all'esito della gara e, in particolare, non affermava certo che i pacchetti avrebbero dovuto essere assegnati sulla base di un accordo anticompetitivo tra RTI/Mediaset Premium, Sky, la Lega e Infront. Pertanto, anche laddove si fosse voluto aderire alla tesi del parere, si sarebbe dovuta rifare una nuova gara e non certo procedere con un accordo spartitorio dei diritti in questione.

c) Sulla insussistenza di effetti restrittivi della concorrenza e sui requisiti di esenzione ai sensi dell'articolo 101(3)

330. RTI-Mediaset Premium afferma che l'assegnazione dei diritti in questione non comporta alcun pregiudizio per la concorrenza, determinando invece un miglioramento delle condizioni competitive nel mercato della *pay-tv* rispetto alla situazione che si sarebbe verificata in assenza delle condotte contestate. Ciò, in particolare, alla luce della struttura del mercato della *pay-tv*, nel quale Sky detiene una posizione dominante, e dell'incertezza e del contenzioso che sarebbero scaturiti da scenari alternativi in ordine alla titolarità ed alle condizioni di esercizio dei diritti.

331. Occorre preliminarmente rilevare che, in presenza di un'intesa restrittiva per oggetto, l'Autorità non è tenuta a dimostrare l'esistenza di concreti effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

332. Inoltre, nel caso di specie, alla luce del particolare quadro normativo nel quale le condotte si inseriscono, opinare diversamente significherebbe rimettere l'applicabilità delle disposizioni di legge che prescrivono procedure competitive per l'assegnazione dei diritti in questione ad un apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante in merito agli effetti competitivi determinati dalla ripartizione dei diritti.

333. In ogni caso, si rileva che la tesi dell'insussistenza di una condotta anticoncorrenziale laddove l'accordo ha determinato una spartizione equilibrata senza lasciare fuori alcun operatore non trova conferma nella sentenza del

Consiglio di Stato n. 150/2002 relativa al procedimento *I299-RAI-Cecchi Gori Communications*³⁵⁵, nella quale si afferma in senso critico alla tesi prospettata da una delle imprese interessate che "il riequilibrio del mercato non può certo essere lasciato agli accordi tra le singole imprese tesi proprio a ripartirsi il mercato, il cui effetto sarà sempre quello di ridurre la concorrenza. Infatti, ogni operatore economico deve determinare autonomamente la propria condotta ed è vietata ogni forma di collaborazione per...eliminare le incertezze sul reciproco comportamento".

334. Né appare conferente al fine di argomentare una presunta funzione allocativa dell'intesa in esame il richiamo alla decisione del 18 luglio 2007 del Bundeskartellamt³⁵⁶ che ha autorizzato un accordo di cooperazione fra i *providers* Arena e Premiere, attivi entrambi su piattaforma satellitare. Infatti, nel caso esaminato dall'Autorità tedesca, l'accordo interviene in una fase ben diversa da quella della gara ossia in sede di erogazione del servizio ed al fine di mantenere una concorrenza nella piattaforma satellitare almeno sino al momento della scadenza della licenza dei diritti audiovisivi in considerazione delle difficoltà finanziarie dell'operatore Arena³⁵⁷. Nel caso in esame, si tratta invece di un accordo di ripartizione che ha alterato l'esito finale della gara indetta dal soggetto titolare di tali diritti.

335. Inoltre, gli scenari controfattuali considerati da RTI/Mediaset Premium non tengono in considerazione la possibilità che un'eventuale assegnazione dei pacchetti A e B a Sky non avrebbe necessariamente determinato l'impossibilità per RTI di competere nel mercato. Ciò sia alla luce della disponibilità di altri contenuti *premium* particolarmente pregiati da parte di tale operatore, quali le partite di Champions League, sia in considerazione della possibilità di acquisire i diritti per la trasmissione delle dirette degli incontri di Serie A sulla piattaforma digitale terrestre in sub-licenza da Sky. Tale ipotesi non è meramente teorica, ma appare verosimile in considerazione del fatto che Sky offre contenuti a pagamento esclusivamente sulla piattaforma satellitare e che un eventuale rifiuto a concedere la sub-licenza avrebbe potuto costituire oggetto di scrutinio ai sensi della normativa a tutela della concorrenza. Inoltre, tenuto conto che eventuali contrattazioni successive avrebbero potuto anche coinvolgere i diritti relativi alla Champions League detenuti da RTI/Mediaset Premium non si può escludere che le offerte di entrambe le piattaforme si sarebbero potute arricchire di contenuti con un beneficio per i consumatori.

336. Peraltro, la percorribilità della soluzione della sub-licenza, successiva al corretto espletamento della procedura di gara, era stata prospettata anche dal Presidente dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni come strumento idoneo a preservare la concorrenza nel mercato della *pay-tv* anche in scenari nei quali un unico operatore sarebbe risultato assegnatario dei pacchetti A e B.

337. Quanto ai requisiti di esenzione dell'intesa ai sensi dell'articolo 101(3), si rileva preliminarmente che l'onere probatorio in merito alla sussistenza degli stessi grava sulle Parti. Nel caso di specie, non si ritiene che le Parti abbiano soddisfatto tale onere probatorio posto che non hanno dimostrato il soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge e cioè che l'intesa: (i) determina un miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato dei beni o servizi interessati; (ii) riserva una congrua parte dei benefici da essa prodotti ai consumatori; (iii) non realizza restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento delle suddette finalità positive; e (iv) non elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato.

338. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, non è possibile ritenere che l'assegnazione di A a Sky, B e D a RTI-Mediaset Premium sia necessariamente la soluzione che assicura il miglior risultato economico per le squadre calcistiche né quella che determina il miglior assetto concorrenziale nel mercato.

339. In merito al primo aspetto, RTI-Mediaset Premium, oltre a non prendere in esame l'assegnazione di A e B a Sky, non considera un'altra possibile assegnazione (B a Sky, A e D a RTI-Mediaset Premium) che avrebbe generato un introito 1,071 miliardi di Euro per il campionato 2015/16, contro 0,931 miliardi realizzati seguendo l'assegnazione concordata. Anche non volendo considerare questa assegnazione, si deve rilevare che la simulazione (combinazione 1) di RTI-Mediaset Premium è basata sull'ipotesi che il pacchetto D fosse assegnato direttamente a Eurosport. Tuttavia, si esclude una possibile fase di trattativa privata, con conseguente aumento del prezzo offerto, che avrebbe potuto fare incrementare l'offerta per il pacchetto D. Tale considerazione non è di poco conto, poiché la differenza tra gli introiti realizzati tramite l'assegnazione concordata (931 milioni) e quelli della "combinazione 1" (915 milioni) differiscono di soli 16 milioni. Alla luce della volontà di Eurosport di entrare nella fase di trattativa privata, come illustrato in precedenza, non si può escludere un aumento, anche marginale, dell'offerta per il pacchetto D che avrebbe fatto incrementare gli introiti dell'assegnazione rispetto alla soluzione prospettata. Proprio tale ipotesi era stata analizzata più volte da Sky, che riteneva che la Lega Calcio potesse ottenere un maggiore introito con altre assegnazioni rispetto

³⁵⁵ [CDS. n. 150/2002. Il procedimento si è concluso con provvedimento n. 6633 del 3 dicembre 1998. Analoga argomentazione è stata svolta dalla Lega nella propria memoria difensiva e in sede di audizione finale (cfr. docc. istr. 284 e 309).]

³⁵⁶ [Cfr. http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2007/18_07_2007_Arena-Premiere.html]


³⁵⁷ [Nel comunicato stampa disponibile sul sito del Bundeskartellamt è riportato quanto segue: "Cooperation between the only two current competitors is not an ideal scenario [sottolineatura aggiunta]. However, in view of arena's strained financial situation it has to be assumed that the proposed agreements are most likely to maintain competition between arena and Premiere, at least for the remaining period of the Bundesliga licence [sottolineatura aggiunta]. The prohibition of the market sharing arrangement under the "alpha agreement" will allow the market participants to have greater scope for action in the future. Maintaining two satellite platforms leaves more scope for the potential market entry of further pay TV providers."]

a quella effettivamente realizzata³⁵⁸. Secondo Sky, infatti, in tale circostanza gli introiti sarebbero potuti lievitare fino a 980 milioni di Euro l'anno³⁵⁹.

340. In merito al secondo aspetto, oltre a quanto sopra rilevato circa i possibili scenari controfattuali, si rileva anche come l'analisi dei prezzi prodotta dalla Parte è parziale e non considera adeguatamente tutti gli altri fattori intervenuti nel mercato.

341. L'andamento dei prezzi del mercato è, infatti, in incremento, come mostrato dalle rilevazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni (Fig. 1). I dati presentati da RTI-Mediaset Premium, infatti, presentano un'analisi dei prezzi promozionali praticati da Sky senza considerare l'andamento dei prezzi praticati da RTI-Mediaset Premium. Ebbene, sembra naturale che i prezzi dei pacchetti Calcio di Sky abbiano un prezzo minore rispetto al passato, poiché non permettono la visione della Champions League che era possibile in passato. Al contrario, l'andamento dei prezzi del mercato delle *pay-tv*, nel quale Sky e RTI-Mediaset Premium detengono congiuntamente una quota di mercato in valore del 98,8%³⁶⁰, mostrano un andamento differente e contrario: nel settembre 2015 si è avuto un aumento dell'indice dei prezzi del 4% su base trimestrale e del 6% su base annuale.

Fig. 1 - Indice dei prezzi della *pay-tv*³⁶¹



342. Peraltro, le considerazioni di RTI-Mediaset Premium si basano sull'assunto che il pacchetto D non sia sufficiente per la predisposizione di un'offerta *retail* remunerativa. Tuttavia, è necessario ricordare che per le medesime stagioni calcistiche 2015/18, RTI-Mediaset Premium è risultata assegnataria dei diritti di esclusiva della Champions League. La società non dimostra, quindi, la possibilità che l'offerta congiunta di tali diritti audiovisivi insieme al pacchetto D sia o meno remunerativa. A prescindere da tale circostanza, comunque, si ritiene doveroso rilevare che, come dimostrato dalla partecipazione di Fox ed Eurosport, sarebbe possibile definire un'offerta *wholesale* del pacchetto D. Sebbene questa sia una concorrenza meno diretta, non si deve dimenticare la possibilità che questi operatori *wholesale* predispongano le loro offerte ai consumatori attraverso diversi operatori *retailer*, tra i quali si ritrovano gli *over the top*

³⁵⁸ [Cfr. Mail interna dove [omissis] dichiara che non è stato raggiunto un accordo con la Lega del 26 giugno 2014 alle ore 2.23 (Docc. ISP.224 - Re Ready to fight back!.msg; ISP.243 - Ready to fight back!.msg).]

³⁵⁹ [Cfr. in particolare doc. ISP.150 - R Re R Juve.msg.]

³⁶⁰ [Cfr. Studio Economico Lear allegato alla Memoria difensiva di RTI-Mediaset Premium, doc. 288, Allegato 2.]

³⁶¹ [Elaborazioni dell'Autorità su dati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Osservatorio delle Comunicazioni, settembre 2015.]

(ad esempio, Tim Vision), o attraverso un'offerta *internet*. Sul punto si deve ricordare che gli eventi del pacchetto E sono trasmessi tramite simili modalità da Infront.

343. Non può nemmeno ritenersi che un eventuale annullamento della procedura avrebbe comportato un pregiudizio per i consumatori a causa dell'incertezza che avrebbe generato. Infatti, le procedure di assegnazione si sono svolte più di un anno in anticipo rispetto all'inizio del campionato e, come evidenziato in precedenza, le squadre di calcio hanno valutato la possibilità di rifare l'assegnazione, stimando un tempo di tre mesi per la nuova assegnazione³⁶².

344. Inoltre, l'analisi della Parte non considera in alcun modo gli aspetti di disincentivo all'entrata che una simile vicenda comporta, andando a scoraggiare future possibilità di entrata di nuovi operatori (oltre che a portare all'esclusione di soggetti che già in questa assegnazione hanno presentato offerta). L'intesa genera una barriera all'ingresso di tipo "reputazionale" fondata sulla circostanza che i principali operatori della *pay-tv* e i soggetti che commercializzano i diritti audiovisivi sportivi della Serie A agiscono da *gate-keeper* concordando i risultati di assegnazione. Con una simile barriera reputazionale, i possibili nuovi entranti saranno disincentivati ad effettuare investimenti al fine di acquisire nel futuro i diritti audiovisivi e predisporre offerte di tipo *wholesale* o *retail*. Ne consegue un effetto dinamico di riduzione della concorrenza futura che deve essere tenuto in debito conto.

345. In sintesi, non si ritiene che l'intesa in oggetto abbia consentito certezza ed elevato livello dei ricavi all'intero sistema calcio, come sostenuto da RTI-Mediaset Premium³⁶³, poiché altre soluzioni avrebbero potuto determinare maggiori introiti. Inoltre, le memorie delle Parti non dimostrano che l'intesa determina un sostanziale beneficio per i consumatori. In particolare, l'analisi concorrenziale nel mercato a valle svolta da RTI-Mediaset Premium è parziale dal momento che non considera tutti i verosimili scenari controfattuali né prova che l'accordo abbia determinato una riduzione dei prezzi per i servizi di *pay-tv*. Inoltre, l'analisi non considera in alcun modo gli effetti dinamici, quali l'esclusione di futuri possibili nuovi entranti, che comporterebbero un effetto pregiudizievole della concorrenza. Infine, non si dimostra la necessità della restrizione, in considerazione del fatto che altre soluzioni – quali la ripetizione della gara con nuove regole – anche giungendo al medesimo risultato di gara sarebbero state meno restrittive. In ogni caso, occorre rilevare come l'intesa contestata abbia di fatto eliminato la concorrenza nel mercato dei diritti televisivi sportivi, sostituendo un accordo negoziale all'esito di una procedura competitiva espressamente prevista dalla legge.

d)Sull'assenza di un effetto escludente in quanto l'offerta di Eurosport era sotto il minimo indicato nell'invito ad offrire

346. Fermo restando che l'intesa contestata ha un oggetto restrittivo della concorrenza e, pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, non appare necessario un esame dei suoi effetti, non può comunque condividersi la tesi – prospettata dalle Parti del Procedimento – della inesistenza di un effetto escludente nei confronti di Eurosport, in ragione della presunta irrilevanza dell'offerta presentata da tale operatore, al di sotto del minimo della base d'asta. In primo luogo, infatti, i documenti agli atti evidenziano la rilevanza della posizione assunta da Eurosport nella comunicazione trasmessa alla Lega in data 10 giugno 2014 in cui nello stigmatizzare alcune notizie apparse sulla stampa in merito a presunti accordi fra Sky e RTI/Mediaset, Eurosport dichiarava il proprio interesse a "*partecipare alla seconda fase della gara*"³⁶⁴. In particolare, dalla lettura di una mail interna³⁶⁵, Sky ritiene che la comunicazione di Eurosport avrebbe potuto "*2. Aiutare i presidenti a decidere se assegnare anche C e D (Sky e Eurosport, se preferiscono pochi maledetti e subito, senza rischi) o se ri-aprire l'asta (probabilmente più soldi, ma tra qualche settimana) - dichiarazione Eurosport darebbe una grossa mano...*".

347. Nel corso dell'audizione svolta con Eurosport³⁶⁶, quest'ultima ha rappresentato che, a seguito della diffusione sui giornali nazionali di notizie relative alle offerte presentate alla gara successive all'apertura delle buste, ha trasmesso alla Lega Professionisti Serie A la predetta comunicazione, chiedendo il rispetto di un atteggiamento di gara corretto e imparziale. Eurosport ha altresì rappresentato che sono state trasmesse ulteriori comunicazioni ai presidenti delle singole società di calcio, di cui copia è stata depositata in atti³⁶⁷, per confermare il proprio interesse a partecipare ad una seconda fase dell'assegnazione.

Pertanto, gli elementi raccolti nel corso del procedimento indicano che l'offerta di Eurosport, lungi dall'essere pretestuosa o volta a svolgere una mera azione di disturbo, era coerente con l'obiettivo di garantire la sua presenza in

³⁶² [Vedi giro di mail del 25 giugno 2014 alle ore 11.40 in doc. ISP.133 - R Juve (1).msg . Vedi anche Doc. ISP.150 - R Re R Juve.msg; ISP.205 - Re R Juve.msg; ISP.207 - Re R R Juve (1).msg; ISP.208 - Re R R Juve (2).msg , ISP.213 - Re R Re R Juve.msg . Nei documenti ISP.207 - Re R R Juve (1).msg e ISP.208 - Re R R Juve (2).msg si fa riferimento alla necessità di parlare con Torino e Cagliari.]

³⁶³ [Cfr. Verbale di audizione finale, allegato 3 (doc. 309).]

³⁶⁴ [Cfr. Doc. ISP.11 – Lettera da Eurosport a Lega Serie A. Si richiama anche il contenuto del doc. ISP. 35 – Email Lettera Eurosport LNPA reperito presso Infront dove nella mail trasmessa si sottolinea che "Eurosport si riferisce ad una seconda fase della gara e manifesta una riserva in chiusura".]

³⁶⁵ [Mail interna con considerazioni circa le iniziative da intraprendere per argomentare la possibilità di assegnare i pacchetti A e B a Sky del 15 giugno 2015-Doc. ISP.94 - Ho provato a riposare almeno di domenica ma non ce l'ho fatta grazie Jacques!.msg (vedi anche doc. ISP.244 - Recap Leghe europee.msg).]

³⁶⁶ [Cfr. doc. istr. 62 verbale audizione Eurosport.]

³⁶⁷ [Cfr. doc. istr. 69 Nota di Eurosport.]

gara ed ottenere l'assegnazione del pacchetto D a condizioni più sostenibili rispetto ad un nuovo entrante laddove la Lega si fosse avvalsa della facoltà di procedere ad una seconda fase della gara.

348. Inoltre, va osservato che i prezzi minimi costituiscono il corrispettivo congruo secondo le previsioni della Lega Calcio³⁶⁸, e integrano un meccanismo di garanzia dei corrispettivi per la stessa Lega Calcio, la quale "può revocare l'offerta dei Pacchetti per i quali non è raggiunto il prezzo minimo". Tuttavia, tale strumento di garanzia degli introiti può non essere utilizzato dalla Lega Calcio, costituendo una mera facoltà della stessa. Da ciò consegue l'irrilevanza del prezzo minimo al fine di definire se un soggetto sia un concorrente effettivo. Da ultimo si osserva che la stessa Sky ha presentato un'offerta inferiore al prezzo minimo per il pacchetto D, ma a ciò non è conseguito un disinteresse sui diritti del pacchetto D, acquisiti successivamente per il tramite della *sub-licenza*.

349. In ogni caso, anche in assenza di un'offerta in sede di gara da parte di un terzo operatore quale Eurosport, andrebbe considerato illegittimo un accordo volto a sostituire al meccanismo competitivo previsto per l'assegnazione dei diritti audiovisivi in questione un accordo spartitorio tra i diversi soggetti coinvolti che può incidere sulla concorrenza nel mercato dei diritti calcistici anche nel medio-lungo termine, scoraggiando gli investimenti di eventuali potenziali concorrenti, come evidenziato diffusamente nei paragrafi precedenti.

e) La sussistenza di precedenti valutazioni di AGCM e AGCom: assenza di un legittimo affidamento e di contraddittorietà dei provvedimenti dell'Autorità

350. Circa la sussistenza di precedenti valutazioni dell'Autorità in sede di esame dell'istanza di deroga al divieto di sub-licenza e della segnalazione dell'associazione CODACONS, che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento nelle Parti del procedimento sulla legittimità dell'acquisizione dei diritti audiovisivi in questione, giova osservare che le condotte oggetto del presente procedimento con cui le parti hanno realizzato l'intento collusivo e sono divenute ad una spartizione concordata dei diritti televisivi in questione sono anteriori agli atti invocati come base del supposto affidamento.

Infatti, tanto l'autorizzazione della sub-licenza (avvenuta il 17 luglio 2014), quanto l'archiviazione della citata segnalazione del CODACONS del 14 settembre 2014, avvengono successivamente alla fase conclusiva dell'assegnazione dei diritti qui esaminata (23-26 giugno 2014) e, pertanto, non può sussistere alcun legittimo affidamento con riferimento a condotte delle Parti tenute anteriormente ai provvedimenti assunti dall'Autorità.

351. Anche la diffida presentata da Sky appare inidonea a ingenerare un legittimo affidamento dal momento che Sky non denunciava certo un'intesa di cui era parte, ma solo l'ipotetica criticità dell'eventuale interpretazione delle clausole del bando da parte della Lega come appresa dalla stampa. In ogni caso, la diffida concedeva pressoché nulli spazi di intervento all'Autorità nella misura in cui appena qualche giorno dopo la trasmissione della stessa la Lega dapprima aggiudicava nei modi già descritti e poi inviava all'Autorità una richiesta di sub-licenza a favore di Sky. In ogni caso, non è dato ravvisare nella mera inerzia dell'Autorità un comportamento tale da poter ingenerare un affidamento nell'operatore, posto che "*la violazione del legittimo affidamento potrebbe profilarsi solo se fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti [...] e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che siano conformi alla disciplina applicabile*" ³⁶⁹.

352. Quanto all'asserita contraddittorietà del presente accertamento con il provvedimento con il quale l'Autorità ha autorizzato la sub-licenza del Pacchetto D, occorre rilevare le differenze delle informazioni sulla base dei quali i due sono stati assunti. Al momento dell'autorizzazione della sub-licenza l'Autorità non era certo a conoscenza dell'esistenza di un più generale (e illecito) accordo sull'assegnazione dei diritti, di cui la sub-licenza costituiva solo una parte. La richiesta di autorizzazione della sub-licenza appariva, dunque, conseguente alla decisione unilaterale della Lega di aggiudicazione dei diritti, sebbene in modo non coerente con le regole della procedura, ma la violazione di tali regole non assume di per sé rilievo antitrust, che è emerso invece solo successivamente in presenza di indizi e poi evidenze della sussistenza di un accordo tra le parti che ha sostituito quella che avrebbe dovuto essere una decisione unilaterale della Lega di aggiudicazione dei diritti.

353. Infatti, mentre l'autorizzazione della sub-licenza si basava sostanzialmente sulle allegazioni della Lega in sede di presentazione della richiesta di deroga al divieto di sub-licenza di cui al Decreto Melandri, è solo con gli accertamenti condotti nell'ambito del presente procedimento – attraverso lo svolgimento di ispezioni e la raccolta di ulteriori informazioni attraverso audizioni con le Parti e soggetti terzi e con richieste di informazioni – che l'Autorità acquisiva le successive evidenze che mostravano come l'accordo di sub-licenza fosse parte di una più generale intesa restrittiva della concorrenza.

354. Si consideri in particolare quanto segue:

(i) le modalità con cui la Lega e Infront hanno ritenuto di risolvere le criticità legate alla formulazione da parte di un operatore di offerte relative a piattaforme diverse da quelle di riferimento e alla presentazione di offerte per singoli pacchetti condizionate all'assegnazione di altri pacchetti è emersa soltanto dall'esame della documentazione ispettiva e dalle audizioni istruttorie;

³⁶⁸ [Cfr. Sezione 2.1 dell'Invito a presentare offerte pubblicato sul sito istituzionale della Lega e disponibile sul link http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/496/files/allegati/506/iao_2015-2018.pdf. (vedi anche Doc. Istr. 310).]

³⁶⁹ [Cfr., sul punto, Cons. Stato n. 5253/2015, Apple.]

(ii) l'accordo di sub-licenza è stato acquisito soltanto nel corso del presente procedimento laddove non era stato prodotto contestualmente alla presentazione dell'istanza di deroga al divieto di sub-licenza presentata dalla Lega;

(iii) la copia completa del verbale di assegnazione dell'assemblea del 23-26 giugno 2014 è stata acquisita presso la sede della Lega nel corso delle ispezioni del 18 maggio 2015;

(iv) la circostanza che la trattativa per la stipula dell'accordo di sub-licenza sia stata condotta prima della delibera di assegnazione, a partire dalla mattina del 26 giugno 2014, e propedeuticamente alla delibera finale, avvenuta la sera alle ore 22.00 circa, è emerso soltanto esaminando i descritti scambi di *mail* fra le Parti e in sede di audizioni istruttorie³⁷⁰;

(v) oltre a non aver mai formulato un avallo alla gara così come disegnata dalla Lega³⁷¹, l'Autorità non ha rilasciato alcuna autorizzazione ai sensi della normativa antitrust a favore di operatori attivi nella *pay TV* riguardanti possibili accordi distorsivi della concorrenza nell'assegnazione dei diritti televisivi per stagioni calcistiche del triennio 2015-2018: la deroga è stata concessa con riferimento ad un'istanza dalla Lega Calcio presentata ai sensi della normativa speciale sulla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi dettata dal Decreto Melandri. Tale deroga è stata formulata successivamente all'espletamento della gara e limitata ad uno specifico pacchetto di diritti così come prospettato nell'istanza della Lega Serie A. Infatti, in considerazione dell'ambito specifico in cui essa si situava, nel concedere la deroga alla sub-licenza, l'Autorità si riservava di poter intervenire ai sensi della legge n. 287/90.

355. Le medesime considerazioni valgono a superare il rilievo di contraddittorietà rispetto all'archiviazione della denuncia del CODACONS la quale, oltre ad essere sprovvista degli elementi informativi sopra citati acquisiti successivamente, si concentrava sulle problematiche concorrenziali derivanti dall'eventuale aggiudicazione a Sky dei pacchetti A e B. Peraltro, costituisce principio pacifico quello secondo cui una archiviazione di una segnalazione antitrust non preclude in alcun modo il successivo avvio di un procedimento in presenza di elementi successivamente emersi.

356. Più in generale, rinviando a quanto esposto sopra, si ribadisce che l'Autorità non ha mai avuto conoscenza preventiva né dei criteri di formazione dei pacchetti né del contenuto dell'invito ad offrire predisposto dalla Lega.

357. Rispetto alle presunte valutazioni dell'AGCom prima dell'avvio del presente procedimento, svolte al di fuori della valutazione della sub-licenza del pacchetto D, richiamate da Infront nelle proprie difese³⁷², oltre a rilevare le diverse competenze di tale autorità rispetto a quelle dell'AGCM, si ritiene che tale argomentazione si basa su di un uso strumentale di alcune dichiarazioni del Presidente riportate da un'agenzia di stampa dell'11 giugno, ben prima dello svolgimento dell'assemblea agli atti del presente procedimento³⁷³. In tale occasione, nel presupposto del regolare svolgimento della gara e di una corretta assegnazione dei diritti sulla base delle offerte formulate, lungi dall'auspicare futuri accordi ripartitori fra i *broadcaster*, il Presidente dell'AGCom sottolineava la rilevanza, nel caso di specie, della previsione di sub-licenza contenuta nel Decreto Melandri³⁷⁴. Tali affermazioni sono del tutto coerenti con la posizione anche assunta dall'Autorità circa il *favor* nell'autorizzare accordi di sub-licenza idonei ad aumentare la scelta dei consumatori, come testimoniato dall'autorizzazione alla sub-licenza poi concessa dall'Autorità.

358. In conclusione, alla luce degli elementi sopra evidenziati, dalla mera presentazione dell'istanza di deroga al divieto di sub-licenza per il pacchetto D da parte della Lega sottoposta all'attenzione dell'Autorità e dalle valutazioni svolte in sede di esame della denuncia del CODACONS non era possibile desumere il quadro concertativo in cui si inseriva tale accordo.

f) Le criticità connesse all'attuazione dell'accordo di sub-licenza

359. Va osservato, inoltre, che gli elementi raccolti in sede ispettiva indicano che, nella versione finale del contratto di sub-licenza sottoscritta da Sky e Mediaset Premium, si rilevano rilevanti profili di difformità con quanto a suo tempo comunicato all'Autorità in sede di istanza di deroga al divieto di sub-licenza.

360. In particolare, la sub-licenza comporta la condivisione di 22 partite del pacchetto D (relative ad una squadra di prima fascia, vale a dire la Roma) tra Sky e RTI/Mediaset Premium. Tale condivisione permette la visione in entrambe le piattaforme dei due concorrenti di tali partite che altrimenti sarebbero state visibili in una sola piattaforma. Tali eventi andrebbero ad aggiungersi ai 248 previsti dai pacchetti A e B rispettivamente assegnati a Sky e RTI/Mediaset Premium. Tuttavia, secondo l'articolo 3, lettera b) del contratto di sub-licenza, il numero di eventi trasmessi da

³⁷⁰ [Cfr. in particolare Doc. Istr. 135 – Verbale audizione Sky, pag. 3.]

³⁷¹ [Cfr. comunicazione trasmessa dall'Autorità alla Lega in data 14 maggio 2014 nell'ambito del fascicolo SR21- Lega calcio serie A- Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, in cui si ribadiva la genericità delle informazioni in merito alla composizione dei pacchetti. In tale comunicazione, l'Autorità evidenziava che l'indicazione contenuta nella lettera b) si era resa necessaria in quanto "alla luce della genericità con cui i criteri di formazione dei pacchetti sono presentati nelle Linee Guida", non era "possibile esprimere alcuna valutazione di conformità dei medesimi alle previsioni del Decreto e ai principi concorrenziali", non potendo quindi essa assolvere ai compiti individuati dal d.lgs. 9/2008, anche tenuto conto del mutamento delle dinamiche concorrenziali del settore – espressamente riconosciuto anche dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e richiamato nelle Linee Guida. In considerazione di ciò, l'Autorità ha deliberato il rigetto dell'istanza suddetta.]

³⁷² [Cfr. Doc. Istr. 102 – Verbale Audizione Infront; Doc. Istr. 290 – Memoria difensiva finale Infront.]

³⁷³ [Cfr. Doc. Isp. 72- R Piano new (1).msg (vedi anche Doc. Isp. 122- Re next steps prossime settimane.msg).]

³⁷⁴ ["Se vi saranno le condizioni (AGCom) potrà, in base all'articolo 19 del Decreto Melandri e assieme ad Agcm, consentire all'assegnatario la cessione dei diritti a terzi, cosa normalmente vietata"]

RTI/Mediaset Premium viene limitato a 248, rispetto ai 270 totali di ogni stagione calcistica legati alla trasmissione del pacchetto B (248 eventi) e delle partite condivise del pacchetto D (22 partite). Pertanto, posto che vengono condivisi 22 eventi del pacchetto D, tale clausola obbliga RTI a non trasmettere 22 eventi (vale a dire una squadra) del Pacchetto B.

361. La clausola pertanto limita il numero di eventi trasmissibili da RTI/Mediaset Premium, a pregiudizio del consumatore. In tale prospettiva, giova ricordare che la Lega Calcio, nel trasmettere all'Autorità l'istanza di deroga al divieto di *sub-licenza* ha affermato di non essere a disposizione del contratto suddetto ma che in virtù della *sub-licenza*: (i) 22 eventi sarebbero stati condivisi tra Sky e RTI/Mediaset Premium con l'effetto che "il totale delle partite trasmesse da entrambi gli operatori (270) è maggiore di quello previsto dall'Invito"³⁷⁵ ad offrire; (ii) RTI si sarebbe riservata alcuni diritti (quali Diretta Premium, Immagini salienti, immagini correlate); (iii) l'identità delle squadre oggetto del contratto non era nota in ragione del fatto che queste vengono selezionate successivamente.

362. Si ribadisce che l'intesa contestata ha un oggetto più ampio e temporalmente precedente all'accordo di sub-licenza sottoscritto da Sky e RTI/Mediaset Premium a valle dell'assemblea del 26 giugno 2014 e alla base dell'istanza di deroga di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, presentata dalla Lega nell'ambito del procedimento *SR21 Lega calcio serie A-Linee guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*. L'accordo oggetto della presente valutazione ha infatti interessato l'esito della gara nel suo complesso con riferimento all'assegnazione dei pacchetti A e B, laddove soltanto il pacchetto D è interessato dall'accordo di sub-licenza. In questo senso, l'accordo di *sub-licenza* ha rappresentato uno strumento con il quale giungere all'accordo complessivo sull'assegnazione.

VI.V Conclusioni

363. Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta sopra descritta costituisce un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, in quanto finalizzata ad alterare l'esito della gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018, mediante la sostituzione di una soluzione concordata all'esito del confronto competitivo previsto dalla legge, in tal modo recando pregiudizio al dispiegarsi di dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e ostacolando l'ingresso di potenziali nuovi operatori.

Più in particolare, la Lega, che doveva aggiudicare i diritti con l'ausilio dell'advisor Infront, ha promosso una soluzione negoziale per l'assegnazione dei diritti che, in contrasto con le regole del bando, ha recepito l'assegnazione concordata con i due principali concorrenti: da un lato, RTI/Mediaset Premium, il quale ha condiviso, sin dall'apertura delle buste, tale soluzione concordata per l'assegnazione dei diritti; dall'altro, Sky che, seppur inizialmente osteggiante le iniziative delle altre parti, ha infine aderito all'accordo spartitorio. In tal modo, le Parti hanno concertato l'esito dell'aggiudicazione dei diritti, sostituendo tale accordo all'esito della procedura competitiva prevista dalla legge. Ciò ha avuto l'effetto di garantire la ripartizione del mercato tra i due operatori storici, assicurando l'assegnazione di diritti a uno di questi (RTI/Mediaset Premium) e precludendo l'ingresso di nuovi operatori sia nell'immediato (Eurosport in relazione al pacchetto D), sia in futuro (l'esito della procedura è tale da scoraggiare qualsiasi concorrenza sul merito anche per il futuro e l'ingresso di nuovi operatori).

364. Tale intesa, che si è sostanziata nella ripartizione tra i due operatori principali del mercato della *pay-tv* dei diritti audiovisivi relativi al campionato di Serie A – risorsa di fondamentale rilevanza strategica e commerciale nel suddetto mercato e in quello della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo – stravolgendo il corretto svolgimento delle procedure competitive contemplate dal Decreto Melandri, è restrittiva per oggetto e particolarmente grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria³⁷⁶.

365. L'intesa in esame produce tuttora i suoi effetti posto che, fra l'altro, la trasmissione delle partite per la stagione del campionato di Serie A 2015/2016 avviene sulla base del contratto di sub-licenza fra Sky e Mediaset Premium attualmente in vigore. Va, tuttavia, precisato che la trasmissione degli eventi calcistici da parte degli operatori televisivi dietro pagamento dei previsti corrispettivi non è posta in discussione da parte del presente procedimento, che mira ad accertare l'esistenza di un illecito anticoncorrenziale, ma il cui oggetto non può essere esteso ad una valutazione sulla validità dei contratti attualmente in corso di esecuzione³⁷⁷.

366. L'intesa oggetto di valutazione, finalizzata come detto alla restrizione della concorrenza, risulta rivestire il requisito dell'apprezzabilità ai sensi dell'articolo 101 del TFUE. Essa, infatti, ha coinvolto, oltre che la Lega Professionisti Serie A e l'advisor di quest'ultima, che esprimono l'offerta dei diritti audiovisivi della Serie A, i principali operatori presenti attualmente nel mercato della *pay-TV* che detengono una quota di mercato aggregata quasi totalitaria.

367. Il descritto comportamento è idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, integra gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

³⁷⁵ [Cit. Lettera prot. 0033659 del 8/7/2014 (Lega Nazionale Professionisti Serie A), vedi doc. 152.]

³⁷⁶ [Consiglio di Stato, 24 settembre 2012, n. 5067, I670 - Acea - Suez Environment / Publiacqua e Comunicazione della commissione Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato 2004/C 101/08-Paragrafo 23.]

³⁷⁷ [Consiglio di Stato, sentenza n. 926/04. Per la giurisprudenza comunitaria Solvay Solexis/Commissione, C-449/11 P, EU:C:2013:802, punto 82, e YKK e a./Commissione, C-408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 26 e da ultimo CGCE, Toshiba contro Commissione Europea (C373/14), 20 gennaio 2016.]

368. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07³⁷⁸, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Si consideri, al riguardo, che l'intesa in questione riguarda imprese operanti sull'intero territorio nazionale ed i soggetti che hanno partecipato alla gara – quali Sky ed Eurosport – appartengono a gruppi presenti in diversi paesi dell'Unione Europea.

369. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, è idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, e deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

VI.VI. Considerazioni in merito al parere reso dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

370. Con riferimento al parere reso dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom"), si rileva, preliminarmente, la differente prospettiva di intervento da cui muove l'AGCom rispetto ad AGCM. Mentre AGCOM limita le valutazioni "al proprio ambito di competenza che attiene a profili relativi alla tutela del pluralismo e degli utenti", AGCM applica le regole di concorrenza con riguardo in particolare all'idoneità di una determinata condotta ad alterare le dinamiche concorrenziali in un dato mercato. Ciò ha portato, nella presente fattispecie, ad accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva per oggetto, che ha avuto l'effetto di sostituire una soluzione concordata all'esito del confronto competitivo previsto obbligatoriamente dalla legge. In tale diversa prospettiva, le considerazioni svolte nel presente procedimento hanno evidenziato come l'intesa sia idonea a produrre effetti di medio-lungo periodo tali da pregiudicare in maniera molto grave la concorrenza nel mercato, ostacolando l'ingresso di terzi operatori sul mercato in grado di porsi come offerta alternativa ai due *player* storici e scoraggiando future possibilità di entrata di nuovi operatori, in ragione dell'incidenza sulla credibilità delle future gare.

371. Nel parere reso in data 18 aprile 2016, AGCom "prende atto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'AGCM, secondo la quale l'assegnazione dei diritti sportivi per la trasmissione in diretta degli incontri del campionato di calcio di serie A 2015-2018 è stata determinata da un'intesa restrittiva della concorrenza, venuta alla luce successivamente al rilascio della deroga al divieto di subconcessione in licenza del pacchetto D".

372. Nel parere – limitando le proprie valutazioni in merito ai soli "profili relativi alla tutela del pluralismo e degli utenti" – AGCom evidenzia taluni effetti positivi per i consumatori che, anche in termini di minore spesa, avrebbero fruito di "una programmazione degli eventi in discorso senza dover sostenere costi aggiuntivi".

Tale valutazione, che viene motivata con particolare riguardo agli "effetti della sub licenza sul pluralismo" (par. 23), è assolutamente condivisibile e ha infatti a suo tempo condotto sia AGCom che AGCM ad autorizzare la sub licenza in deroga.

Infatti, i benefici derivanti per i consumatori – come evidenziati dall'AGCom nel parere – sono riferibili all'accordo di sub-licenza e agli effetti derivanti dalla condivisione di alcuni eventi del Pacchetto D tra i due principali operatori.

373. Peraltro, la situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell'accordo di sub-licenza, sarebbe stata possibile anche se fosse stato rispettato il risultato della gara, che aveva visto prevalere SKY per i pacchetti A e B. Ciò senza escludere anche altri scenari, che avrebbero potuto riguardare la possibilità per i consumatori di beneficiare su più piattaforme di un numero maggiore di eventi, anche di altri tornei calcistici.

374. Va inoltre considerato che l'istruttoria in esame non riguarda esclusivamente la sub-licenza del pacchetto D, ma il più ampio disegno ripartitorio dei pacchetti A, B e D. Sebbene quindi si possano associare degli effetti positivi al solo contratto di sub-licenza, legati alla maggiore diffusione del prodotto audiovisivo, e peraltro presenti anche in altri scenari alternativi a quello determinatosi a seguito dell'intesa, questi non fanno venir meno l'anti-competitività di una condotta che – come già rilevato – è che ha alterato l'esito della gara, essendo idonea a produrre effetti di medio e lungo periodo tale da pregiudicare in maniera molto grave la concorrenza nel mercato.

375. In ogni caso, come si vedrà nella seguente sezione, quanto rappresentato da AGCom è stato tenuto in considerazione in sede di valutazione delle condotte nell'ambito della quantificazione del trattamento sanzionatorio, come indicato dalla stessa AGCom.

376. Infine, si condivide l'esigenza rappresentata dall'AGCom circa un rafforzamento dell'efficacia delle Linee Guida previste dal d. lgs. n. 9/2008, che andrebbe altresì estesa ad una più ampia riforma del quadro normativo, al fine di incentivare ulteriormente le dinamiche competitive dello specifico settore interessato.

VI.VII. Gravità e durata

377. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall'impresa responsabile dell'infrazione nell'ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata della stessa infrazione. La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la gravità dell'infrazione può essere valutata considerando, in particolare, la natura delle condotte, l'importanza delle imprese ed il contesto nel quale i comportamenti sono stati posti in essere. L'Autorità da tempo utilizza i criteri vigenti in ambito europeo, così come espressi negli appositi "Orientamenti" elaborati dalla Commissione e, da ultimo, ha adottato le Linee Guida sulla

³⁷⁸ [Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora articoli 101 e 102 TFUE], su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.]

modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90³⁷⁹.

378. Nel caso di specie, rileva la circostanza che, quanto alla natura dei comportamenti, le condotte delle imprese sono riconducibili a un'intesa molto grave in quanto volta a ripartire le vendite dei diritti televisivi alterando l'esito della procedura di gara, in modo da cristallizzare le posizioni di mercato determinate nel triennio precedente escludendo potenziali concorrenti. Va inoltre considerata la particolare rilevanza dei diritti calcistici per lo sviluppo degli operatori della televisione a pagamento. Tali diritti rappresentano un elemento di offerta strategico per l'ampliamento della base utenti di un operatore e costituiscono un importante strumento per l'ingresso e la crescita di un operatore nel mercato della *pay tv*, come evincibile dalla scelta del Decreto Melandri di affidarli con procedure competitive. Infine, l'accordo in esame produce tutt'ora i suoi effetti posto che il contratto di sub-licenza fra Sky e Mediaset Premium è in vigore e disciplina la trasmissione delle partite per la stagione del campionato di Serie A 2015/2016.

379. Per quanto concerne la durata dell'intesa in esame, si ritiene che l'intesa in esame possa essere considerata di una durata più ridotta rispetto a quanto indicato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmesse in data 11 dicembre 2015. In particolare, la durata è ricompresa fra il 23-26 giugno 2014, coincidente con il periodo di apertura e di chiusura dell'assemblea di Lega ove vi sono evidenze delle trattative fra Sky e RTI/Mediaset Premium seguite dalla conclusione dell'accordo che ha alterato l'esito della gara. Sul punto si rinvia ai documenti richiamati nella tabella 7 riportata nella sezione dedicata alle valutazioni del presente provvedimento.

VI.VIII. Determinazione della sanzione

380. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio. Ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione della sanzione, occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, nonché dei criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 ("Linee Guida Sanzioni").

381. Per quanto concerne l'individuazione della base e dell'anno di riferimento per il calcolo delle sanzioni, si osserva che il Punto 8 delle Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevede che *"Affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla violazione. Tali vantaggi, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita. Per questa ragione, l'Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite)"*.

382. Il Punto 9 delle Linee Guida Sanzioni precisa altresì che *"... Qualora il dato relativo al fatturato, riferito all'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, non sia reso disponibile dall'impresa oppure non sia attendibile ovvero sufficientemente rappresentativo [sottolineatura aggiunta] o, comunque, altrimenti non determinabile, l'Autorità prenderà in considerazione qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata..."*. Inoltre, il punto 10 delle Linee Guida Sanzioni afferma che *"Nei casi di associazioni di imprese, per "valore delle vendite" dei beni o servizi oggetto dell'infrazione si intende il valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri dell'associazione"*.

383. Ciò posto, nel caso di specie, rispetto all'individuazione dell'anno di riferimento per il calcolo della base della sanzione, si ritiene che le sanzioni debbano essere calcolate rispetto ai vantaggi conseguiti nel 2015 dai soggetti partecipanti all'intesa relative alla vendita dei diritti audiovisivi del campionato di calcio della Serie A. L'anno 2015 è preso in considerazione poiché è il primo anno in cui si manifestano gli effetti economici connessi ai diritti oggetto dell'intesa. Infatti, benché la commercializzazione dei diritti calcistici per le stagioni 2015/18 sia avvenuta nel 2014 la competizione oggetto dell'assegnazione non ha avuto inizio prima del 2015.

384. Per quanto riguarda la Lega Calcio, accogliendo quanto prospettato dalla Parte nelle proprie difese, e in considerazione del fatto che si tratta di un'associazione di imprese, si ritiene di applicare come base di calcolo della sanzione per l'anno di riferimento (2015) il valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri dell'associazione (punto 10 delle Linee Guida Sanzioni).

385. Rispetto a RTI/Mediaset Premium, si ritiene che i dati forniti rispetto al valore delle vendite conseguiti nel 2015 per i diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A non siano sufficientemente rappresentativi. Infatti, i valori economici per il 2015 forniti si riferiscono in parte alla stagione calcistica 2014/15 e in parte alla stagione 2015/16 e sono solo parzialmente collegati all'oggetto dell'infrazione.

386. I valori forniti da RTI/Mediaset Premium sono stimati utilizzando alcune assunzioni non condivisibili. In primo luogo, ciò è desumibile dal fatto che i valori forniti dalle predette Parti in merito ai ricavi di *pay-tv* connessi alla

³⁷⁹ [Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 "Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003" e la Comunicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 ottobre 2014 "Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90".]

commercializzazione dei diritti televisivi calcistici sono sensibilmente inferiori ai costi di acquisizione della Serie A per un singolo anno.

387. Inoltre, RTI/Mediaset Premium sottrae dai ricavi alcuni costi³⁸⁰, giungendo ad un risultato che è più simile ad un risultato netto di gestione che confligge con il principio di utilizzo dei fatturati (e non dei risultati netti) previsto dalle Linee Guida e dalla legge n. 287/1990 come valore di riferimento per le sanzioni. Più in particolare, RTI/Mediaset Premium utilizza un fattore di ponderazione che, benché non sia adeguatamente specificato, è basato sul numero di eventi della Serie A rispetto al totale degli eventi calcistici non amichevoli. Il metodo numerico utilizzato, in considerazione del differente valore che possono assumere i diritti televisivi per il pubblico, potrebbe non riflettere i reali vantaggi connessi all'oggetto dell'intesa.

388. Per tali ragioni si ritiene pertinente e appropriato al caso di specie, sulla base di quanto stabilito nel Punto 9 delle Linee Guida Sanzioni prendere in considerazione il valore per il primo anno calcistico 2015 dei pacchetti aggiudicati a RTI/Mediaset Premium la somma del pacchetto B e del pacchetto D, al netto dell'importo relativo alla successiva sub-licenza in favore di Sky. In questo modo, poiché le offerte sono presentate tenendo in considerazione i ricavi attesi nei mercati interessati, tale valore può costituire un'adeguata proxy dei vantaggi connessi all'oggetto dell'intesa.

389. Si sottolinea che l'adozione di tale criterio, limitato al valore dei pacchetti per il solo 2015, è più favorevole rispetto al criterio alternativo dettato dal punto 18 delle Linee Guida Sanzioni per le gare pubbliche applicabile nel caso di specie in via analogica. Quest'ultimo avrebbe determinato come base di calcolo l'intero triennio 2015-2018 oggetto della gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A, nella misura in cui esso fa riferimento "agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate dall'infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell'infrazione ai sensi dei paragrafi precedenti [sottolineatura aggiunta]".

390. In merito a Infront, che non è attiva nei mercati di riferimento, si ritiene che il valore delle vendite sia connesso ai ricavi da consulenza resa alla Lega Calcio direttamente connessa ai valori di aggiudicazione della sola stagione calcistica 2015/16 dei suddetti pacchetti A, B e D. Infront, secondo il contratto di consulenza stipulato con la Lega Calcio, percepisce un compenso economico percentuale sugli importi di aggiudicazione dei diritti calcistici commercializzati per l'anno calcistico 2015 (pacchetti A, B e D)³⁸¹ come indicato al punto 98 del contratto di consulenza tra Lega Calcio e Infront. Tale valore, pertanto, rappresenta il compenso (ed incentivo) economico indirettamente connesso ai prodotti/servizi oggetto dell'intesa.

391. Nella tabella sinottica che segue, viene riportato il valore preso a base della sanzione nei termini sopra illustrati, precisando che, in merito a Sky, si rinvia a quanto specificato nei paragrafi 417-421.

Tabella 5

Parti	Valori di riferimento-anno 2015	
Lega Calcio	€ 8.400.000	Contributi associativi
Infront Italy S.r.l.	€ 26.068.000	Ricavi consulenza Lega
RTI/Mediaset Premium	€ 365.000.000	Pacchetto B + Pacchetto D-Sublicenza

392. Le Linee Guida Sanzioni dell'Autorità prevedono che "la percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l'infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione. Tale percentuale non sarà superiore al 30% del valore delle vendite" (punto 11). Nel rinviare a quanto rappresentato nel paragrafo precedente in merito alla gravità dell'infrazione, si rileva che l'intesa in esame è molto grave in quanto volta a ripartire le vendite dei diritti televisivi alterando il risultato derivante dall'esito della gara in modo da cristallizzare le posizioni di mercato determinate nel triennio precedente escludendo potenziali concorrenti. Va inoltre considerata la particolare rilevanza dei diritti calcistici per lo sviluppo degli operatori della televisione a pagamento. Tali diritti rappresentano infatti un elemento di offerta strategico per l'ampliamento della base utenti di un operatore e costituiscono un importante strumento per l'ingresso e la crescita di un operatore nel mercato della pay tv. Rileva altresì che le condotte in esame sono state poste in essere dalle principali imprese operanti nel mercato rilevante con il coinvolgimento del soggetto titolare dei diritti e del suo advisor in un contesto normativo volto a garantire, attraverso apposite procedure competitive, idonee condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In particolare, il Decreto Melandri

³⁸⁰ [Cfr. doc. istr.219 - RTI/Mediaset Premium - Risposta a richiesta dati sul fatturato di Mediaset Premium e RTI - Reti Televisive Italiane del 16/12/2015 con allegati bilanci pag. 2.]

³⁸¹ [Ai sensi dell'articolo 5.1 dell'Invito ad offrire, è previsto che "Il Licenziatario deve pagare alla Lega Calcio Serie A il corrispettivo relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016 alle seguenti scadenze: (i) un anticipo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo relativo alla prima Stagione Sportiva, entro 30 (trenta) giorni dalla assegnazione; il predetto termine di pagamento è ridotto a 8 (otto) giorni dall'assegnazione qualora quest'ultima intervenga in data successiva al 30 giugno 2015; (ii) quanto al 95% (novantacinque per cento) del corrispettivo complessivo relativo alla prima Stagione Sportiva, in 6 (sei) rate bimestrali anticipate di ammontare eguale e costante e, rispettivamente, scadenti al primo luglio 2015, primo settembre 2015, primo novembre 2015, primo gennaio 2016, primo marzo 2016 e primo maggio 2016".]

detta una disciplina speciale complementare volta a fornire una tutela della concorrenza nelle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi rafforzata, in considerazione della rilevanza concorrenziale di tale risorsa per gli operatori attivi nei mercati della *pay-tv* e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

393. Alla luce di tali elementi e anche tenendo conto delle osservazioni espresse nel parere dell'AGCom, si ritiene di fissare la percentuale del valore della base di calcolo dell'infrazione al 15% corrispondente al minimo del valore indicato nelle Linee Guida in relazione alla natura dell'infrazione accertata (Punto 12).

394. Ai sensi dei punti 15 e 16 delle Linee Guida Sanzioni, la durata dell'infrazione, espressamente considerata dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione: l'importo ottenuto applicando una determinata percentuale al valore delle vendite va moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione. Per le frazioni di anno, la durata sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi di partecipazione all'infrazione.

395. In ordine alla durata, come rilevato in precedenza, essa è ricompresa fra il 23-26 giugno 2014, ossia con il periodo di apertura e chiusura dell'assemblea di Lega ove vi sono evidenze delle trattative fra Sky e RTI/Mediaset Premium seguite dalla conclusione dell'accordo che ha alterato l'esito della gara. Pertanto, la durata utilizzata ai fini del calcolo della sanzione è pari a 3 giorni (3/360). Sul punto si rinvia ai documenti richiamati nella tabella 7 riportata nella sezione dedicata alle valutazioni del presente provvedimento. Si ribadisce che tale criterio è più vantaggioso rispetto a quanto previsto al Punto 18 delle Linee Guida Sanzioni che non prevede di introdurre aggiustamenti in relazione alla durata dell'infrazione.

396. Il punto 17 delle Linee Guida Sanzioni prevede che, al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza, con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, e indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo base di un ammontare supplementare (c.d. *entry fee*), compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione.

397. Considerata la rilevata gravità dell'infrazione, si ritiene necessario incrementare l'importo base fin qui calcolato di una ulteriore percentuale del 20% del valore delle vendite per tutte le Parti dell'intesa.

398. Per quanto concerne la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, si è tenuto conto dei parametri forniti dalle Linee Guida sulle sanzioni che prevedono che *"In presenza di più circostanze concorrenti, l'Autorità procederà ad una loro valutazione e quantificazione complessiva. Di regola, l'incidenza di ciascuna delle circostanze considerate dall'Autorità ai sensi dei paragrafi che seguono non sarà superiore/inferiore al 15% dell'importo di base, fino a una percentuale complessiva pari a, più o meno, il 50% dell'importo di base"* (punto 20).

399. Sulla base di quanto indicato in via esemplificativa nel punto 21 delle Linee Guida Sanzioni in tema di circostanze aggravanti, ai fini del calcolo della sanzione per ciascuna impresa, rileva l'aver svolto un ruolo decisivo nella promozione, organizzazione o monitoraggio di una infrazione plurisoggettiva, indotto o costretto, anche con misure di ritorsione, altre imprese a parteciparvi e/o a proseguire nella stessa.

400. Nel caso di specie, si ritiene di applicare tali circostanze nei confronti di Lega Calcio e di Infront.

401. Infatti, la Lega ed Infront hanno svolto un ruolo di promozione dell'intesa, considerato che un'intesa che ha la finalità di alterare l'esito della gara dopo la presentazione delle offerte, come nel caso di specie, è possibile solo con il decisivo ruolo di chi tale gara ha organizzato e gestito.

402. La Lega si è fatta promotrice della soluzione negoziale per l'assegnazione dei diritti e ne ha consentito l'attuazione recependola nella propria deliberazione finale.

Ciò facendo, la Lega ha vanificato gli obiettivi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 9/2008, compromettendo l'integrità dell'assegnazione mediante procedure competitive eque e non discriminatorie.

403. A fronte della situazione che si era venuta a delineare a seguito dell'apertura delle buste, la Lega ben poteva e doveva agire diversamente, rispettando quanto previsto dalle Linee Guida e dall'invito ad offrire, aggiudicando i pacchetti A e B a chi aveva presentato l'offerta più alta (Sky) e passando alla "Seconda fase di gara" per il pacchetto D (che non aveva ricevuto offerte valide sopra la base d'asta). Come più ampiamente rappresentato in sede di valutazioni, la non applicazione da parte della Lega (e del suo *advisor*) delle regole della procedura ha creato il presupposto per una completa alterazione della concorrenza, che in questo particolare mercato è rafforzata dalle previsioni del D.Lgs. n. 9/2008, che impone che i diritti siano assegnati in modo equo, trasparente e non discriminatorio sulla base dell'esito di una procedura competitiva.

404. Va inoltre tenuto conto del fatto che, in virtù degli obblighi che discendono dal Decreto Melandri, la Lega ha il dovere di assegnare i diritti ad esito di procedure competitive in modo da garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. Ai sensi dell'articolo 35 delle Linee Guida, richiamato espressamente nell'Invito ad offrire pubblicato dalla Lega (punto 4.5.5), quest'ultima si riservava il potere di non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti Esclusivi (elencati alla sezione 2.1 e 2.2 dell'Invito ad Offrire³⁸²) laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi esclusivi a pagamento posti

382 [Cfr. doc. istr. 310.]

in vendita³⁸³. Pertanto, "qualora anche uno solo dei detti Pacchetti non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo", la Lega Calcio Serie A ha facoltà di avviare una nuova procedura competitiva per i Pacchetti, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo.

405. Inoltre, anche se non è parte del contratto di sub-licenza, la Lega era consapevole delle possibili criticità, evincibili dalle difformità della sua attuazione rispetto a quanto comunicato dall'Autorità nella richiesta di deroga al divieto di sub-licenza, evidenziate nel verbale della seduta della Commissione Tecnica Diritti Audiovisivi del 20 febbraio 2015, cui risulta partecipare anche Infront³⁸⁴. Infine, in data 20 aprile 2015, Sky, RTI/Mediaset Premium e la Lega sottoscrivono un documento nel quale le predetti emittenti sollevano la Lega da eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate da AGCM e AGCom³⁸⁵.

406. Per quanto concerne più specificatamente Infront, come illustrato più ampiamente in sede di valutazioni (paragrafi da 270 a 273), essa ha svolto un ruolo di promozione dell'intesa, andando al di là di una mera attività di supporto interno del proprio cliente, si è interfacciato con le altre parti dell'intesa, fungendo da interlocutore necessario per la conclusione dell'accordo.

407. Al riguardo, rilevano: a) il ruolo assunto nell'ambito dell'assemblea del 23-26 giugno 2014 in sede di discussione dell'esito della gara³⁸⁶; b) la circostanza che Infront abbia contattato uno dei broadcaster (Sky) per invitarlo alla conclusione dell'accordo di sub-licenza per il pacchetto D con rinuncia al contenzioso in atto³⁸⁷; c) l'aver intrattenuto diversi contatti con le squadre di calcio anche al di fuori dell'assemblea per sostenere la posizione dell'impossibilità di un'assegnazione dei pacchetti A e B ad un unico operatore³⁸⁸. Pertanto, si sono realizzati nel caso in esame alcuni comportamenti che la giurisprudenza indica come alternativi per la realizzazione di un ruolo di *leadership* nel quadro dell'intesa, vale a dire di promozione, organizzazione, propulsione o coordinamento dell'intesa laddove Infront ha rappresentato una forza promotrice con una particolare responsabilità nel suo funzionamento e si è incaricata di elaborare e di suggerire la condotta, dando impulso fondamentale all'esecuzione dell'accordo³⁸⁹.

408. Pertanto, rispetto a tali operatori si ritiene di applicare un aumento della sanzione base pari al 15%.

409. Sulla base di quanto indicato al punto 23 delle Linee Guida Sanzioni, le circostanze attenuanti includono tra l'altro l'aver adottato iniziative tese a mitigare gli effetti restrittivi della violazione.

³⁸³ [In particolare il punto 35 delle Linee Guida prevede che "qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà: a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo; b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo, b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione". Inoltre, il punto 36 prevede che "Nel caso di pacchetti non assegnati ai sensi dei precedenti paragrafi, la Lega calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi". Secondo l'invito ad offrire (sezione 2.2) "la Lega Calcio Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema dei Diritti Audiovisivi A Pagamento posto in vendita con il presente Invito e di dare in tal caso applicazione a quanto previsto nei successivi paragrafi 2.4 e 4.5.5."]

³⁸⁴ [Cfr. doc. istr. 89 - Inter - Trasmissione verbale della riunione della Commissione Tecnica Diritti Audiovisivi dell'11/9/2014.]

³⁸⁵ [Cfr. Doc. ISP.6 - Lettera da Lega Serie A a Sky Italia S.r.l. e Mediaset Premium S.p.a. Nel documento, al punto c viene dichiarato quanto segue "Sarà esclusivo onere di Mediaset e Sky, nonché loro esclusiva responsabilità nei confronti della Lega e delle Società Sportive sue associate, soddisfare ogni richiesta di informazioni di AGCM o di AGCom e porre in essere ogni eventuale misura da queste richiesta per perseguire concretamente gli obiettivi indicati dalle Autorità nei Provvedimenti di autorizzazione sopra citati tenendo conseguentemente indenne e manlevando Lega e le Società sportive sue associate da ogni conseguenza e/o danno derivante da inottemperanze di Mediaset e Sky. Ferme quanto precede Sky e Mediaset saranno libere di esercitare nei confronti di entrambe le Autorità ogni azione, eccezione o contestazione e, in ogni caso, la Lega si impegna, anche per conto delle Società Sportive sue associate, qualora parti in causa, a svolgere e, fin dove possibile, a coordinare le proprie difese con quelle di Sky e Mediaset".

Vedi anche doc. ISP.23 - Lettera su sub-licenza Mediaset Premium/Sky (vedi documenti in bozza reperiti presso Sky: doc. ISP.299 - CONFRONTO tra documenti 26-03-15 e 02-04-15.docx; ISP.300 - LEGA - MEDIASET - SKY (SUB LICENZA PACCHETTO D UNICO) BOZZA 1.04.2015 POST RIUNIONE.doc; ISP.301 - LNPA - RTI - SKY sublicenza Mediaset premium sky ricevuta dai licenziatari il 10 0515 rev+ REVISE.doc; ISP.302 - sublicenza tra mediaset premium sky italia def rev min.doc; ISP.303 - Confronto dichiarazione.docx; ISP.304 - Confronto regolamento.docx.; ISP.305 - Dichiarazione (19-03-15).docx ; ISP.306 - Dichiarazione unilaterale (19-03-15).docx; ISP.308 - Lettera accompagnamento contratto.pdf ; ISP.309 - Regolamento (18-03-15) CLEAN.docx ; ISP.310 - Sublicenza tra Mediaset Premium Spa e Sky Italia Srl.pdf.). Vedi inoltre le mail di trasmissione delle bozze in docc. ISP.404 - Scambio di e-mail da [omissis] a [omissis] e altri su sub-licenza Sky-Mediaset; ISP.455 - I SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg reperiti in RTI Milano e mail di trasmissione dell'accordo sottoscritto da [omissis] (Sky) e da [omissis] (RTI) del 22 aprile 2014 - Doc. ISP.458 - R SUBLICENZA MEDIASET PREMIUM SKY.msg). Vedi infine Docc. ISP.61 - Email sublicenza del pacchetto D con allegato e ISP.64 - Email Sublicenza Mediaset Premium / Sky con allegato reperiti presso Infront.]

³⁸⁶ [Cfr. Doc. ISP.5 - Documenti sublicenza pacchetto D pagg. 9 - 11.]

³⁸⁷ [Cfr. Doc. Istr. Istr. 135 - Verbale audizione Sky cit.]

³⁸⁸ [Cfr. Doc. ISP.40 - Email con oggetto "per [omissis/Cagliari]" avente ad oggetto una mail del 25 giugno 2014 ore 15.25 di [omissis] con cui viene inoltrata ai colleghi interni e ai legali esterni una risposta fornita a [omissis] (Cagliari) sulle criticità dell'assegnazione dei pacchetti A e B a Sky.]

³⁸⁹ [CdS 4.9.2014, n. 4506, Logistica (Albini&P), n. 4511, (Saima), n. 4513 (Italsempione); CdS 24.10.2014, n. 5275, 5276, 5277, Cosmetics."è necessario, alternativamente, che l'impresa in questione: - abbia rappresentato una forza promotrice ed abbia avuto una particolare responsabilità nel suo funzionamento; - si sia incaricata di elaborare e di suggerire la condotta, dando impulso fondamentale all'esecuzione dell'accordo; si sia impegnata al fine di assicurare la stabilità e la riuscita degli accordi illeciti; si sia incaricata di organizzare gli incontri".]

410. Nel caso di specie, anche tenendo conto delle osservazioni svolte da AGCom nel parere, si rileva che, RTI/Mediaset Premium ha adottato iniziative tese a mitigare gli effetti restrittivi della violazione come evincibile dalla documentazione depositata in data 26 gennaio 2016³⁹⁰ rispetto all'attuazione della sub-licenza del pacchetto D secondo quanto autorizzato dall'Autorità con il provvedimento del 17 luglio 2014. In particolare, RTI/Mediaset Premium ha aderito all'iniziativa di Sky che ha rinunciato a far valere l'articolo 3, lett. b) del Contratto di sub-licenza per la stagione calcistica 2015/2016 relativa all'esclusiva di una squadra di minor pregio. Per tale circostanza, si applica a tale soggetto una riduzione del 15%.

411. Inoltre, si deve aver riguardo alla diversa responsabilità di RTI/Mediaset Premium e al relativo ruolo svolto dalla stessa nell'ambito dell'infrazione, in considerazione della specificità dell'intesa contestata che non sarebbe stata realizzabile senza il ruolo decisivo di Lega e Infront che di fatto hanno reso possibile la spartizione dei diritti alterando l'esito della gara. Pertanto, tenendo anche conto delle osservazioni dell'AGCom, si applica a RTI/Mediaset Premium un'ulteriore attenuante del 15%.

412. Nel complesso a tale soggetto, viene riconosciuto una riduzione per le circostanze attenuanti pari al 30%. La seguente tabella riepiloga, per parte dell'intesa, gli elementi costitutivi della sanzione.

413. Ai sensi del punto 25 delle Linee Guida Sanzioni, l'Autorità può incrementare la sanzione fino al 50% a garanzia dei principi di proporzionalità ed effettiva deterrenza, individuando alcune ipotesi in via meramente esemplificativa.

414. Nel caso di specie, si osserva che il valore delle vendite preso a riferimento con riguardo a Infront appare esiguo rispetto al fatturato a livello mondiale del gruppo. Si ritiene quindi necessario incrementare la sanzione di Infront al fine di garantire la proporzionalità e l'effettiva deterrenza della stessa. In particolare, si ritiene di applicare un ulteriore aumento del 50%, anche in considerazione del fatto che essa appartiene ad un gruppo di significative dimensioni economiche.

415. La seguente tabella riepiloga gli elementi costitutivi della sanzione, tenendo conto dell'incremento della sanzione per proporzionalità e deterrenza nei confronti di Infront.

Tabella 6: Riepilogo elementi costitutivi della sanzione.

	% Valore delle vendite	Entry fee	Aggravanti	Attenuanti	Incremento sanzione per "proporzional ità e deterrenza"	Sanzione
Lega Calcio	15%	20%	15%	no	no	€ 1.944.070,17
Infront	15%	20%	15%	no	50%	€ 9.049.646,64
RTI/Medi aset Premium	15%	20%	no	30%	no	€ 51.419.247,25

416. In merito a Sky, valgono le considerazioni che si svolgeranno in seguito.

417. Nel corso del procedimento, gli elementi acquisiti indicano che tale soggetto ha partecipato all'intesa con un ruolo marginale e sostanzialmente difensivo, al fine di ottenere l'aggiudicazione di almeno uno dei due pacchetti che l'esito del confronto delle offerte presentate alla Lega in data 5 giugno avrebbe dovuto riconoscere a tale operatore. Tale atteggiamento peculiare si apprezza particolarmente se raffrontato con la posizione di RTI/Mediaset Premium che sin dall'apertura delle buste ha condiviso la soluzione di aggiudicazione di carattere spartitorio promossa dalla Lega e Infront³⁹¹, ed è risultato di fatto il soggetto che maggiormente ha tratto vantaggio dall'intesa alla luce delle offerte presentate e della dubbia liceità delle offerte condizionate³⁹².

418. Tale atteggiamento ha avuto inoltre un riscontro anche in sede di partecipazione procedimentale, ove si è potuto apprezzare il comportamento tenuto da Sky ben più collaborativo di quello tenuto da altre parti del procedimento laddove il rappresentante legale di Sky, presente in audizione, ha fornito elementi rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione dell'infrazione.

419. Come evidenziato nel punto 137 del presente provvedimento, la sussistenza di trattative che anticipano il contenuto della delibera finale dell'assemblea della Lega Professionisti Serie A è confermata anche da quanto emerso

³⁹⁰ [Doc. Istr. 259 - Lettera alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e a Sky Italia (indirizzata all'Autorità per conoscenza) in merito ad accordo di sub-licenza. In particolare, RTI/Mediaset Premium ha aderito all'iniziativa di Sky ai far valere l'articolo 3, lett. b) del Contratto di sub-licenza per la stagione calcistica 2015/2016 relativa ad una squadra di minor pregio, (cfr. Doc. Istr. 217 - Comunicazione Sky in merito ad accordo di sub-licenza). Cfr. anche Doc. Istr. 288 - Memoria difensiva per RTI - Reti Televisive Italiane e Mediaset Premium con allegati.]

³⁹¹ [Cfr. Docc. Isp.484 - FW R simulazione.msg e 506 - FW R simulazione.msg. Cfr. anche doc. Isp. 494 - R simulazione.msg; 499 - Re R simulazione.msg e 507 aventi ad oggetto alcuni scambi di mail intercorsi fra il 6 ed il 7 giugno 2014.]

³⁹² [Rileva in proposito la clausola 4.3.2 dell'invito a offrire sopra citata e cfr. anche Doc. Isp. 37.]

nel corso dell'audizione di Sky che indica altresì lo svolgimento di un ruolo di mediazione da parte di Infront³⁹³. In tale occasione, i rappresentanti di Sky hanno dichiarato che nella mattina del 26 giugno 2014, quando si riunisce l'assemblea, il rappresentante di Infront (Marco Bogarelli) "*chiama telefonicamente l'Amministratore Delegato di Sky Andrea Zappia per comunicare come avrebbe proceduto nelle assegnazioni la Lega: A a Sky, B a RTI/Mediaset Premium e D a RTI/Mediaset Premium. In tale telefonata viene indicata la disponibilità di RTI/Mediaset Premium di sub-licenziare tale ultimo pacchetto a Sky, indicando anche la disponibilità della Lega a procedere a richiedere le necessarie autorizzazioni ai sensi del Decreto Melandri*". Nel pomeriggio della stessa giornata ha inizio la trattativa per la stesura dell'accordo di sub-licenza con la trasmissione della prima bozza da parte degli Uffici Legali di RTI/Mediaset Premium a Sky e la bozza finale della scrittura privata viene elaborata prima della chiusura dell'assemblea della Lega.

420. Alla luce di quanto sopra e in particolare delle peculiarità del ruolo di Sky nella fattispecie in esame, l'Autorità ritiene opportuno applicare il punto 34 delle Linee Guida che consente di apprezzare le specifiche circostanze del caso concreto al fine di derogare all'applicazione delle Linee Guida stesse³⁹⁴. Pertanto, tenuto conto della necessità di differenziare sensibilmente la posizione di Sky rispetto alle altre Parti del procedimento, si ritiene congruo fissare l'ammontare della sanzione in euro 4.000.000.

421. L'articolo 15 della legge n. 287/1990 prevede un limite massimo della sanzione pari al 10% del fatturato totale realizzato nell'esercizio chiuso prima della notifica della diffida, nel caso di specie relativo al 2014 in considerazione del fatto che alcuni bilanci delle Parti per l'esercizio 2015 non sono ancora depositati presso la Camera di Commercio. Per nessuna delle Parti è superato il limite del 10% del fatturato totale realizzato.

422. In conclusione, alla luce degli elementi sopra descritti, l'importo finale della sanzione è fissato nella misura seguente:

Tabella 7: Sanzione finale irrogata alle Parti del procedimento.

Parti	Sanzione irrogata
Lega	€ 1.944.070,17
Infront Italy S.r.l.	€ 9.049.646,64
RTI/Mediaset Premium	€ 51.419.247,25
Sky Italia S.r.l.	€ 4.000.000,00

423. Rispetto a RTI e Mediaset Premium, si deve rilevare che la società RTI ha preso parte all'infrazione e ha poi trasferito gli asset a Mediaset Premium, società di nuova creazione e appartenente al medesimo gruppo. Pertanto, ai sensi del punto 32 delle Linee Guida Sanzioni, le società RTI e Mediaset Premium sono chiamate a rispondere in solido della sanzione comminata.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che le condotte poste in essere da Lega Professionisti Serie A, Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A. consistenti nella spartizione dei diritti audiovisivi per il triennio 2015-2018 finalizzata ad alterare il confronto concorrenziale in sede di partecipazione alla gara per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per il campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015-2018, evitando il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e ostacolando l'ingresso di potenziali nuovi operatori, costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) che la Lega Professionisti Serie A e le società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A. si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata al punto precedente;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie a Lega Professionisti Serie A e le società Infront Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.A. e Mediaset Premium S.p.A.:

³⁹³ [Cfr. Doc. Istr. 135 – Verbale audizione Sky.]

³⁹⁴ ["34. Le specifiche circostanze del caso concreto o l'esigenza di conseguire un particolare effetto deterrente possono giustificare motivate deroghe dall'applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione".]

Parte	Sanzione (euro) in applicazione delle Linee Guida
Lega	€ 1.944.070,17
Infront Italy S.r.l.	€ 9.049.646,64
RTI/Mediaset Premium	€ 51.419.247,25
Sky Italia S.r.l.	€ 4.000.000,00

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella